SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 aprile 2012** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 87

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Etinilestradiolo e drospirenone DOCGEN» *(12A04803)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Imipenem e Cilastatina Sandoz» *(12A04804)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lamivudina Mylan» *(12A04805)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Olisir» *(12A04806)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Oxaliplatino Accord» *(12A04807)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paracetamolo Pensa» *(12A04808)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Robilas» *(12A04809)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Roxolac» *(12A04810)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Neo Borocillina raffreddore e febbre» *(12A04811)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Atorvastatina Norpharm regulatory services» *(12A04812)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Donepezil Arrow Generics» *(12A04813)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dorzolamide e Timololo Zentiva» *(12A04814)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Espeyen» *(12A04815)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lidocaina Formenti» *(12A04816)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Liladros» *(12A04817)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pravastatina Mylan generics» *(12A04818)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ranitidina Accord Healthcare» *(12A04819)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Siroctid» *(12A04820)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Treoject» *(12A04821)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Valsartan DOC Generici» *(12A04822)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Iobenguano (131I) CIS Bio» *(12A04823)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Voltaren Emulgel» *(12A04824)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Voltaren Emulgel» *(12A04825)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Primolut Nor» *(12A04826)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Egogyn» *(12A04827)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Enantone» *(12A04828)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tamarine» *(12A04829)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Benfer» *(12A04830)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Donepezil Seran Farma» *(12A04831)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nitroglicerina Ratiopharm Italia» *(12A04832)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mitomycin C» *(12A04833)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Psorcutan» *(12A04834)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dei medicinali «Omnic», «Pradif» e «Tamsulosina Astellas Pharma Europe» *(12A04835)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gelofusine» *(12A04836)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gemcitabina Mylan» *(12A04837)*
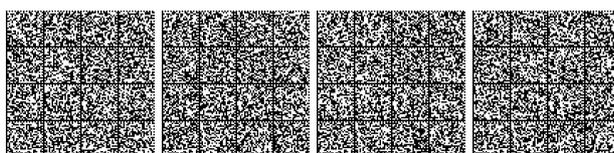
Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Psorcutan» *(12A04838)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Daivonex» *(12A04839)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Stamaril» *(12A04840)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluad» *(12A04841)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Risperdal» *(12A04842)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Meropenem Ranbaxy» *(12A04843)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ultiva» *(12A04844)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gemcitabina Hikma» *(12A04845)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Imukin» *(12A04846)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mirtazapina EG» *(12A04847)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Alendronato Mylan Generics» *(12A04848)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mirtazapina Eurogenerici» *(12A04849)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Itraconazolo EG» *(12A04850)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Seractil» *(12A04851)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Actiq» *(12A04852)*
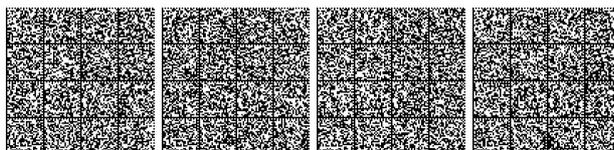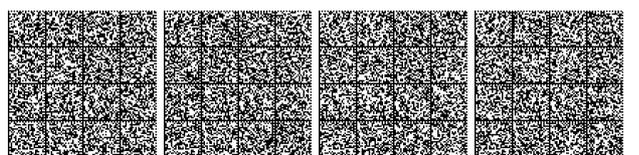
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 aprile 2012.

Smobilizzo degli investimenti finanziari degli enti ed organismi pubblici passati al regime della tesoreria unica in attuazione dell'art. 35, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012, n.27 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, nonché il Decreto Legge 24 marzo 2012 n. 29 recante integrazioni al Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1;

Visto l'art. 35 del citato decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, commi da 8 a 13, recanti disposizioni in materia di tesoreria unica, ed in particolare il comma 9, che prevede l'individuazione, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, degli eventuali investimenti finanziari da smobilizzare, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani;

Vista la circolare n. 11 del 24 marzo 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni, recante disposizioni di attuazione dell'art.35, commi 8-13, nella quale è, tra l'altro, allegato l'elenco degli enti cui si applica la relativa disciplina;

Ritenuto necessario procedere all'individuazione degli investimenti finanziari il cui smobilizzo è ritenuto indispensabile, nel quadro delle misure riguardanti il regime di tesoreria unica disposte ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica;

Considerata l'esigenza di escludere dal novero degli investimenti da smobilizzare quelli non aventi effetti netti positivi ai fini degli afflussi di fondi e quelli aventi possibili effetti negativi per gli enti ed organismi pubblici;

Decreta:

Gli enti ed organismi pubblici di cui ai commi 8 e 11 dell'art. 35 del decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1 smobilizzano, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, gli investimenti costituiti da impieghi di disponibilità liquide, effettuati al fine di aumentarne la redditività, in prodotti finanziari così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, esclusi i buoni postali fruttiferi e i libretti di risparmio postale.

Gli enti ed organismi pubblici possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, solo nel caso in cui il loro valore di mercato al 30 aprile 2012 sia inferiore al prezzo di acquisto.

Tenuto conto delle indicazioni fornite con circolare n. 11 del 24 marzo 2012, citata nelle premesse, sono altresì esclusi:

gli investimenti delle somme accantonate per costituire meccanismi di ammortamento graduale del debito, resi obbligatori dall'art. 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n.448 per l'emissione di buoni obbligazionari con rimborso in unica soluzione alla scadenza, compresi gli eventuali reinvestimenti di importi nel frattempo divenuti disponibili;

gli investimenti in titoli e depositi che costituiscono accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente;

gli investimenti in valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati che hanno posto uno specifico vincolo di destinazione al lascito;

gli investimenti, di norma temporanei, di risorse rivenienti da operazioni di indebitamento non sorrette da contributo pubblico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2012

Il direttore: CANNATA

12A05092

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 marzo 2012.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di Ancona - Settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Visto il decreto del Ministro della Giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Ancona, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Ancona limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona;

Emana

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Ancona;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2012

Il Ministro: SEVERINO

12A04684

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 marzo 2012.

Fissazione del termine di scadenza del 31 dicembre 2015, delle autorizzazioni di coadiuvanti e dei relativi prodotti uguali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
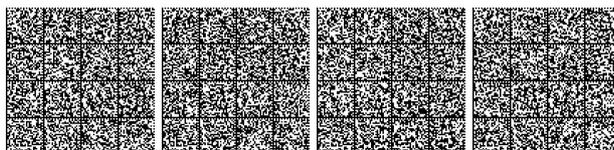
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80, paragrafo 5 e 6, concernente «misure transitorie»;

Visto l'art. 58 del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato e uso dei coadiuvanti;

Visto l'art. 81 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 che deroga alle disposizioni di cui all'art. 58, paragrafo 1;

Visto l' art. 58, paragrafo 2, regolamento (CE)1107/2009, a norma del quale disposizioni dettagliate per l'autorizzazione dei coadiuvanti sono stabilite in un regolamento da adottarsi secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'art. 79, paragrafo 4;

Visti gli articoli 9, 15 e 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290, concernenti rispettivamente, il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti fitosanitari, l'autorizzazione e registrazione dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, e l'autorizzazione di coadiuvanti uguali;

Considerato che, in ottemperanza alle varie disposizioni succedutesi nel tempo numerosi decreti di autorizzazione all'immissione in commercio dei coadiuvanti, attualmente registrati, non prevedono una data di scadenza e che entro il 31 dicembre 2015 scade la validità di un numero rilevante di autorizzazioni di coadiuvanti;

Ritenuto necessario, in vista dell'adozione del regolamento comunitario di cui all' art. 58, paragrafo 2, regolamento (CE)1107/2009, uniformare al 31 dicembre 2015 la validità delle autorizzazioni di coadiuvanti in scadenza entro tale data, o prive di scadenza, salva la dichiarazione del titolare di rinuncia alla registrazione;

Ritenuto di dover mantenere la validità già assegnata alle autorizzazioni la cui scadenza è successiva al 31 dicembre 2015;

Decreta:

la scadenza delle autorizzazioni dei coadiuvanti di cui all'allegato elenco è fissata al 31 dicembre 2015, con la composizione e alle condizioni già indicate nelle relative etichette, fatti comunque salvi gli adempimenti nazionali alle scadenze previste nei relativi decreti di autorizzazione.

È fatto altresì salvo ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni autorizzazione dei coadiuvanti, in conformità a provvedimenti comunitari.

L'elenco allegato al presente decreto, relativo ai coadiuvanti registrati, costituisce parte integrante dello stesso.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa alle Imprese interessate, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2012

Il direttore: BORRELLO

Elenco prodotti coadiuvanti
Allegato al decreto del 21 marzo 2012

N° reg.	Prodotto	Impresa	Data reg.	Data Scad.	Nuova Scadenza
2950	Adesil A	Sepran S.A.S.	8/11/1978		31/12/2015
12773	Certoil	Xeda International s.a.	27/09/2005	12/07/2014	31/12/2015
12046	Fitoil	Xeda International s.a.	12/07/2004	12/07/2014	31/12/2015

12A04856
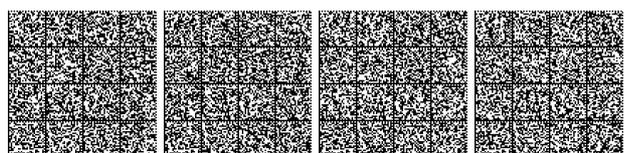
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 febbraio 2012.

Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 1998, inerente la lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano *Ceratocystis fimbriata*;

Vista la circolare ministeriale applicativa del 19 giugno 1998 al decreto ministeriale 17 aprile 1998, concernente le note tecniche per la salvaguardia del platano dal cancro colorato «*Ceratocystis fimbriata*»;

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214: «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Considerato che *Ceratocystis fimbriata* agente del cancro colorato del platano è da ritenere insediato e non più tecnicamente eradicabile in alcune aree del territorio nazionale e che occorre disporre misure di profilassi fitosanitarie idonee a prevenire la diffusione verso le zone indenni;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. I, nella seduta del 18 e 19 aprile 2011;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 22 settembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

Il presente provvedimento definisce le disposizioni di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire la diffusione dell'organismo nocivo *Ceratocystis fimbriata*, Ell. Et Halsted f. sp. *platani* Walter, agente del cancro colorato del platano.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) «zona indenne»: il territorio dove non è stato riscontrato il cancro colorato del platano o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente;

b) «zona focolaio»: l'area dove è stata accertata ufficialmente, anche con analisi di laboratorio, la presenza del cancro colorato del platano e corrisponde ad una porzione di territorio di raggio non inferiore a 300 m dalla pianta infetta;

c) «zona di contenimento»: il territorio dove il cancro colorato del platano è in grado di perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione è tale da rendere tecnicamente non più possibile l'eradicazione nell'immediato;

d) «zona tampone»: zona di almeno 1 km di larghezza, di separazione fra una zona indenne e una zona focolaio o fra una zona indenne e una zona di contenimento;

e) «piante adiacenti»: piante le cui parti vegetative, aeree o radicali, sono a contatto.

Art. 3.

Monitoraggi

1. I Servizi fitosanitari regionali eseguono annualmente monitoraggi per verificare la presenza di infezioni di *Ceratocystis fimbriata* sui platani, allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio. I monitoraggi consistono in ispezioni visive dei platani e, nei casi dubbi, in appropriate analisi di laboratorio.

Art. 4.

Definizione dello stato fitosanitario del territorio

1. I Servizi fitosanitari regionali, a seguito dei monitoraggi di cui all'art. 3, definiscono lo stato fitosanitario del territorio di competenza relativamente al cancro colorato del platano, delimitando le zone conformemente alle definizioni di cui all'art. 2.

2. I Servizi fitosanitari regionali comunicano al Servizio fitosanitario centrale entro il 15 dicembre di ogni anno, lo stato fitosanitario del rispettivo territorio, eventualmente anche su adeguato supporto cartografico, tenuto conto della diffusione dell'organismo nocivo.

Art. 5.

Misure nelle zone indenni

1. Nelle zone indenni i monitoraggi, previsti dall'art. 3, devono essere effettuati prioritariamente nelle vicinanze delle zone tampone.

2. Qualora si riscontri e venga confermata da analisi di laboratorio, la presenza di infezioni dovute a Ceratocystis fimbriata, il Servizio fitosanitario competente individua ufficialmente la zona focolaio e adotta le misure fitosanitarie previste dall'art. 6.

3. Nelle zone indenni gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature, recisioni radicali possono essere effettuati, previa comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, fatte salve sue diverse disposizioni.
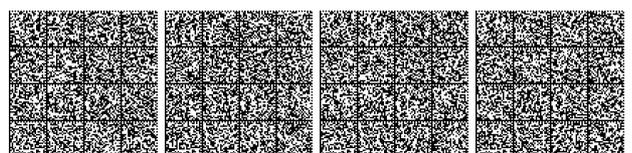
Art. 6.

Misure nelle zone focolaio

1. Nelle zone focolaio tutti gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature e recisioni radicali devono essere comunicati preventivamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione tali interventi possono essere effettuati, fatte salve diverse disposizioni del Servizio fitosanitario regionale. In ogni caso devono essere notificati al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio luogo e procedura di smaltimento del materiale di risulta.

2. Nelle zone focolaio sono vietate la potatura e la recisione radicale dei platani prima della completa eliminazione delle piante infette.

3. Ogni pianta con sintomi di *Ceratocystis fimbriata* e quelle adiacenti devono essere abbattute ed eliminate, compreso tutto il materiale di risulta.

4. In deroga al punto 3, qualora la pianta adiacente sia un albero monumentale o un albero di particolare interesse paesaggistico, il Servizio fitosanitario, valutato il rischio fitosanitario di diffusione del patogeno, può disporre misure curative alternative all'abbattimento.

5. Le operazioni di cui al comma 1 e 3 devono essere realizzate, a cura ed a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, secondo le indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale conformemente all'allegato ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 214/2005.

6. Un focolaio è considerato eradicato qualora, dalle ispezioni ufficiali effettuate per cinque cicli vegetativi consecutivi, non vengano rinvenute altre piante con sintomi di *Ceratocystis fimbriata*.

7. Un focolaio può essere dichiarato zona di contenimento quando la diffusione dell'organismo nocivo sia tale da rendere tecnicamente non più possibile l'eradicazione della malattia.

8. Nelle zone focolaio è vietata la piantagione di piante di platano.

9. I vegetali di *Platanus* destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, coltivati o comunque presenti nelle zone focolaio possono essere movimentati solo se accompagnati da un documento ufficiale rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio a norma del Titolo III del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 7.

Misure nelle zone di contenimento

1. I Servizi fitosanitari regionali delimitano ufficialmente le zone di contenimento; la loro delimitazione viene modificata sulla base dei risultati dei monitoraggi di cui all'art. 3.

2. Nelle zone di contenimento, al fine di limitare la diffusione dell'organismo nocivo, tutti gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature e recisioni radicali devono essere comunicati preventivamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione tali interventi possono essere effettuati, fatte salve diverse disposizioni del Servizio fitosanitario regionale. In ogni caso devono essere notificati al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio luogo e procedura di smaltimento del materiale di risulta.

3. I materiali di risulta ottenuti da interventi eseguiti sulle piante di platano nelle zone di contenimento devono essere smaltiti nelle medesime zone, fatte salve specifiche autorizzazioni del Servizio fitosanitario competente per territorio.

4. I vegetali di *Platanus* destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, coltivati o comunque presenti nelle zone di contenimento possono essere movimentati solo se accompagnati da un documento ufficiale rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio a norma del Titolo III del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 8.

Misure nelle zone tampone

1. Nelle zone tampone si effettua un monitoraggio sistematico.

Art. 9.

Prescrizioni per gli operatori

1. Gli operatori che eseguono interventi di abbattimento, potatura e recisioni radicali su piante di platano devono attenersi alle misure di cui all'allegato.

Art. 10.

Azioni di informazione

1. I Servizi fitosanitari regionali devono dare massima divulgazione in merito a:

a) la conoscenza dei sintomi e della pericolosità del fungo;

b) lo stato fitosanitario del territorio, con particolare riferimento alle delimitazioni operate ai sensi dell'art. 3;

c) le disposizioni di lotta obbligatoria e di profilassi applicabili nelle singole zone ai sensi del presente decreto.

Art. 11.

Sanzioni

1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 17 aprile 1998, recante «Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano» e la relativa circolare applicativa n. 33686 del 18 giugno 1998 sono abrogati.

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 febbraio 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 26
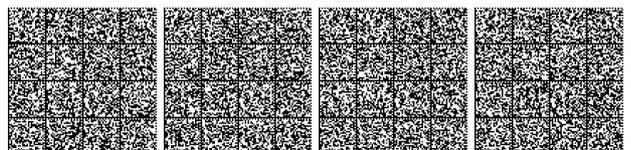
ALLEGATO

MISURE DI EMERGENZA PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DEL CANCRO COLORATO DEL PLATANO

A. Abbattimento dei platani infetti

L'abbattimento dei platani infetti da *Ceratocystis fimbriata* e di quelli adiacenti deve avvenire secondo modalità atte a ridurre i rischi di contagio agli altri platani presenti.
In particolare si devono rispettare le seguenti condizioni:

— effettuare gli abbattimenti in assenza di pioggia e vento, e nei periodi più asciutti dell'anno;

— gli abbattimenti vanno eseguiti a partire dalle piante adiacenti e procedendo verso quelle infette;

— ricoprire il terreno circostante le piante da abbattere con robusti teli di plastica, allo scopo di raccogliere la segatura ed il materiale di risulta: è consentito, in sostituzione,l'utilizzo di un aspiratore in caso di superfici asfaltate o cementate. Inoltre, sempre ai fini di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura, è opportuno che la stessa venga bagnata, con disinfettanti o con sostanze attive autorizzate;

— evitare comunque la dispersione di segatura, effettuando il minor numero possibile di tagli, in particolar modo nelle parti infette delle piante; ove possibile, utilizzare motoseghe attrezzate per il recupero di segatura;

— dopo il taglio delle piante infette e di quelle adiacenti procedere all'estirpazione delle ceppaie e delle radici fin dove possibile e alla successiva disinfezione delle buche. Qualora l'estirpazione delle ceppaie sia impossibile, il ceppo e le radici vanno devitalizzati e tagliati almeno 20 cm sotto il livello del suolo procedendo poi alla disinfezione delle buche. Se anche tale operazione sia oggettivamente impraticabile il ceppo e le radici affioranti vanno tagliate al livello del suolo devitalizzandoli su indicazione del Servizio Fitosanitario Regionale;

— al termine delle operazioni, tutta la zona interessata dagli abbattimenti e gli attrezzi usati per l'esecuzione dei tagli devono essere disinfettati con idonea soluzione.

B. Trasporto del legname infetto

Qualora i residui degli abbattimenti non vengano distrutti sul posto, il trasporto del legname e degli altri residui dovrà avvenire nel più breve tempo possibile dal taglio delle piante con l'utilizzo di teloni a copertura del carico ad evitare la disseminazione del patogeno durante il trasporto.

Lo spostamento del legname è autorizzato dal Servizio Fitosanitario Regionale ai sensi della normativa vigente.

C. Smaltimento del legname infetto

I proprietari delle piante devono comunicare al Servizio Fitosanitario la modalità di smaltimento del legname, che deve essere scelta fra le seguenti:

— distruzione tramite il fuoco sul luogo dell'abbattimento od in area appositamente individuata nei pressi, ma adeguatamente lontana da altri platani;

— incenerimento mediante combustione in impianti quali inceneritori dei rifiuti o centrali termiche (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);

— conferimento ad una industria per la trasformazione in carta/cartone, pannelli truciolati tranciati o sfogliati dopo trattamento termico (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);

— smaltimento in discarica assicurandone l'immediata copertura (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);

— essiccazione del legname al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al disotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura, comprovata dal marchio "*Kiln Dried*"- o "KD"- o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale).

D. Potature dei platani

Gli interventi di potatura vanno eseguiti in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante evitando, ove possibile, tagli orizzontali e capitozzature.
E' consigliata la disinfezione delle superfici di taglio con soluzioni disinfettanti o la loro copertura con mastici.
Gli attrezzi usati per la esecuzione dei tagli devono essere disinfettati con idonea soluzione nel passaggio da una pianta ad un'altra.

E. Recisioni radicali

Le operazioni di scavo in prossimità dei platani devono limitare il più possibile le ferite dell'apparato radicale effettuando gli scavi a congrua distanza dal colletto.
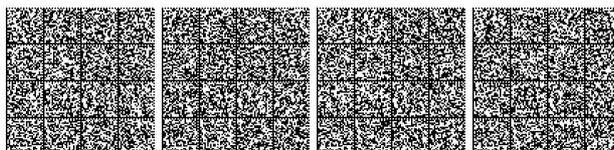
E' consigliata la disinfezione delle superfici di taglio con soluzioni disinfettanti o la loro copertura con mastici.
Gli attrezzi usati per la esecuzione dei tagli devono essere disinfettati con idonea soluzione nel passaggio da una pianta ad un'altra.

F. Detenzione di piante infette

Il Servizio fitosanitario centrale può autorizzare, ai sensi della Direttiva 2008/61/CE, per fini di ricerca scientifica e varietale, sentito il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio e secondo le modalità stabilite dal Titolo X del D.lgs. 214/2005, l'importazione, la movimentazione e la detenzione di piante infette da *Ceratocystis fimbriata* per prove o scopi scientifici, nonché lavori di selezione varietale.

G. Disposizioni finali dell'Allegato

I Servizi Fitosanitari Regionali possono ulteriormente dettagliare le norme previste nel presente Allegato al fine di adattarle alle situazioni specifiche del proprio territorio e di fornire validi suggerimenti agli operatori, anche per definire le modalità operative di reimpianto.

12A05079

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 febbraio 2012.

Scioglimento della «A.G. Service - società cooperativa», in Anzio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l' art. 2545-*septiesdecies* codice civile;
Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art.198 R.D. 16 marzo 1942 n.267;
Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 12 gennaio 2011, effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;
Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;
Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;
Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «A.G. Service - Società Cooperativa» con sede in Anzio (Roma), costituita in data 21 febbraio 2003, C.F. 07433401002, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'Avv. Christian Caruso, nato a Roma il 18 giugno 1975, residente in Via Feronia n. 148, Roma - 00157, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A04857

DECRETO 26 marzo 2012.

Scioglimento della «CE.CO.PR.EDIL Centro Cooperativo Promozione Edilizia a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art.198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 29 dicembre 2010, effettuate dall'Unione Nazionale Cooperative e Mutue e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «CE.CO.PR.EDIL Centro cooperativo promozione edilizia a r.l.» con sede in Roma, costituita in data 28.11.1980, n. REA RM-469831, C.F. 03912710583, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e la Rag. Tatiana Valeri, nata a Roma il 05.03.1979 e residente in Roma, Via Montona n.18 ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A04858

DECRETO 26 marzo 2012.

Scioglimento della «Fraschetteria Fori Porta Società Cooperativa a r.l.», in Ariccia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art.198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 24 settembre 2011 effettuate dal revisore incaricato dall'Unione Italiana Cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Fraschetteria Fori Porta Società Cooperativa a r.l.» con sede in Ariccia (Roma), costituita in data 29.01.03 n. REA RM-1028525, C.F. 07386331008, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'Avv. Giuseppina Gasparri nata a Roma il 17 aprile 1958, con studio in Roma, Via della Grande Muraglia n.214 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M.23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A04860

DECRETO 29 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Khalid Zolati, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Khalid Zolati, cittadino marocchino, diretta ad ottenere il riconoscimento del certificato di qualifica professionale - opzione: acconciatura - rilasciato dal centro di qualifica professionale di acconciatura di Ain Chok (Marocco) della durata di 3 anni, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dal richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Khalid Zolati, cittadino marocchino, nato a Ain Goumara (Marocco) in data 1° gennaio 1976, è riconosciuto il titolo di qualifica di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 marzo 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A04765

DECRETO 30 marzo 2012.

Proroga della gestione commissariale fino al 30 giugno 2012 della società cooperativa «Le Signorie», in Civitella in Val di Chiana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2202, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2005 con il quale la Società Cooperativa «LE Signorie» con sede in Civitella in Val di Chiana (Arezzo) è stata posta in gestione commissariale con nomina di Commissario Governativo nella persona del Rag. Vincenzo Vitale;
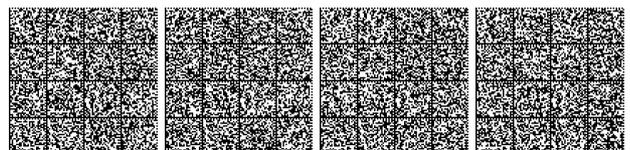
Visti i Decreti Ministeriali del 20 marzo 2006, 4 luglio 2007, 12 settembre 2007, e i Decreti Direttoriali rispettivamente emanati in data 12 gennaio 2009, 24 giugno 2009, 16 novembre 2009 nonché la disposizione direttoriale n. 0025104 del 9 aprile 2010 con cui è stata prorogata la gestione commissariale;

Visto il D.D. 6 luglio 2010 n. 40/SGC/2010 con il quale la gestione commissariale è stata prorogata fino al 31 dicembre 2010 ed il Dott. Giacomo Vivoli è stato nominato commissario governativo in sostituzione del Rag. Vincenzo Vitale;

Considerate le dimissioni presentate dal Dott. Vivoli con nota pervenuta in data 26 ottobre 2010, prot. n. 150530;

Vista la nota pervenuta in data 25 novembre 2010, prot. n. 174647, con la quale il Dott. Vivoli ha relazionato sull'attività svolta e sulla situazione del sodalizio e con la quale ha confermato le dimissioni dall'incarico;

Considerato che in base al parere espresso da parte del Comitato Centrale per le Cooperative nella riunione del 27 aprile 2010, si rendeva necessaria una proroga della gestione commissariale al fine del risanamento dell'ente;

Tenuto conto che, in base agli indirizzi emersi nell'incontro svoltosi tra le parti presso gli Uffici del Gabinetto di questo Ministero in data 22 novembre 2010, nonché in considerazione di quanto comunicato con nota n. 20890 del 10 dicembre 2010 dal Comune di Civitella in Val di Chiana, ente rappresentativo di specifici interessi pubblici, la gestione commissariale è stata ulteriormente prorogata fino al 30 aprile 2011 con decreto dirigenziale del 29 dicembre 2010 n. 108/SGC/2010, con contestuale nomina a commissario governativo del Rag. Vincenzo Vitale in sostituzione del dott. Giacomo Vivoli, dimissionario per il relativo periodo.

Tenuto conto che, per dare impulso all'iniziativa, con Decreto Direttoriale del 3 ottobre 2011 n. 18/SGC/2011 è stato nominato Commissario governativo il dr. Alberto Briccolani.

Considerato che l'Autorità di vigilanza, data la complessità dei risvolti sociali della gestione in argomento, ha con il citato decreto direttoriale anche istituito la figura del Vice Commissario nominando in tale veste il rag. Vincenzo Vitale.

Tenuto conto che il Comune di Civitella Val di Chiana è promissario acquirente di alcune unità immobiliari e pertanto, oltre gli interessi pubblicistici che sottostanno alla procedura di gestione commissariale, nel caso di specie esistono interessi di natura pubblica di cui è portatore lo stesso Comune di Civitella in Val di Chiana.

Vista la relazione datata 12 marzo 2012 nonché la successiva nota del 29 marzo 2012 con la quale il Commissario Governativo chiede un'ulteriore proroga del mandato per le motivazioni in esse meglio specificate, cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Vista, altresì, la formale richiesta di affiancamento formulata dal Commissario governativo con nota del 29 marzo 2012 si ritiene opportuno continuare ad avvalersi della facoltà concessa dall'articolo 2545-*sexiesdecies* c.c.. sopracitato, prorogando anche la figura del Vice Commissario.

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa «Le Signorie» con sede in Civitella in Val di Chiana (Arezzo) prosegue la gestione commissariale fino al 30 giugno 2012.

Art. 2.

Al Commissario Governativo Dott. Alberto Briccolani, già nominato con precedente decreto direttoriale del 3 ottobre 2011 n. 18/SGC/2011, nonché al Rag. Vincenzo Vitale, nominato con medesimo decreto Vice Commissario, sono prorogati i medesimi poteri attribuiti con il citato provvedimento sino al 30 giugno 2012.

Art. 3.

Il Commissario governativo dovrà provvedere, ove percorribile, alla regolarizzazione dell'Ente nei termini di legge, sia sotto il profilo della rispondenza del numero dei soci con le unità dell'intervento edilizio in atto, nonché al risanamento del sodalizio stesso dal punto di vista economico e finanziario. Il Vice Commissario dovrà collaborare con il Commissario governativo e lo sostituirà in caso di suo impedimento nei termini e direttive da questo ultimo indicate.

Art. 4.

I compensi spettanti al Commissario Governativo ed al Vice Commissario saranno determinati in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A04859

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 dicembre 2011.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E. (CUP D51B02000050001). Ulteriori finanziamenti (9ª tranche e incremento capitale mutuato). (Deliberazione n. 87/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, concernente «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia»;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, ha - tra l'altro - recato modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i. e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto l'art. 46 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», che all'art. 32 istituisce il «Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali», con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, le cui risorse sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» (pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* 284/2011 supplemento ordinario n. 251) che all'art. 47, comma 1, modifica il citato art. 32, comma 1 del decreto-legge n. 98/2011, ampliando la denominazione del Fondo ivi previsto in «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo alle opere di interesse strategico»;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include il «Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.» per un costo complessivo di 4.131,6 milioni di euro;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Viste le delibere 29 novembre 2002, n. 109 (*Gazzetta Ufficiale* n. 58/2003), 29 settembre 2003, n. 72 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282/2003), 29 settembre 2004, n. 40 (*Gazzetta Ufficiale* n. 21/2005), 20 dicembre 2004, n. 75 (*Gazzetta Ufficiale* 92/2005), 29 marzo 2006, n. 74 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196/2006), 3 agosto 2007, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26/2008 supplemento ordinario), 31 gennaio 2008, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 176/2008), 18 dicembre 2008, n. 115 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120/2009), 18 novembre 2010 n. 87 (*Gazzetta Ufficiale* n. 212/2011), e 5 maggio 2011, n. 5, con le quali questo Comitato ha assunto determinazioni in ordine al «Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.», assegnando contributi all'opera;

Considerato che l'intervento di cui sopra è ricompreso nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Veneto, sottoscritta il 24 ottobre 2003;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

Vista la nota del 1° dicembre 2011, n. 43809 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria relativa alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo dell'incremento del capitale mutuato a valere sui limiti di impegno di cui alle delibere CIPE n. 40/2004 e n. 75/2004, per un importo massimo di 36,7 milioni di euro, e di assegnazione della 9ª tranche di finanziamenti al «sistema MO.S.E.», pari a 600 milioni di euro a valere sui fondi di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 98/2011, come modificato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Visto in particolare il contenuto della citata relazione e dei relativi allegati, da cui si evince quali opere è necessario finanziare in ragione dello stato di avanzamento dei lavori delle opere idrauliche alle bocche di porto e dei cassoni di alloggiamento delle paratoie; le forniture per le opere meccaniche ed elettromeccaniche e le attività strettamente connesse; gli interventi di compensazione e di riqualificazione ambientale, a cui era stata data priorità di finanziamento nell'ambito delle assegnazioni di fondi già concesse dal CIPE a seguito degli accordi raggiunti dal Governo italiano con la Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione avviata da quest'ultima;

Considerato che i predetti interventi di carattere «ambientale» fanno infatti parte del «Piano delle misure integrative di compensazione, conservazione e riqualificazione» predisposto dal Magistrato alle acque di Venezia, di concerto con la regione Veneto e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base del quale la Commissione europea ha archiviato la citata procedura di messa in mora in data 14 aprile 2009;

Ritenuto opportuno garantire i predetti finanziamenti indicati nella citata relazione istruttoria a favore del «sistema MO.S.E.», al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, infrastrutture e trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

della documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero proponente e in particolare:

che il costo totale per la realizzazione del «sistema MO.S.E.» è stato quantificato in 4.271,6 milioni di euro con la delibera n. 115/2008 di questo Comitato;

che gli stanziamenti pubblici a favore dell'opera sono pari a complessivi 3.622,1 milioni di euro, con un fabbisogno residuo di 650 milioni di euro (*cfr*: tabella delle assegnazioni);

(milioni di euro)

Fonti finanziarie	Assegnato	Trasferito
Fondi ex legge n. 798/1984	108,694	108,694
Delibere CIPE n. 109 del 29 novembre 2002, n. 63 del 25 luglio 2003 e n. 72 del 29 settembre 2003 ("legge obiettivo")	494,976	494,976
Delibere CIPE n. 40 del 29 settembre 2004 e n. 75 del 20 dicembre 2004 ("legge obiettivo")	688,998	688,998
Delibera CIPE n. 74 del 29 marzo 2006 ("legge obiettivo")	380,288	380,288
Delibera CIPE n. 70 del 3 agosto 2007	243,170	243,170
Assegnazione fondi D.L. n. 159/2007	170,000	170,000
Delibera CIPE n. 11 del 31 gennaio 2008	400,000	400,000
Delibera CIPE n. 115 del 18 dicembre 2008	800,000	--
Delibera n. 87 del 18 novembre 2010	230,000	--
Delibera n. 5 del 5 maggio 2011 (presso la Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità)	106,000	--
TOTALE	3.622,126	2.486,126

che, essendo state impegnate quasi tutte le risorse finora assegnate alle opere del contratto a prezzo chiuso (3.516 milioni di euro), come evidenziato dall'allegato 12 della relazione istruttoria, allo stato attuale non risulta possibile proseguire le attività relative agli interventi residui al fine di rispettare il cronoprogramma;

che, anche in considerazione della necessità di non interrompere l'avanzamento lavori delle opere idrauliche alle bocche di porto e dei cassoni di alloggiamento delle paratoie nonché di assicurare, tramite procedura concorsuale, le forniture per le opere meccaniche ed elettromeccaniche e le attività strettamente connesse, è opportuno procedere all'autorizzazione dell'utilizzo dell'incremento del capitale mutuato a valere sui limiti di impegno di cui alle delibere CIPE n. 40/2004 e n. 75/2004, per un importo massimo di 36,7 milioni di euro, e all'assegnazione della 9ª tranche di finanziamenti al «sistema MO.S.E.», pari a 600 milioni di euro;

che il predetto importo di 36,7 milioni di euro deriva dal beneficio finanziario maturato dal Consorzio a seguito della modifica del piano delle erogazioni rispetto a quelle previste dal contratto quadro di mutuo stipulato nel 2005 e successivamente integrato in data 3 aprile 2008;

che l'ammontare complessivo dei 636,7 milioni di euro è destinato alla prosecuzione delle sole opere ricomprese nel cosiddetto contratto a prezzo chiuso n. 8067/2005 e in particolare realizzazione dei seguenti interventi:

realizzazione opere civili (porti rifugio, spalle, edifici tecnici, conche di navigazione, aree di cantiere);

realizzazione cassoni di soglia e di spalla, recessi di alloggiamento, protezione del fondale, allestimenti e posa in opera;

jackup, paratoie, impianti, opere elettromeccaniche (forniture, posa in opera e collegamenti);

monitoraggi e sorveglianza, morfologia, studi, indagini e interferenze;

Delibera:

1. Per la prosecuzione dei lavori relativi al «sistema MO.S.E.» di cui alla presa d'atto, è autorizzato l'utilizzo dell'incremento del capitale mutuato a valere sui residui limiti di impegno di cui alle delibere CIPE n. 40/2004 e n. 75/2004, per un importo massimo di 36,7 milioni di euro e sono assegnati 600 milioni di euro al Consorzio Venezia Nuova, a valere sui fondi di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 98/2011, come modificato dal decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata del 4 dicembre 2011, secondo la seguente scansione temporale: 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015 e 200 milioni per l'anno 2016.

2. L'efficacia della autorizzazione di cui al punto 1 è subordinata alle verifiche del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della adozione del decreto previsto dall'art. 1, comma 512, della legge n. 296/2006.

3. L'erogazione della quota delle assegnazioni disposte dal Comitato e non ancora trasferite al Consorzio, è subordinata alla stipula dell'atto negoziale di cui al punto 4 della citata delibera CIPE n. 5/2011, relativo alla regolarizzazione contrattuale degli impegni finanziari previsti nel «Piano delle misure integrative di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale» richieste dalla Commissione europea, nel limite massimo di 199,367 milioni di euro.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continuerà a garantire un adeguato meccanismo di monitoraggio e a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003.

Roma, 6 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 114

12A05078

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

CIRCOLARE 14 febbraio 2012, n. **5**.

Patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e, a decorrere dal 2013, per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti (articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183).

Alle province;

Ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

Agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno;

Alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Segretariato generale - Sezione autonomie locali;

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale;

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali;

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

Al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

Al Gabinetto del Ministro;

All'Ufficio legislativo-economia;

All'Ufficio legislativo-finanze;

All'ISTAT;

All'U.P.I.;

All'A.N.C.I.;

Alle Ragionerie territoriali dello Stato

Al CINSEDO.

PREMESSA.

Gli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) disciplinano il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 volto ad assicurare il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e conformemente agli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria.

Per il triennio 2012-2014, il concorso alla manovra di finanza pubblica degli enti locali è individuato dal comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (1), e dal comma 5, dell'art. 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (2), così come modificato dal comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (3), che anticipa all'anno 2012 le misure previste, per il 2013 e il 2014, dalle disposizioni di cui alle lettere *c)* e *d)* del citato comma 5, dell'art. 20 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Tali misure hanno disposto un ulteriore concorso alla manovra di finanza pubblica in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a:

a) 700 milioni di euro per l'anno 2012 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 per le province;

b) 1.700 milioni di euro per l'anno 2012 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

L'entità complessiva del predetto concorso, pertanto, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, è quantificata, per le province, in 1.200 milioni di euro per l'anno 2012 e in 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 e, per i comuni, nella misura di 4.200 milioni di euro per l'anno 2012 e 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2013.

Il comma 12 dell'art. 1 del richiamato decreto-legge n. 138 del 2011 prevede, inoltre, che l'importo complessivo della manovra sia ridotto, per l'anno 2012, di un importo pari al maggior gettito atteso dall'aumento dell'addizionale IRES per i soggetti operanti nel settore energetico (cosiddetta «Robin Tax»), di cui all'art. 7, commi da 1 a 6, del citato decreto-legge n. 138 del 2011.

In particolare, il comma 12, in prima istanza, prevedeva che la ripartizione fra gli enti territoriali fosse operata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata. Successivamente, l'art. 30, comma 1, della legge di stabilità 2012, ha eliminato la previsione del ricorso al decreto ed ha disposto che la riduzione sia attribuita alle province nella misura di 150 milioni di euro ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nella misura di 520 milioni di euro.

(1) Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(2) Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

(3) Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Infine, il comma 3 dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dal comma 2, dell'art. 30 del richiamato decreto-legge n. 183 del 2011, ha previsto, per l'anno 2012, un'ulteriore riduzione del contributo alla manovra, pari a 20 milioni di euro per le province e 65 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

La novità più significativa delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno del 2012 è rappresentata dall'introduzione di un meccanismo di riparto dell'ammontare del concorso agli obiettivi di finanza pubblica tra i singoli enti basato su criteri di virtuosità. In particolare, il comma 2 dell'art. 20 (4) del citato decreto-legge n. 98 del 2011, ha disposto che gli obiettivi del patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2012, siano attribuiti ai singoli enti locali in base alla virtuosità misurata operando una valutazione ponderata dei seguenti quattro parametri: 1) rispetto del patto di stabilità interno; 2) autonomia finanziaria; 3) equilibrio di parte corrente; 4) rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente.

Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione del patto di stabilità interno, è prevista l'estensione dei vincoli del patto ad una platea più ampia di enti. A partire dal 2013, infatti, saranno assoggettati alle nuove regole del patto, oltre alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti nonché le aziende speciali e le istituzioni (art. 114, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) (5). Inoltre, a decorrere dal 2014, saranno assoggettate alle regole del patto di stabilità interno le unioni di comuni formate dagli enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (in applicazione del comma 1 dell'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138).

Infine, in applicazione dell'art. 4, comma 14, del decreto-legge n. 138 del 2011, sono assoggettate al patto anche le società cosiddette «in house» affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali. Le regole di assoggettamento saranno individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata.

Con riferimento alle esclusioni di voci di entrata e di spesa dal saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, si fa presente che, per rispondere a specifiche esigenze, sono state introdotte ulteriori deroghe ai vincoli del patto che, pertanto, si aggiungono a quelle già previste per il patto 2011.

(4) Il comma 2, dell'art. 20 del decreto-legge n. 98 del 2011 è stato inizialmente modificato dal comma 9, lettera a), dell'art. 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, che ha anticipato la decorrenza dell'applicazione dei parametri di virtuosità dall'anno 2013 all'anno 2012. Successivamente, il comma 3, dell'art. 30, della legge n. 183 del 2011, nel modificare ulteriormente il richiamato comma 2 dell'art. 20, ha posticipato al 2013 alcuni parametri di virtuosità e ha, altresì, soppresso il comma 2-ter del citato art. 20 che prevedeva un coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni con riguardo ai parametri di virtuosità.

(5) Il comma 5-bis dell'art. 114 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è stato aggiunto dalla lettera a), comma 2, dell'art. 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.
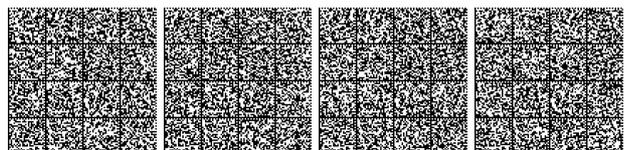
Infine, sono confermate, per il 2012, le disposizioni in materia di «patto regionalizzato verticale ed orizzontale» grazie alle quali le province e i comuni soggetti al patto possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione e dagli altri enti locali. A partire dall'anno 2013, inoltre, è prevista l'introduzione del cosiddetto «patto regionale integrato», in base al quale le regioni possono concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi e degli obiettivi degli enti locali del proprio territorio.

A. ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO.

Come anticipato nella premessa, per l'anno 2012 sono assoggettati al patto di stabilità interno le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. A decorrere dall'anno 2013, come disposto dal comma 1, dell'art. 31, della legge n. 183 del 2011 sono soggetti al patto anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

La determinazione della popolazione di riferimento viene effettuata sulla base del criterio previsto dall'art. 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ossia considerando la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento, secondo i dati ISTAT.

Conseguentemente, sono soggetti alle regole del patto 2012 i comuni la cui popolazione, rilevata al 31 dicembre 2010, risulti superiore a 5.000 abitanti e, a partire dal 2013, i comuni la cui popolazione, rilevata al 31 dicembre 2011, risulti superiore a 1.000 abitanti.

A decorrere dal 2014, il comma 5 dell'art. 16 del decreto-legge n. 138 del 2011 prevede, altresì, l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno delle sole unioni di comuni formate dagli enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del richiamato decreto-legge n. 138 del 2011.

In particolare, tale comma dispone che i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti devono esercitare in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni. Il successivo comma 2 dispone, inoltre, che a tale unione hanno facoltà di aderire anche i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti al fine di esercitare in forma associata tutte le funzioni fondamentali loro spettanti e i servizi ad esse inerenti.

Gli enti locali che, a partire dal 2012, sono soggetti per la prima volta al patto di stabilità interno e, quindi, alla comunicazione degli obiettivi, al monitoraggio semestrale e alla certificazione, devono accreditarsi al sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno al nuovo indirizzo web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», richiedendo una utenza caratterizzata da un codice identificativo (User ID ovvero il nome utente) e da una password. Per ulteriori dettagli sulle modalità di accreditamento si veda l'allegato ACCESSO WEB/12 alla presente circolare. Per gli altri enti locali già accreditati non sono previsti nuovi adempimenti, salvo la comunicazione di eventuali aggiornamenti (richieste di cancellazioni o di nuove attivazioni) delle proprie utenze.

Si segnala che la password scade dopo novanta giorni dall'ultimo accesso nel sito del patto di stabilità interno. Pertanto, se entro novanta giorni l'utente non avvia la procedura digitando le proprie User ID e password, quest'ultima scade per una protezione del sistema.

A.1. *Enti di nuova istituzione.*

Il comma 23 dell'art. 31 della legge di stabilità 2012 stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l'ente è stato istituito nel 2009, sarà soggetto alle regole del patto di stabilità interno a decorrere dall'anno 2012.

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'anno successivo a quello dell'istituzione. Quindi, l'ente istituito nel 2009 assumerà come base di riferimento le spese correnti registrate nell'anno 2010.

Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

A.2. *Enti commissariati ai sensi dell'art. 143 del TUEL.*

Come per l'anno precedente, le regole del patto di stabilità interno per gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, ai sensi dell'art. 143 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), si applicano a partire dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali (comma 24, art. 31, della legge n. 183 del 2011).

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, anche tali enti assumono, come base di riferimento, la spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008.

Si segnala che la mancata comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato, tramite il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno al nuovo indirizzo web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», della situazione di commissariamento ai sensi del summenzionato art. 143 del TUEL determina, per l'ente inadempiente, l'assoggettamento alle regole del patto.

A.3. *Roma capitale.*

Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è stabilita una procedura particolare per la determinazione delle modalità di partecipazione al patto di stabilità interno del comune di Roma in quanto capitale della Repubblica.

In particolare, il comma 22 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 prevede che il comune di Roma concordi con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

B. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER IL TRIENNIO 2012-2014.

B.1. *Indicazioni generali.*

Come indicato nella premessa, l'ammontare del concorso alla manovra degli enti locali per il triennio 2012-2014 è stato quantificato dal decreto-legge n. 78 del 2010 e, successivamente, dai richiamati decreti legge n. 98 del 2011 e n. 138 del 2011.

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell'art. 31 della legge di stabilità 2012 ripropone, quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti).

I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati di conto consuntivo.

Si ribadisce che tra le operazioni finali non sono da considerare né l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione né il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nell'ambito del saldo del patto di stabilità interno, non rileva ai fini del patto in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati negli esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento.

Ai fini del concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto, il saldo finanziario obiettivo, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media registrata nel periodo 2006-2008, rilevata in termini di impegni, così come desunta dai certificati di conto consuntivo per una percentuale fissata per i predetti anni dal comma 2 del richiamato art. 31 della legge di stabilità 2012.

Le percentuali sono le seguenti:

per le province, per l'anno 2012, pari a 16,5% e, per gli anni 2013 e successivi, pari a 19,7%;

per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, pari a 15,6%, per l'anno 2012 e, per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, pari a 15,4% per gli anni 2013 e successivi.

Ogni ente dovrà conseguire, quindi, un saldo, calcolato in termini di competenza mista, non inferiore al valore così determinato, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali operata ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 (art. 31, comma 4), complessivamente pari, a decorrere dall'anno 2012, a 500 milioni di euro per le province e a 2.500 milioni di euro per i comuni.

Le percentuali sopra riportate si applicano nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 2 dell'art. 20 del decreto-legge n. 98 del 2011, concernente il riparto degli enti locali in due classi al fine di individuare gli enti virtuosi.

A partire dall'anno 2012, infatti, ai sensi del comma 5 dell'art. 31, gli enti che, sulla base dei summenzionati parametri di virtuosità, risultano collocati nella classe degli enti virtuosi, conseguono l'obiettivo realizzando un saldo espresso in termini di competenza mista pari a zero, ovvero pari ad un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione della cosiddetta «clausola di salvaguardia» di cui al successivo comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011. Le province ed i comuni risultanti non virtuosi, invece, dovranno applicare le nuove percentuali determinate dal decreto di cui al comma 2 del citato art. 20 del decreto-legge n. 98 del 2011 (art. 31, comma 6); percentuali che, comunque, non potranno essere superiori dello 0,4 rispetto alle percentuali originarie di cui al comma 2 del richiamato art. 31 della legge n. 183 del 2011. Più precisamente i valori massimi che le percentuali potranno assumere sono i seguenti:

per le province, 16,9% per l'anno 2012, e 20,1% per gli anni 2013 e successivi;

per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, 16,0% per l'anno 2012 e, per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, 15,8% per gli anni 2013 e successivi.

Per supportare gli enti locali nell'individuazione dell'obiettivo programmatico in base alle nuove disposizioni del patto di stabilità interno 2012-2014, la Ragioneria generale dello Stato, nelle more dell'emanazione del relativo decreto del Ministero dell'economia e finanze, ha predisposto, sul sito web dedicato al patto di stabilità interno «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», un modello di calcolo degli obiettivi programmatici in formato Excel, in cui è indicata la procedura da seguire per l'individuazione dei saldi obiettivo 2012-2014. Le amministrazioni interessate potranno, quindi, come per gli anni scorsi, calcolare il proprio obiettivo, inserendo nelle caselle attive (non colorate) i dati richiesti dal citato modello di calcolo. La procedura per la determinazione dei saldi obiettivi per il triennio 2012-2014 è costituita da quattro fasi, di seguito elencate e schematizzate negli allegati OB/12/P e OB/12/C relativi, rispettivamente, alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

B.2. *Metodo di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole.*

Fase 1: determinazione del saldo obiettivo come percentuale data della spesa media.

Il comma 2, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 31 della legge di stabilità 2012 prevede che, per gli anni 2012, 2013 e successivi, gli enti soggetti al patto di stabilità interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente
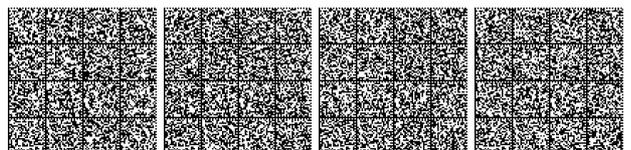
registrata nel triennio 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali summenzionate e schematicamente riportate nella tabella sottostante:

	Anno 2012	Anno 2013 e seguenti
Province	16,5%	19,7%
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	15,6%	15,4%

Come per l'anno scorso, nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e (c) dei richiamati allegati, è inserito l'importo degli impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2006, 2007 e 2008.

Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l'applicazione, automaticamente, determinerà i saldi obiettivi «provvisori» per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, effettuando il calcolo del valore medio della spesa corrente e applicando a quest'ultimo le percentuali di cui sopra.

Si ribadisce che, ai fini della determinazione dell'obiettivo per l'anno 2012 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione (ad esempio, dalle spese sostenute dall'ente capofila non è esclusa la quota di spesa gestita per conto degli altri enti locali, etc.). Inoltre, poiché le percentuali indicate sono tali da garantire il concorso alla manovra degli enti locali per il triennio 2012-2014 nella misura quantificata dai decreti-legge n. 78 del 2010, n. 98 del 2011 e n. 138 del 2011, al fine di salvaguardare i saldi obiettivo di finanza pubblica, non possono essere prese in considerazione richieste di rettifica di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio di anni passati (2006, 2007, 2008) e, quindi, anche nei relativi certificati di conto consuntivo, che abbiano effetti sul calcolo del saldo obiettivo. È, altresì, da escludere la possibilità di modificare i dati riportati nei certificati di bilancio già presentati che devono restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di bilancio.

Fase 2: determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti.

Il successivo comma 4 dell'art. 31 dispone che il valore annuale, determinato secondo la procedura descritta nella fase 1, è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il calcolo dell'obiettivo, sterilizzato dagli effetti della riduzione dei trasferimenti, è effettuato automaticamente dalla procedura e visualizzato nelle celle (p), (q) e (r). Si ottiene così il saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti.

In proposito, occorre segnalare che il citato comma 2 prevede che le riduzioni dei trasferimenti per le province ed i comuni siano ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno.

Per l'anno 2011 la riduzione dei trasferimenti è stata attuata con il decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010, mentre per il 2012, non è ancora noto l'ammontare della riduzione che sarà operata per ciascun ente a valere sulla manovra di riduzione complessiva prevista, essendo in corso di definizione il decreto del Ministro, al quale, pertanto, si rinvia.

Fase 3: determinazione del saldo obiettivo in base alla «virtuosità».

Gli obiettivi definiti con le fasi 1 e 2 sono validi sino alla data di emanazione del più volte richiamato decreto interministeriale, di cui al comma 2 dell'art. 20 del decreto-legge n. 98 del 2011, in base al quale saranno annualmente individuati gli enti «virtuosi» e gli enti non «virtuosi».

In particolare, gli enti locali sono ripartiti in due classi di virtuosità sulla base dei predetti 4 parametri. Ai sensi del comma 5 dell'art. 31 della legge di stabilità 2012, agli enti locali che risultano collocati nella classe dei virtuosi è attribuito, per l'anno 2012, un saldo obiettivo, espresso in termini di competenza mista, pari a zero, ovvero pari ad un valore compatibile con gli spazi finanziari connessi all'applicazione della cosiddetta «clausola di salvaguardia».

I maggiori spazi finanziari concessi agli enti virtuosi sono compensati dal maggior concorso richiesto agli enti non virtuosi. Per evitare che a questi ultimi siano attribuiti obiettivi di difficile realizzazione, il comma 6 dell'art. 31 introduce una clausola di salvaguardia in base alla quale il contributo aggiuntivo richiesto agli enti locali non virtuosi non può essere superiore allo 0,4% della spesa media registrata nel triennio 2006-2008.

Pertanto, gli enti virtuosi potranno avere un saldo obiettivo pari a zero solo qualora la clausola di cui al comma 6 consenta il reperimento di adeguati spazi finanziari compensativi; in caso contrario, agli stessi enti sarà attribuito un obiettivo maggiore di zero, comunque inferiore a quello ottenuto applicando le percentuali di cui al comma 2 dell'art. 31, commisurato agli spazi finanziari derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia. La definizione dei richiamati parametri di virtuosità, nonché il riparto degli enti nelle due classi di virtuosità e i criteri adottati verranno individuati, ai sensi del citato comma 2 dell'art. 20 del decreto-legge n. 98 del 2011, con decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata. Tale decreto ripartisce gli enti nelle summenzionate classi di virtuosità per il solo anno di riferimento e non per tutto il triennio 2012-2014. Pertanto, relativamente agli anni 2013 e 2014, si ritiene opportuno, in via prudenziale, che tutti gli enti assumano l'obiettivo individuato per gli enti non virtuosi e che l'eventuale riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi sia operata solo successivamente all'emanazione del citato decreto annuale.

Sono state, quindi, previste due sottofasi. Con la prima, la fase 3-A, sono individuati gli obiettivi da attribuire nel triennio 2012-2014 agli enti locali non virtuosi. Con la successiva fase 3-B, relativa agli enti locali virtuosi, viene rideterminato l'obiettivo 2012, mentre quelli del biennio successivo sono posti pari a quello degli enti non virtuosi.

Per l'anno 2012, come disposto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 31, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, il concorso di ciascun ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica è determinato individuando l'obiettivo di ciascun ente in base alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008, secondo le modalità indicate alle fasi 1 e 2. Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla circostanza che tale obiettivo risulterà inferiore a quello che sarà successivamente attribuito agli enti locali che risulteranno, sulla base del più volte citato decreto, non virtuosi. Ciò premesso, si suggerisce che, ai fini della redazione del bilancio di previsione (che ai sensi del comma 18 dell'art. 31 deve essere approvato garantendo il rispetto delle regole che disciplinano il patto) sia considerato, in via prudenziale, come obiettivo del patto, il saldo programmatico previsto per gli enti non virtuosi e cioè calcolato applicando le percentuali di cui al comma 6 del citato art. 31. Ovviamente, una volta emanato il decreto sulla virtuosità sarà operata la riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi e l'eventuale rideterminazione delle percentuali, di cui al citato comma 2 dell'art. 31, per gli enti non virtuosi.

Fase 4: determinazione del saldo obiettivo 2012 rideterminato (patto regionalizzato).

L'obiettivo individuato con le prime tre fasi è definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti al Patto regionalizzato. Come anticipato nella premessa, il comma 17 dell'art. 32 della legge di stabilità 2012 ripropone, per l'anno 2012, le disposizioni in materia di «Patto regionalizzato verticale ed orizzontale» di cui ai commi da 138 a 143 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, trattate, nel dettaglio, al successivo paragrafo F.

Il saldo obiettivo 2012 da considerare sarà, dunque, quello risultante dalla somma fra il saldo obiettivo calcolato in base alle prime tre fasi e la variazione dell'obiettivo determinata in base al Patto regionalizzato «verticale» e/o «orizzontale». L'applicazione calcolerà automaticamente il valore obiettivo per il 2012, rideterminato in virtù del citato Patto regionalizzato, sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, inerenti alle variazioni dell'obiettivo definite ai sensi dei commi 138 e 141 (cella (an)) dell'allegato OB/12/P, per le province, e dell'allegato OB/12/C, per i comuni). Il saldo obiettivo finale 2012, così rideterminato, verrà indicato nella cella (aq) dell'allegato OB/12/P, per le province, e dell'allegato OB/12/C, per i comuni.

B.3. *Comunicazione dell'obiettivo.*

Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno e, a decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 con le modalità ed i prospetti definiti dal decreto di cui al comma 19 del richiamato art. 31. La mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nella *Gazzetta Ufficiale* costituisce inadempimento al patto di stabilità interno (ultimo periodo del comma 19).

Si rappresenta che, terminato l'anno di riferimento, non è più consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2012, quindi, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate, esclusivamente tramite il sistema web, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Ne consegue, tra l'altro che, terminato l'anno di riferimento, l'obiettivo non potrà più essere comunicato.

L'obiettivo è comunicato utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno al nuovo indirizzo «http://pattostabilitainterno.tesoro.it».

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, provvede all'aggiornamento degli allegati al citato decreto a seguito di nuove disposizioni volte a prevedere esclusioni e/o modifiche del saldo utile per la determinazione dell'obiettivo o modifiche alle regole del patto, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.

B.4. *Riduzione degli obiettivi annuali.*

Anche per il 2012 continua ad operare la disposizione di cui all'art. 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, come sostituito dal comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali, in base ai criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella misura pari agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 2, lettera *a)* dell'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno e a valere sui trasferimenti erariali per gli enti delle regioni Sardegna e Sicilia.

Inoltre, per il solo anno 2012, il comma 2 dell'art. 30 della citata legge n. 183 del 2011 dispone un'ulteriore riduzione, per un importo complessivo di 20 milioni di euro, degli obiettivi degli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. L'importo della riduzione da attribuire a ciascun ente è definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

C. ESCLUSIONI DAL SALDO VALIDO AI FINI DEL RISPETTO DEL PATTO.

I commi da 7 a 16 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 dispongono l'esclusione, dal saldo valido ai fini del patto di stabilità interno, di specifiche tipologie di entrate e di spese, alcune delle quali già previste dalla normativa previgente.

Il successivo comma 17 abroga le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di spese dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste espressamente dalla legge di stabilità 2012.

Pertanto, non sono consentite esclusioni dal patto di stabilità interno di entrate o di spese diverse da quelle previste dai richiamati commi, atteso che ogni esclusione richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire le adeguate risorse compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.

C.1. *Risorse connesse con la dichiarazione di stato d'emergenza.*

Come per gli anni scorsi, il comma 7 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 ripropone l'esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

In particolare, le esclusioni operano distintamente per le entrate e per le spese nel modo di seguito indicato:

1) Entrate. Sono escluse dal saldo finanziario di riferimento, valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, le sole risorse provenienti dal bilancio dello Stato (e non anche da altre fonti) purché registrate successivamente al 31 dicembre 2008. L'esclusione opera anche se le risorse statali sono trasferite per il tramite delle regioni;

2) Spese. Sono esclusi gli impegni di parte corrente e i pagamenti in conto capitale — disposti a valere sulle predette risorse statali — effettuati per l'attuazione di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, purché effettuati a valere su risorse registrate successivamente al 31 dicembre 2008. Al riguardo, si sottolinea che sono escluse dal patto di stabilità interno le sole spese effettuate a valere sui trasferimenti dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di spesa (ad esempio le spese sostenute dal comune a valere su risorse proprie).

L'esclusione delle correlate entrate è stata prevista per compensare gli effetti negativi sugli equilibri di finanza pubblica indotti dall'esclusione delle spese.

L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in più anni e, comunque, nei limiti complessivi delle risorse assegnate e/o incassate.

Si precisa che le spese sono escluse anche successivamente alla revoca dello stato di emergenza, purché nei limiti delle relative entrate accertate (per la parte corrente) o incassate (per la parte capitale) in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'esclusione opera, inoltre, in relazione ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a carico del proprio bilancio. Si impone, quindi, la verifica in ordine alla natura statale delle risorse da escludere, nonché l'effettiva emanazione delle ordinanze.

Al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, di valutare la natura delle spese oggetto di esclusione, si ritiene necessario che l'elenco che gli enti interessati sono tenuti ad inviare entro il mese di gennaio dell'anno successivo, ai sensi del successivo comma 8 dell'art. 31, contenga, oltre all'indicazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte capitale, anche le risorse attribuite dallo Stato, per permettere il riscontro della corrispondenza tra le spese sostenute e le suddette risorse statali.

La presentazione di detto elenco costituisce un obbligo a carico dell'ente beneficiario. Pertanto, la sua omessa o ritardata comunicazione, rappresentando una violazione ad una disposizione di legge, impedisce il perfezionamento dell'*iter* che consente allo stesso ente beneficiario di effettuare tali esclusioni.

Infine, si ritiene opportuno segnalare che l'individuazione delle spese e delle entrate da escludere ricade nella responsabilità degli enti che, pertanto, sono tenuti ad effettuare una attenta valutazione in merito alle opere e alla tipologia di finanziamenti oggetto di esclusione anche avvalendosi dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (punto M della presente circolare).

C.2. *Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento.*

Il comma 9 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 equipara espressamente, ai fini del patto di stabilità interno, gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile — di cui all'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 — agli interventi di cui alla dichiarazione di stato di emergenza vista al precedente punto C.1.

Si rammenta che l'esclusione delle entrate e delle relative spese connesse ai grandi eventi, sebbene effettuate in più anni, è operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, purché registrati successivamente al 31 dicembre 2008. L'equiparazione dei grandi eventi agli interventi per calamità naturali, infatti, comporta che l'esclusione riguarda solo gli interventi effettuati a valere sulle risorse trasferite dal bilancio dello Stato.

Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti riferiti ai grandi eventi oggetto di esclusione, si ribadisce l'opportunità che i chiarimenti in materia vengano indirizzati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (punto M della presente circolare).

C.3. *Risorse provenienti dall'Unione europea.*

Come già previsto dalla normativa previgente con riguardo alle risorse provenienti dall'Unione europea, il comma 10 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 esclude, dal saldo finanziario in termini di competenza mista, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea (intendendo tali quelle che provengono dall'Unione europea per il tramite dello Stato, della regione o della provincia), nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di cofinanziamento a carico dello Stato, della regione, della provincia e del comune.

La *ratio* dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dagli enti locali per realizzare interventi finanziati con fondi U.E. risiede nella necessità di non ritardare l'attuazione di interventi realizzati in compartecipazione con l'Unione europea, tenuto conto che si tratta di importi che vengono poi rimborsati dall'U.E. all'Italia, previa rendicontazione.

Ne consegue, quindi, che non sono escluse dal patto di stabilità interno, ai sensi del citato comma 10, le spese finanziate con risorse provenienti da prestiti accordati dalle Istituzioni comunitarie che, dovendo essere restituite all'U.E., devono essere considerate a tutti gli effetti risorse nazionali. Si ribadisce, comunque, che la valutazione specifica nel merito delle risorse assegnate rimane di competenza dell'ente beneficiario, sulla base degli atti di assegnazione delle risorse stesse e delle relative spese, nonché sulla base delle informazioni fornite dall'ente che assegna le risorse stesse.

Si evidenzia, inoltre, che l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese connesse alla realizzazione di un progetto cofinanziato dall'Unione europea opera nei limiti delle risorse comunitarie effettivamente trasferite in favore dell'ente locale per la sua realizzazione e non riguarda, pertanto, le altre spese comunque sostenute dall'ente per la realizzazione dello stesso progetto e non coperte dai fondi U.E.

L'esclusione delle spese, infine, opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate e purché relativa ad entrate registrate successivamente al 31 dicembre 2008. Qualora l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento o in quello dell'anno successivo, se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre (comma 11, art. 31, legge n. 183 del 2011).

C.4. *Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti C.1, C.2 e C.3.*

Per rendere più agevole l'applicazione del meccanismo di esclusione previsto per calamità naturali, grandi eventi e risorse provenienti dalla U.E., a titolo esemplificativo, si riportano alcune possibili fattispecie:

Risorse di parte corrente:

1) l'ente nel triennio 2009-2011 ha accertato 100; gli impegni a valere sui 100 sono esclusi nei rispettivi anni in cui vengono assunti (2012, 2013, 2014, etc.);

2) l'ente, nell'anno 2012, accerta 100 a fronte di impegni già assunti a valere su altre risorse nel triennio 2009-2011; l'accertamento di 100 è escluso dal saldo 2012 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100;

3) l'ente, nell'anno 2012, accerta 100 a fronte di impegni che saranno assunti negli anni 2013, 2014; l'accertamento di 100 è escluso dal saldo 2012 mentre gli impegni saranno esclusi dai saldi del 2013, 2014.

Risorse in conto capitale:

1) l'ente nel triennio 2009-2011 ha incassato 100; le spese a valere sui 100 sono escluse negli anni in cui vengono effettuati i rispettivi pagamenti (2012, 2013, 2014, etc.);

2) l'ente, nell'anno 2012, incassa 100 a fronte di spese già effettuate a valere su altre risorse nel triennio 2009-2011; l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2012 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100;

3) l'ente, nell'anno 2012, incassa 100 a fronte di spese che saranno effettuate negli anni 2013, 2014; l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2012 mentre i correlati pagamenti saranno esclusi dai saldi del 2013 e 2014.

Si ribadisce, infine, che le deroghe di cui ai precedenti tre paragrafi non considerano le entrate relative ad anni precedenti al 2009. Pertanto, sono escluse solo le spese, annuali o pluriennali, relative ad entrate registrate successivamente al 31 dicembre 2008.

C.5. *Risorse connesse al Piano generale di censimento.*

Il comma 12 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 prevede l'esclusione, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del patto, delle risorse trasferite dall'ISTAT e delle spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT a favore degli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie. Le spese sostenute dagli enti per il censimento, ed interamente rimborsate dall'ISTAT, vanno considerate in entrata come un trasferimento e quindi codificate con il codice SIOPE 2599 «Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico».

Per quanto concerne le spese, le medesime vanno codificate secondo la loro collocazione in bilancio che tiene conto ovviamente della loro natura.
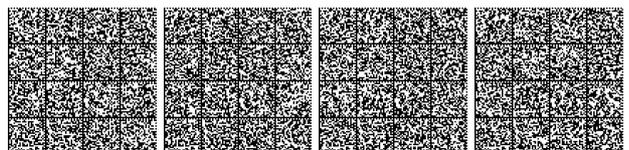
Trattandosi, pertanto, di spese strettamente connesse e finalizzate alle operazioni di censimento, si segnala che tali non possono ritenersi le spese in conto capitale finalizzate ad investimenti o ad acquisti di beni durevoli la cui pluriennale utilità va oltre il periodo di realizzazione ed esecuzione degli stessi censimenti.

Le disposizioni contenute nel citato comma 12 si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera *a)*, del citato art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

C.6. *Altre esclusioni.*

a) Risorse connesse ai comuni dissestati della provincia de L'Aquila.

Per i comuni dissestati della provincia de L'Aquila è confermata la possibilità di escludere dal saldo del patto di stabilità interno del 2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti. La deroga è concessa fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro.

Alla ripartizione del beneficio tra gli enti si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre 2012, sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale (comma 13, art. 31, legge n. 183 del 2011).

b) Risorse connesse all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e Scuola per l'Europa di Parma.

Per il comune di Parma sono escluse, dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno, le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute per la realizzazione degli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma connessi con l'insediamento dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nonché quelle per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma.

L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 (comma 14, art. 31, legge n. 183 del 2011).

c) Federalismo demaniale.

Il comma 15 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, confermando quanto già previsto dalla previgente normativa, dispone, con riguardo ai beni trasferiti in attuazione del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno di un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

I criteri e le modalità per la determinazione dell'importo sono demandati ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3, dell'art. 9, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010.

d) Investimenti infrastrutturali.

Il comma 16 dell'art. 31, della legge n. 183 del 2011 introduce un'ulteriore deroga ai vincoli del patto di stabilità interno, limitata agli anni 2013 e 2014, riferita alle spese per investimenti infrastrutturali degli enti locali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'art. 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il citato art. 5 prevede la destinazione di una quota del Fondo infrastrutture, nel limite delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente e fino ad un massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2013 e di 250 milioni di euro per l'anno 2014, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedono, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. La norma, pertanto, prevede l'esclusione dai vincoli del patto delle spese effettuate a valere su tali risorse.

D. RIFLESSI DELLE REGOLE DEL PATTO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO.

Come già previsto dalle disposizioni ordinamentali vigenti in materia di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al patto di stabilità interno, il comma 18 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, ribadisce che il bilancio deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo.

Tale disposizione mira a far sì che il rispetto delle regole del patto di stabilità interno costituisca un vincolo all'attività programmatoria dell'ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare in sede di approvazione di bilancio.

L'eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una grave irregolarità finanziaria e contabile alla quale l'ente è tenuto a porre rimedio con immediatezza (6). A tale scopo, il legislatore dispone che l'ente alleghi al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Tale prospetto è conservato a cura dell'ente medesimo.

(6) Si è pronunciata in tal senso anche la Sezione della Corte dei conti della Lombardia con la deliberazione n. 233/2008 ed il parere n. 421/2010.
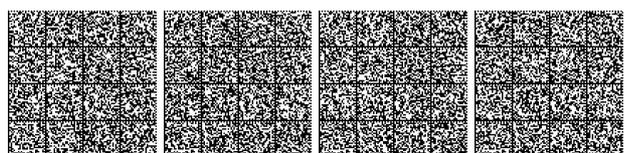
Si rammenta che il prospetto, contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, non è meramente dimostrativo di poste di bilancio, ma è finalizzato all'accertamento preventivo del rispetto del patto di stabilità interno. Esso, pertanto, pur non incidendo in maniera diretta sul bilancio, è da considerarsi elemento costitutivo del bilancio preventivo stesso, inteso come documento programmatorio complessivo adottato dall'ente (7).

Con riferimento, inoltre, alla gestione finanziaria, si fa presente che l'eventuale sforamento dei vincoli del patto di stabilità interno può essere oggetto di verifica da parte della magistratura contabile, al fine di segnalare il possibile scostamento agli organi elettivi dell'ente, in modo che possano intervenire in tempo utile per porre rimedio. L'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto deve intendersi esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio.

Con l'occasione, si ricorda che, per quanto concerne la gestione della spesa, l'art. 9, comma 1, lettera *a)*, numero 2, del decreto-legge n. 78 del 2009 (8), dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa «ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica». Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria prevista dall'art. 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), come richiamato anche nell'art. 183 dello stesso TUEL, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno ed, in particolare, deve verificarne la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al summenzionato comma 18 dell'art. 31. La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario.

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in virtù delle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, provvede ad effettuare, tramite i Servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche. Tali Servizi, peraltro, essendo chiamati a svolgere verifiche presso gli enti territoriali volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, effettuano controlli anche sull'andamento della gestione finanziaria rispetto agli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno e sull'eventuale superamento dei vincoli imposti dallo stesso.

Come ricordato, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti saranno assoggettati alle regole del patto di stabilità interno a decorrere dall'anno 2013. Tali comuni, pertanto, in fase di predisposizione del bilancio pluriennale dovranno tener conto dei vincoli alla dinamica del loro saldo espresso in termini di competenza mista che saranno posti nel biennio 2013-2014. A tal fine, la Ragioneria generale dello Stato ha predisposto sul sito web dedicato al patto di stabilità interno «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» un modello di calcolo degli obiettivi programmatici in formato Excel con cui tali enti potranno calcolare il proprio saldo obiettivo seguendo le modalità indicate nel paragrafo B.

(7) Al riguardo si segnala il parere espresso dalla Corte dei conti della Lombardia n. 547/2009.

(8) Il decreto-legge n. 78 del 2009, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

E. ALTRE MISURE DI CONTENIMENTO.

E.1. *Misure di contenimento del debito.*

L'art. 8 della citata legge n. 183 del 2011 reca disposizioni dirette a favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del debito pubblico degli enti locali (inclusi quelli non soggetti al patto di stabilità interno).

In particolare, il comma 1, modificando il comma 1 dell'art. 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), dispone che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri (9) già in essere, non superi l'8% per l'anno 2012, il 6% per l'anno 2013 e il 4% a decorrere dall'anno 2014, del totale relativo ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Quindi, la modifica introdotta determina la riduzione, rispetto ai livelli attuali, dei limiti fissati per il ricorso ai mutui e ad altre forme di indebitamento da parte degli enti locali.

Il successivo comma 3, nel sancire che le disposizioni di cui al richiamato art. 8 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, dispone che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013, gli enti locali riducono l'entità del debito pubblico.

Le modalità attuative, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, dovranno in particolare stabilire:

1) la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro-capite, oltre la quale i singoli enti hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;

2) la percentuale annua di riduzione del debito;

3) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito.

A tal fine, la norma considera equivalente alla riduzione del debito il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1 dell'art. 6 della richiamata legge n. 183 del 2011.

(9) Oneri per: mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi.
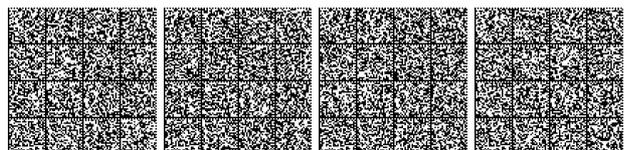
Infine, il comma 4 del citato art. 8 dispone che, agli enti che non adempiono a quanto previsto dal comma 3, si applicano alcune delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e cioè la limitazione delle spese correnti e delle assunzioni di personale (diffusamente trattate nel paragrafo I alle lettere *b)* e *d)*.

E.2. *Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria.*

Il comma 21 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 riproduce la norma già presente nelle previgenti discipline del patto di stabilità interno che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ad adottare misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sui conti di tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi di debito assunti con l'Unione europea.

F. FACOLTÀ DELLE REGIONI DI RIVEDERE IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER I PROPRI ENTI LOCALI.

L'art. 32, comma 17, ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, conferma, per l'anno 2012, il Patto regionalizzato «verticale» e «orizzontale» disciplinato dai commi da 138 a 143 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010.

Tali norme stabiliscono che, nel corso dell'esercizio finanziario, gli obiettivi di cui all'art. 31 della legge di stabilità 2012 possono essere variati, con deliberazione, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti.

Le regioni possono intervenire, infatti, a favore degli enti locali del proprio territorio, secondo due modalità:

a) la prima modalità (c.d. Patto regionale «verticale») — disciplinata dai commi 138, 138-*bis*, 139, 140 e 143 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 — prevede che la regione possa riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un peggioramento del proprio obiettivo in termini di competenza o di cassa. I maggiori spazi di spesa si concretizzano, per gli enti locali, in un aumento dei pagamenti in conto capitale; contestualmente le regioni rideterminano il proprio obiettivo di cassa e di competenza attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale e una riduzione degli impegni di parte corrente soggetti ai limiti del patto. A tal fine, ai sensi del comma 138-*bis* (10), le regioni definiscono i criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Ai sensi del comma 140, come sostituito dall'art. 2, comma 33, lettera *e)*, del decreto-legge n. 225 del 2010, gli enti locali dovranno, quindi, comunicare all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Le regioni e le province autonome, entro il termine perentorio del 31 ottobre, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale.

In favore delle regioni che peggiorano il proprio obiettivo, è autorizzato lo svincolo di destinazione del triplo delle somme statali alle stesse spettanti purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico delle regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese d'investimento. Del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.

Infine, le regioni e le province autonome, in sede di certificazione (comma 19 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011), dovranno dichiarare che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto;

b) la seconda modalità (c.d. «Patto regionale orizzontale») — disciplinata dai commi 141 e 142 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 — prevede, invece, che sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano, a favore degli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, ferme restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della regione. A tal fine, ogni regione definisce e comunica ai propri enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro gli stessi termini la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione orizzontale. I criteri di attuazione del patto orizzontale sono stati stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2011, n. 0104309.

Appare opportuno segnalare che il richiamato comma 142 introduce due differenti scadenze entro cui la regione deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i nuovi obiettivi dei propri enti locali; più precisamente le scadenze sono il 31 ottobre con riferimento al patto del 2011 e il 30 giugno con riferimento al patto del 2012. Pertanto, le scadenze riportate nel citato decreto, che disciplina le modalità attuative del patto regionalizzato orizzontale per l'anno 2011, sono da intendersi, in coerenza con la normativa vigente, sostituite con la data del 30 giugno.

(10) Introdotto dall'art. 2, comma 33, lettera d) del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
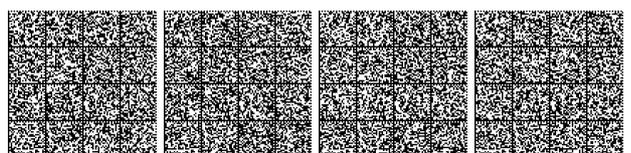
Il decreto chiarisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono modificare gli obiettivi del patto di stabilità interno dei singoli enti locali del proprio territorio, in senso peggiorativo o in senso migliorativo, nel rispetto degli obiettivi aggregati. Pertanto, i comuni e le province che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo (o negativo) rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, possono comunicare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché all'ANCI e all'UPI regionali l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere (o di cui necessitano) nell'esercizio in corso e le modalità di recupero (o di cessione) dei medesimi spazi nel biennio successivo. Tali comunicazioni sono facoltative. La mancata comunicazione da parte dell'ente comporta la sua esclusione dalla compensazione. I criteri stabiliti dalle regioni e dalle province autonome privilegiano le spese in conto capitale, le spese inderogabili e quelle che incidono positivamente sul sistema economico di riferimento. La rimodulazione non è autorizzata se finalizzata alla realizzazione di spesa corrente di carattere discrezionale.

Infine, agli enti che hanno ceduto spazi finanziari, è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale, mentre agli enti che hanno acquisito spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente pari alla quota acquisita.

Pertanto, agli enti locali che nel 2011 hanno partecipato al patto regionalizzato «orizzontale» sono attribuiti negli anni 2012 e 2013 contributi a compensazione degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2011 (come previsto dall'art. 3 del citato decreto ministeriale 6 ottobre 2011, n. 0104309). A tali contributi saranno aggiunti gli eventuali ulteriori importi conseguenti alla partecipazione degli stessi enti al patto regionalizzato orizzontale del 2012. Per il 2012, quindi, le regioni e le province autonome comunicheranno le informazioni relative alle quote di obiettivo cedute e acquisite da ciascun ente senza tener conto dei crediti e dei debiti di spazi finanziari già esistenti e rinvenienti dall'adozione del patto regionalizzato orizzontale del 2011.

Premessa, dunque, la possibilità di effettuare rimodulazioni dei singoli obiettivi secondo le modalità sopra esposte, il saldo obiettivo 2012 da considerare sarà quello risultante dalla somma fra saldo obiettivo finale e la variazione dell'obiettivo determinata in base al Patto regionale, verticale e/o orizzontale. Si sottolinea che l'anzidetto termine perentorio, entro il quale le regioni e le province autonome sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze le modifiche regionali agli obiettivi assegnati ai propri enti locali, mira a consentire al Ministero medesimo di verificare, attraverso il monitoraggio semestrale, il mantenimento dei saldi di finanza pubblica nel corso dell'anno. Ne consegue che la disciplina regionale del patto di stabilità interno che non tenesse conto di tale termine entro il quale modificare gli obiettivi programmatici si configurerebbe come una disciplina elusiva del regime sanzionatorio previsto a livello nazionale, in quanto renderebbe possibili interventi «a sanatoria» ad esercizio sostanzialmente chiuso, finalizzati esclusivamente a far risultare adempienti il maggior numero di enti locali. Considerato che, confidando nella «sanatoria a chiusura dell'esercizio» gli enti potrebbero essere indotti a comportamenti finanziari poco virtuosi, la disciplina regionale del patto di stabilità interno potrebbe rendere sempre più difficile nel tempo il raggiungimento degli obiettivi del patto medesimo, comportando effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Infine, a decorrere dal 2013, opererà, ai sensi dell'art. 32, comma 17, della legge di stabilità 2012, il cosiddetto «Patto regionale integrato» che prevede che le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, espressi in termini di saldo «eurocompatibile», esclusa la componente sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.

La norma prevede, inoltre, che la regione a la provincia autonoma che concorda il patto risponda allo Stato del mancato rispetto degli obiettivi attraverso un maggior concorso nell'anno successivo a quello di riferimento, in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e le disposizioni in materia di monitoraggio a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a ciascun ente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 30 novembre 2012, saranno stabilite le modalità per l'attuazione del patto integrato, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del patto concordato delle regioni che in uno dei tre anni precedenti non hanno rispettato il patto di stabilità interno o siano sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono — ai sensi del comma 13 dell'art. 32 della citata legge n. 183 del 2011 — per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi assunti con il Ministro dell'economia e delle finanze (commi 11 e 12 del citato art. 32), le modalità attuative del patto di stabilità interno, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali di appartenenza, ai sensi del richiamato art. 31 della legge di stabilità 2012. In caso di mancato accordo, per gli enti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

G. MONITORAGGIO.

Come per gli anni passati, il monitoraggio del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno 2012 prevede la rilevazione delle risultanze finanziarie delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, anche dei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti assoggettati alle regole del patto.
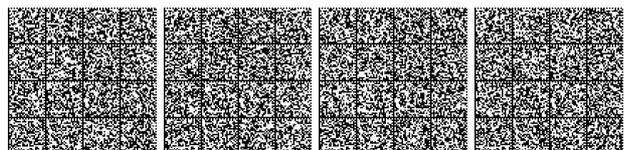
A tal fine, gli enti in questione inviano semestralmente, entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa alla Ragioneria generale dello Stato. Più precisamente, le informazioni richieste sono quelle utili all'individuazione del saldo, espresso in termini di competenza mista, conseguito nell'anno di riferimento e cioè gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente, gli incassi e i pagamenti, per la parte in conto capitale, le entrate derivanti dalla riscossione di crediti, le spese derivanti dalla concessione di crediti e le altre esclusioni previste dalla norma.

In aggiunta alle informazioni predette, gli enti locali che, in base al monitoraggio del secondo semestre, risultano inadempienti al patto di stabilità interno comunicano, alla Ragioneria generale dello Stato, anche le informazioni relative alla spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea. Tale comunicazione è finalizzata alla disapplicazione della sanzione, di cui all'art. 7, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 149 del 2011, che dispone la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (*cfr.* paragrafo I.1). Il medesimo comma, infatti, stabilisce che la predetta sanzione non si applica agli enti locali per i quali il superamento dell'obiettivo del patto di stabilità interno è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Sono, comunque, applicate le restanti sanzioni, di cui al citato art. 7, comma 2, previste per gli enti non rispettosi del patto di stabilità interno.

Le modalità di trasmissione dei prospetti contenenti le informazioni di cui sopra saranno definite, come previsto dal comma 19 del richiamato art. 31, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 2 e seguenti del citato art. 31.

La trasmissione dei dati semestrali del monitoraggio e, in generale, di tutte le informazioni relative al patto di stabilità interno, deve avvenire utilizzando esclusivamente il sistema web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», appositamente previsto per il patto di stabilità interno.

In caso di mancata emanazione del citato decreto ministeriale in tempi utili per il rispetto dell'invio delle informazioni relative al monitoraggio del patto nessun dato dovrà essere trasmesso (via e-mail, via fax o per posta) sino all'emanazione di tale decreto.

Si precisa, infine, che i dati (sia di competenza che di cassa) del monitoraggio relativi al secondo semestre (dati annuali), essendo cumulati con quelli del primo semestre, devono risultare superiori o uguali ai corrispondenti dati relativi al monitoraggio del primo semestre; in caso contrario occorrerà modificare, nel sistema, i dati relativi al primo semestre.

H. CERTIFICAZIONE.

Come per gli anni precedenti, anche per il 2012, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, sono tenuti ad inviare le risultanze al 31 dicembre del patto di stabilità interno con cui si dimostra il raggiungimento o meno degli obiettivi del patto di stabilità (art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011).

A tal fine gli enti, dopo aver verificato la correttezza delle informazioni fornite al sistema, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, a questa Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011. Gli enti che in base a tale certificazione risultano non rispettosi delle regole del patto di stabilità interno trasmettono, altresì, un prospetto utile per valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente (art. 7, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 149 del 2011).

Si segnala che la predetta certificazione e il citato prospetto devono essere sottoscritti, oltre che dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, anche dall'organo di revisione economico-finanziario.

Al riguardo, si sottolinea che la richiamata documentazione priva delle tre citate sottoscrizioni non è ritenuta valida ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilità interno.

La documentazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Si sottolinea che non possono essere inviate documentazioni diverse da quelle prodotte dal sistema web.

Si rammenta che l'ente che non trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al patto. In tal caso, si applicano le sanzioni di cui al comma 2, dell'art. 7, del citato decreto legislativo n. 149 del 2011 (trattate diffusamente al paragrafo *I)*. Con riferimento alla sanzione relativa alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali per gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna, si evidenzia che la stessa è operata nel limite massimo del 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi l'ente è tenuto a versare le somme residue, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509 (denominato «versamento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011 riferite al mancato rispetto del patto di stabilità interno»), art. 2 (denominato «somme versate da parte dei comuni e delle province»).
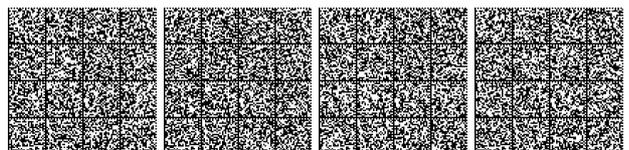
Nel caso in cui la certificazione, anche se trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto di stabilità interno, a decorrere dalla data di invio si applicano solo le disposizioni di cui al comma 2, lettera *d)*, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 149 del 2011 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo).

Si segnala, inoltre, che i dati indicati nella certificazione del patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal conto consuntivo dell'anno di riferimento. L'ultimo periodo del citato comma 20 dispone che decorsi quindici giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non può essere rettificata e, pertanto, non saranno accettate certificazioni trasmesse successivamente a tale termine. La predetta scadenza, peraltro, consente di commisurare la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali — di cui all'art. 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, come sostituito dall'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 149 del 2011 — agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo di cui al richiamato art. 7, comma 2, lettera *a)*. Pertanto, affinché la riduzione degli obiettivi di cui al citato comma 122 possa determinare benefici sui bilanci degli enti, non è possibile derogare al limite temporale sopra evidenziato.

Si soggiunge, infine, che il comma 32 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 introduce una disposizione in virtù della quale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno, qualora intervengano modifiche legislative alla relativa disciplina.

I. MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO.

I.1. *Le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno.*

Il comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, conferma le misure di carattere sanzionatorio di cui all'art. 7, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. Tali disposizioni prevedono, a carico dell'ente inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. La norma precisa che la sanzione in questione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. In caso di incapienza dei predetti fondi, l'ente è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509 (denominato «versamento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011 riferite al mancato rispetto del patto di stabilità interno»), art. 2 (denominato «somme versate da parte dei comuni e delle province»).

Il comma 27 del citato art. 31 introduce una modifica al summenzionato art. 7, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 149 del 2011, stabilendo che per gli enti locali della regione Sicilia e della regione Sardegna, in caso di inadempienza delle regole del patto di stabilità interno, la riduzione opera con riferimento ai trasferimenti erariali;

b) il limite agli impegni per spese correnti che non possono essere assunti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. Si sottolinea che le predette spese sono identificate dal titolo I della spesa (secondo la classificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione e concernono il triennio immediatamente precedente (per l'anno 2012, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità 2011, non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2009-2011, così come risultano dal conto consuntivo dell'ente senza alcuna esclusione);

c) il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento del patto dell'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito (comma 7, art. 30, legge n. 183 del 2011). Ai fini dell'applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all'art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003. Il divieto non opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all'ente locale contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività. Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un'altra amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 1, commi 75 e 76, della legge n. 311 del 2004.

In considerazione dei quesiti pervenuti sulla materia, appare opportuno chiarire le seguenti fattispecie:

a) se il prestito è contratto dall'ente locale e rimborsato all'Istituto di credito dalla regione (contributo totale), le somme per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti nel bilancio della regione;

b) se il prestito è contratto dall'ente locale e rimborsato dall'ente locale medesimo (con contributo totale o parziale della regione), le somme per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti nel bilancio dell'ente locale;

c) se il prestito è contratto dall'ente locale e rimborsato pro-quota dall'ente locale medesimo e dalla regione, ciascuno dei due enti iscrive nel proprio bilancio le somme occorrenti per il pagamento della quota di rata a proprio carico e la corrispondente quota di debito.

Costituiscono invece operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale nonché ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente locale.

Costituisce, altresì, operazione di indebitamento il leasing finanziario, quando l'ente prevede di riscattare il bene al termine del contratto. Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del ricorso all'indebitamento, non occorre considerare l'attività istruttoria posta in essere unilateralmente dall'ente locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo) ma è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto). Pertanto, un ente che non ha rispettato il patto di stabilità interno per il 2011 non può ricorrere all'indebitamento nel 2012 anche se ha adottato la deliberazione di assunzione prima del 2012 e così via.

Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project financing che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento;

d) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto (11). È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione.

Si evidenzia che analoga sanzione è prevista — in caso di mancato rispetto della norma recata dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, volta al contenimento delle dinamiche di crescita della spesa di personale — dall'art. 1, comma 557-*ter* della citata legge.

Si evidenzia, altresì, che il divieto di assunzione, per effetto dell'art. 76, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni, sussiste per tutti gli enti in cui il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente sia pari o superiore al 50%.

In merito a tale ultima disposizione, si sottolinea come — per effetto della norma recata dall'art. 20, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111 del 2011 — per il calcolo di tale rapporto debbano considerarsi anche le spese di personale delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, puntualmente individuate dalla citata norma (12).

Nel contesto regolativo delineato, in un'ottica di sistema, si conferma quanto già affermato nella circolare n. 15/2010 dello scrivente, in ordine alla riconducibilità alla spesa di personale degli enti locali delle spese sostenute da tutti gli organismi variamente denominati (istituzioni, aziende, fondazioni, ecc.) caratterizzati da minore autonomia rispetto ad un organismo societario e che non abbiano indicatori finanziari e strutturali tali da attestare una sostanziale posizione di autonomia rispetto all'amministrazione controllante;

e) la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000), che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Al riguardo, si segnala che tale riduzione si applica agli importi effettivamente erogati nel 2010 (e quindi comprensivi anche della eventuale riduzione del 30 per cento operata in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2009). Pertanto, a titolo esemplificativo, per un ente che non ha rispettato il patto nel 2012 e nel 2009, si ritiene che la sanzione in parola debba essere applicata nel seguente modo:

l'indennità y spettante nel 2010 per il mancato rispetto del patto nell'anno 2009 è pari a: y = x –30% x, dove x è l'indennità corrisposta al 30 giugno 2008;

l'indennità z spettante nel 2013 per il mancato rispetto del patto nell'anno 2012 è pari a: z = y - 30% y dove y è l'indennità corrisposta al 30 giugno 2010.

Tale interpretazione trova fondamento nell'inciso «all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010», presente nell'art. 7, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 149 del 2011 che — anche secondo quanto espresso dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo del Piemonte, nel parere n. 52 del 2009 — si riferisce non all'ammontare teorico ma a quello iscritto in bilancio.

Si segnala, infine, che la sanzione in parola si applica ai soli amministratori in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione dei vincoli del patto di stabilità interno.

Con riferimento alla durata delle sanzioni, si ritiene opportuno ribadire che le stesse si applicano per il solo anno successivo a quello di accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno. Conseguentemente, il mancato rispetto del patto 2012 comporterà l'applicazione delle sanzioni nell'anno 2013 e così via.

(11) Preme sottolineare che, al di là dello specifico richiamo normativo, la continuazione dei procedimenti di stabilizzazione deve considerarsi preclusa a tutti gli enti, dopo l'entrata in vigore della norma recata dall'art. 17, comma 10, del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102/2009.

(12) Si rinvia sul punto — in ordine alle modalità applicative della disposizione — alla deliberazione n. 14/AUT/2011 della Corte dei conti, sezione delle autonomie.

Si segnala che, a decorrere dal 2010, non si applica il disposto di cui all'art. 77-*bis*, comma 22, del decreto-legge n. 112 del 2008. Pertanto, per gli enti che nel 2011 non hanno rispettato il patto di stabilità interno, gli effetti finanziari positivi derivanti dalle sanzioni concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.

I.2. *Sanzioni connesse all'accertamento del mancato rispetto del patto in periodo successivo all'anno di riferimento.*

I commi 28 e 29, dell'art. 31, della legge n. 183 del 2011, disciplinano le sanzioni nel caso in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce.

In particolare, il comma 28, stabilisce che agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità sia accertata oltre l'anno successivo a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è accertato il mancato rispetto del patto di stabilità, le sanzioni di cui all'art. 7, commi 2 e seguenti del decreto legislativo n. 149 del 2011 (richiamate al precedente paragrafo I.1). La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera *e)*, dell'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, è applicata ai soggetti di cui all'art. 82 TUEL (sindaco, presidente di provincia, sindaco metropolitano, presidenti dei consigli comunali e provinciali, componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, ecc.), in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.

Il successivo comma 29 dispone, inoltre, che gli enti locali di cui al citato comma 28 devono comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. La comunicazione, da effettuare con raccomandata con avviso di ricevimento, è corredata della certificazione delle risultanze delle poste di entrata e di spesa rilevanti ai fini della verifica del patto di stabilità interno redatta in conformità con i prospetti appositamente predisposti per l'anno a cui si riferisce l'inadempienza.

I.3. *Expo Milano 2015 – sanzioni patto di stabilità interno.*

Il comma 37 dell'art. 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, detta disposizioni a favore della provincia e del comune di Milano coinvolti nell'organizzazione del grande evento Expo Milano 2015. La norma in parola è diretta ad attenuare per tali enti, in via straordinaria e solo per l'anno 2012, le sanzioni previste dal comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011 in caso di mancato rispetto del patto.

Pertanto, i due enti locali, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, nell'anno 2012:

a) sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore all'1,5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo (la norma generale prevede una percentuale del 3%). Come previsto per tutti gli enti, in caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non possono impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni registrati nell'ultimo consuntivo;

c) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, a meno che non si tratti di indebitamento legato esclusivamente alle opere essenziali connesse al grande evento Expo Milano 2015, ricomprendendovi altresì eventuali garanzie accessorie all'indebitamento principale. Sono poi confermate le disposizioni applicabili alla generalità degli enti locali, in base alle quali i mutui ed i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, salvo quanto sopra previsto per gli investimenti indispensabili per la realizzazione del grande evento Expo Milano 2015.

I.4. *Misure antielusive delle regole del patto di stabilità interno.*

I commi 30 e 31 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 introducono misure volte ad assicurare il rispetto della disciplina del patto di stabilità interno da parte degli enti locali impedendo comportamenti elusivi.
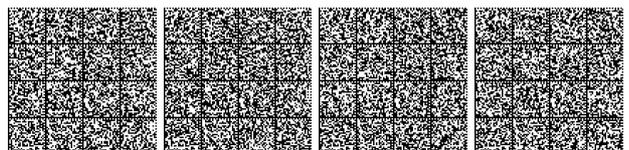
In generale, si configura una fattispecie elusiva del patto di stabilità interno ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica. Ne consegue che risulta fondamentale, nell'individuazione della fattispecie di cui ai richiamati commi 30 e 31, la finalità economico-amministrativa del provvedimento adottato.

In particolare, il comma 30 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurino elusivi delle regole del patto.

L'elusione delle regole del patto di stabilità interno realizzata attraverso l'utilizzo dello strumento societario, si configura, ad esempio, quando spese valide ai fini del patto sono poste al di fuori del perimetro del bilancio dell'ente per trovare evidenza in quello delle società da esso partecipate e create con l'evidente fine di aggirare i vincoli del patto medesimo.

Sempre a fini esemplificativi, appaiono riconducibili alle forme elusive anche le ipotesi di evidente sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l'ente e le sue diramazioni societarie e para-societarie nonché l'illegittima traslazione di pagamenti dall'ente a società esterne partecipate, realizzate, ad esempio, attraverso un utilizzo improprio delle concessioni e riscossioni di crediti.

Il comma 31, invece, introduce sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto o del rispetto artificioso dello stesso.

In particolare, il comma in parola assegna alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti — qualora accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive — il compito di irrogare le seguenti sanzioni pecuniarie:

1) agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi: fino a dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione;

2) al responsabile del servizio economico-finanziario: fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Al riguardo, si segnala che le verifiche della Corte dei conti dirette ad accertare il rispetto del patto di stabilità interno possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma.

A titolo di esempio, una comune modalità di elusione potrebbe essere rappresentata dall'imputazione di poste in sezioni di bilancio — in entrata e in uscita — non rilevanti ai fini del patto che, al contrario, avrebbero dovuto essere imputate altrove. Ci si riferisce, ad esempio, all'allocazione tra le spese per servizi per conto di terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti, sulla base di quanto indicato nei principi contabili elaborati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, o della contabilizzazione tra i servizi per conto di terzi di pagamenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziate, anche integralmente, da contributi in conto capitale ricevuti da parte di altri enti pubblici. In relazione a quest'ultima fattispecie, si segnala che il contributo in conto capitale ricevuto da parte dello Stato, della regione o da altro ente pubblico va contabilizzato al titolo IV dell'entrata, mentre le relative spese vanno contabilizzate al titolo II della spesa, così come vanno contabilizzati ai medesimi titoli le riscossioni ed i pagamenti effettuati. Non è consentito in alcun modo imputare i pagamenti tra i servizi per conto di terzi, anche quando esiste uno sfasamento temporale tra la riscossione del contributo concesso ed il pagamento delle relative spese, ipotesi che si realizza, ad esempio, quando un ente locale anticipa «per cassa» i pagamenti a causa di un ritardo nell'erogazione della provvista economica da parte del soggetto finanziatore.

Peraltro, l'impropria gestione delle cosiddette «partite di giro» non rappresenta l'unica ipotesi in cui l'elusione delle regole del patto di stabilità si associa ad una non corretta redazione dei documenti di bilancio.

Un ulteriore esempio di fattispecie elusiva ricorre nei casi di evidente sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dall'art. 179 del testo unico degli enti locali.

Dal lato delle uscite, invece, rientrano tra le fattispecie elusive l'imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell'esercizio o degli esercizi successivi ovvero quali oneri straordinari della gestione corrente (debiti fuori bilancio). Quest'ultimo fenomeno, qualora riguardi spese non impreviste di cui l'ente era a conoscenza entro il termine dell'esercizio di riferimento (da cui l'obbligo giuridico di provvedere alla loro contabilizzazione), può avere effetti elusivi dei limiti del patto.

Sempre a fini esemplificativi, sono da ritenersi elusive, nell'ambito delle valorizzazioni dei beni immobiliari, anche le operazioni poste in essere dagli enti locali con le società partecipate con la finalità esclusiva di reperire risorse finanziarie senza giungere ad una effettiva vendita del patrimonio.

I.5. *L'attività di controllo della Corte dei conti.*

Infine, appare opportuno richiamare l'attenzione sui commi 166 e successivi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come integrati dall'art. 11 della legge n. 15 del 2009, che affidano alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti:

l'accertamento del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno;

la vigilanza sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive;

la vigilanza sull'autoapplicazione delle sanzioni e, cioè, la verifica che l'ente inadempiente rispetti il limite agli impegni di parte corrente, rispetti il divieto di indebitamento e il divieto di assunzione di personale e che deliberi la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori.

L'autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell'esercizio stesso, il patto non sarà rispettato. Più precisamente, in tale circostanza, l'autoapplicazione della sanzione in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di contenimento che l'ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile sforamento del patto di stabilità interno evidenziato dalla gestione finanziaria dell'anno. Peraltro, nei casi in cui la gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo programmato, l'ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria. Al riguardo, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia con il parere n. 427/2009, come ribadito con deliberazione n. 605/2009, ha affermato che l'osservanza dei vincoli di spesa o finanziari imposti dal patto di stabilità interno deve avvenire sin dalle previsioni contenute nel bilancio preventivo. Il rispetto del patto, quindi, costituisce per gli enti locali un obbligo e la situazione di inadempienza, anche se rilevata nel corso dell'esercizio, costituisce una grave irregolarità gestionale e contabile, indipendentemente dal fatto che sia confermata o meno in sede di bilancio consuntivo. Nonostante la formulazione letterale dell'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 149 del 2011, deve ritenersi che il divieto di assunzione di nuovo personale operi anche nei confronti dell'ente locale che si trovi nella condizione attuale di non rispettare il patto di stabilità interno, in quanto diversamente si determinerebbe un aggravamento della situazione finanziaria dell'ente medesimo.

L. ALLEGATI ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL PATTO 2012-2014.

Anche quest'anno sono riportati — quali allegati alla presente circolare — gli schemi esemplificativi che saranno pubblicati sul sito web.

allegati OB/12/P e OB/12/C per l'individuazione degli obiettivi 2012-2014 per le province e per i comuni;

allegato ACCESSO WEB/12 fornisce istruzioni sulle modalità di accesso al sistema web.

M. RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE CIRCOLARE.

Le innovazioni introdotte dalla normativa in materia di patto di stabilità interno potrebbero generare da parte degli enti locali richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalità del lavoro di questo Ufficio, è necessario pervengano:

a) per gli aspetti generali e applicativi del patto di stabilità interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo pattostab@tesoro.it;

b) per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il web (si veda in proposito l'allegato ACCESSO WEB/12 alla presente circolare), all'indirizzo assistenza.cp@tesoro.it. Per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 con orario 8.00-13.00/14.00-18.00;

c) per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo: drgs.igop.ufficio14@tesoro.it;

d) per i chiarimenti in merito alle opere, alla tipologia di finanziamenti ed alle modalità di comunicazione dei dati a seguito di ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai seguenti indirizzi e-mail: protezionecivile@pec.governo.it e Ufficio.ABI@protezionecivile.it.

Si segnala che saranno presi in considerazione soltanto i quesiti inviati da indirizzi istituzionali di posta elettronica.

ANNOTAZIONI FINALI.

Gli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi, in applicazione delle precedenti normative relative al patto di stabilità interno, sono consultabili sul sito internet: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/.

Roma, 14 febbraio 2012

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO
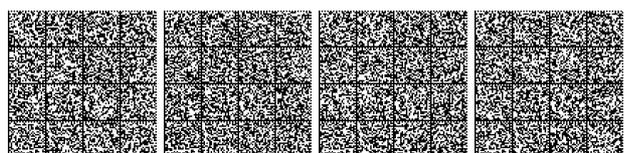
All. OB/12/P - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012-2014

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183)

PROVINCE

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2012-2014

Fase	Voce			
FASE 1		**Anno 2006**	**Anno 2007**	**Anno 2008**
FASE 1	**SPESE CORRENTI** (Impegni)			0
		(a)	(b)	(c)
				Media
FASE 1	**MEDIA delle spese correnti (2006-2008)** [1]			**0**
				(d)=Media(a;b;c)
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
FASE 1	**PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti** (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)	**16,5%**	**19,7%**	**19,7%**
		(e)	(f)	(g)
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
FASE 1	**SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media** (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)	**0**	**0**	**0**
		(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(l)=(d)*(g)
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
FASE 2	**RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI,** di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)			
		(m)	(n)	(o)
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
FASE 2	**SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI** (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	**0**	**0**	**0**
		(p)=(h)-(m)	(q)=(i)-(n)	(r)=(l)-(o)
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	**PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi** (comma 6 , art. 31, legge n. 183/2011)	**16,9%**	**20,1%**	**20,1%**
		(s)	(t)	(u)
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	**RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI,** di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(v)=(m)	(z)= (n)	(aa)=(o)
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	**SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI** (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	**0**	**0**	**0**
		(ab)=(d)*(s)-(v)	(ac)=(d)*(t)-(z)	(ad)=(d)*(u)-(aa)
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
FASE 3-B (Virtuosi)	**SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI** (comma 5, art.31, legge n. 183/2011)	**0**	**0**	**0**
		(ae)	(af)= (ac)	(ag)=(ad)
		Anno 2012		
FASE 4 (anno 2012)	**PATTO REGIONALE "Verticale"** [2] Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)			
		(ah)		
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
FASE 4 (anno 2012)	**PATTO REGIONALE "Orizzontale"** [3] Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)			
		(ai)	(al)	(am)
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
FASE 4 (anno 2012)	**SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO -PATTO REGIONALE** (fase 4)	**0**	**0**	**0**
		(an)= (ae)+(ab) +(ah)+(ai)	(ao)= (af) +(al)	(ap)=(ag)+(am)
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
	SALDO OBIETTIVO FINALE	**0**	**0**	**0**
		(aq)=(an)	(ar)=(ao)	(as)=(ap)

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti o dalla normativa (non modificabile dall'utente)

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente

Note

[1] Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011).

[2] Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali.

[3] Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale.

All. OB/12/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012-2014

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183)

COMUNI soggetti al patto di stabilità interno

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2012-2014

Fase	Voce			
FASE 1		**Anno 2006**	**Anno 2007**	**Anno 2008**
	SPESE CORRENTI (Impegni)			0
		(a)	(b)	(c)
				Media
	MEDIA delle spese correnti (2006-2008) [1]			**0**
				(d)=Media(a;b;c)
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)	**15,6%**	**15,4%**	**15,4%**
		(e)	(f)	(g)
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
	SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)	**0**	**0**	**0**
		(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(l)=(d)*(g)
FASE 2		**Anno 2012**	**Anno 2013**	**Anno 2014**
	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)			
		(m)	(n)	(o)
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	**0**	**0**	**0**
		(p)=(h)-(m)	(q)=(i)-(n)	(r)=(l)-(o)
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)		**Anno 2012**	**Anno 2013**	**Anno 2014**
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi (comma 6 , art. 31, legge n. 183/2011)	**16,0%**	**15,8%**	**15,8%**
		(s)	(t)	(u)
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(v)=(m)	(z)= (n)	(aa)=(o)
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
	SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	**0**	**0**	**0**
		(ab)=(d)*(s)-(v)	(ac)=(d)*(t)-(z)	(ad)=(d)*(u)-(aa)
FASE 3-B (Virtuosi)		**Anno 2012**	**Anno 2013**	**Anno 2014**
	SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI (comma 5, art.31, legge n. 183/2011)	**0**	**0**	**0**
		(ae)	(af)= (ac)	(ag)=(ad)
FASE 4 (anno 2012)		**Anno 2012**		
	PATTO REGIONALE "Verticale" [2] Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)			
		(ah)		
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
	PATTO REGIONALE "Orizzontale" [3] Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)			
		(ai)	(al)	(am)
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
	SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO -PATTO REGIONALE (fase 4)	**0**	**0**	**0**
		(an)= (ae)+(ab) +(ah)+(ai)	(ao)= (af) +(al)	(ap)=(ag)+(am)
		Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**
	SALDO OBIETTIVO FINALE	**0**	**0**	**0**
		(aq)=(an)	(ar)=(ao)	(as)=(ap)

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti o dalla normativa (non modificabile dall'utente)

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente

Note

[1] Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011).

[2] Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali.

[3] Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale.

ALLEGATO ACCESSO WEB/12

Ai fini della trasmissione, aggiornamento e visualizzazione dei modelli previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 183 del 2011, che disciplinano le regole del patto di stabilità interno (individuazione obiettivi, monitoraggio, certificazione etc.) è stato predisposto un nuovo sito web, appositamente creato per il patto di stabilità interno, a cui si accede mediante l'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it (senza accenti), attivo dal lunedì al venerdì (nei giorni feriali), dalle ore 08.00 alle 19.00.

REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA APPLICAZIONE WEB.

Gli enti che non hanno l'utenza per accedere al sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it potranno inviare la richiesta di accesso utilizzando un'apposita funzione disponibile sulla home page del citato sito, che prevede la compilazione di un modello per la raccolta dei seguenti dati:

a) nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;

b) codice fiscale;

c) ente di appartenenza;

d) recapito telefonico;

e) indirizzo e-mail utente.

Modalità di accesso.

Il Sistema informatico «Monitoraggio Patto di stabilità interno» è stato realizzato utilizzando la tecnologia web, ed è direttamente accessibile dall'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it.

Si informa che il sito non funziona con il browser Mozilla.

Per agevolare l'accesso al suddetto sito si suggerisce di inserire l'indirizzo tra i «Preferiti». Se ad esempio si utilizza un browser internet explorer, al primo collegamento al Sistema, selezionare dal menù «Preferiti» la scelta «Aggiungi ai preferiti» e quindi cliccare su «OK». La volta successiva basterà selezionare «Preferiti» all'apertura del browser e quindi cliccare sull'indirizzo sopra citato.

Identificativo utente (user-ID cioè nome utente) e password.

L'accesso al Sistema informatico, sarà effettuato tramite una funzione di autenticazione che consente il riconoscimento dell'utente mediante la digitazione dell'identificativo utente (user-ID cioè il nome utente) e della password ad esso associata (vedi Manuale Utente).

Gli enti che ancora non hanno un'utenza per accedere al «Patto di Stabilità», possono inviare la richiesta in questione direttamente dal sito: http://pattostabilitainterno.tesoro.it cliccando sul link Richiesta Nuova Utenza.

Figura 1

È necessario compilare il modulo di richiesta (figura 2) e, dopo la conferma, il sistema genera in automatico una e-mail contenente la richiesta di utenza. Tale e-mail, già corredata di indirizzo, perviene direttamente all'ufficio preposto (assistenza.cp@tesoro.it), che provvede a rispondere all'ente, inviandogli la User ID (nome utente) e la password necessarie per accedere al sistema web.
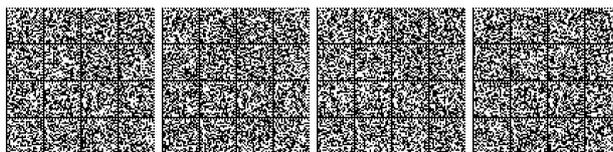
Monitoraggio patto di stabilità interno - Microsoft Internet Explorer
File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?
Indietro Cerca Preferiti
Indirizzo http://pattostabilita.tesoro.it/Patto/servlet/consip.patto.servlets.esercizio2007.P_2007PreparaRegistrazioneServlet Vai Collegamenti
RGS Monitoraggio Patto di Stabilità Interno
Modulo richiesta login
Nome:
Cognome:
Codice Fiscale:
Tipo Ente:
Ente di appartenenza: Seleziona
Provincia:
Prefisso: Telefono:
Indirizzo e-mail:
I campi sono tutti obbligatori.
In caso di problemi contattare l'Assistenza al seguente indirizzo email: assistenza.cp@tesoro.it
Conferma Annulla
Operazione completata Siti attendibili

Figura 2

Nel compilare il modulo in questione, oltre alle informazioni su nome e cognome, codice fiscale, recapito telefonico e recapito di posta elettronica, alla voce Ente di appartenenza cliccare su Seleziona, poi, nella finestra successiva alla voce Ente inserire i primi tre caratteri del nome del proprio comune e cliccare su Ricerca, si aprirà una piccola finestra in basso in cui appaiono tutti i nomi dei comuni che iniziano per quelle lettere, selezionare il nome del proprio comune e cliccare su Conferma: a questo punto lo stesso nome insieme alla provincia di appartenenza verranno visualizzati automaticamente nel modulo di richiesta utenza.

Si consiglia di ricontrollare l'esattezza di dette informazioni prima di digitare Conferma, in quanto le stesse essendo poi memorizzate nella banca dati del Ministero, costituiscono — in modo univoco — l'identificazione utente-ente da parte dell'amministrazione.

Dato il costante aggiornamento del data base degli utenti accreditati all'applicativo «Patto di Stabilità», si sottolinea l'importanza nel comunicare tramite mail all'indirizzo assistenza.cp@tesoro.it le seguenti informazioni:

a) eventuali utenze in disuso, cioè nomi utenti che andrebbero disabilitati (es. perché non lavorano più nell'ufficio dove ci si occupa del «Patto di Stabilità»);

b) variazioni di uno qualsiasi dei recapiti dell'utente (es. variazione dell'indirizzo di posta elettronica o recapito telefonico).

Come ausilio per gli enti, nel sito citato http://pattostabilitainterno.tesoro.it è disponibile anche il modello in formato excel che calcola automaticamente l'entità del concorso alla manovra e gli obiettivi programmatici per gli anni 2012/2014. Gli enti possono utilizzare detto modello, salvandolo preventivamente sulla propria postazione di lavoro ed inserendo nei campi appositi (gli unici di colore bianco) i dati necessari. Dopo l'immissione dei dati, l'applicazione excel esegue tutte le operazioni necessarie per determinare il concorso alla manovra per gli anni 2012/2014 ed i corrispondenti obiettivi programmatici. Le risultanze delle operazioni sono visualizzate senza decimali, ma questi ultimi vengono considerati ai fini dei calcoli stessi. Questo file excel serve unicamente per i calcoli, non costituisce certificazione di nessun tipo e, pertanto, non deve essere inviato (neanche tramite e-mail). I dati del «Patto di Stabilità» dovranno essere inviati, secondo le scadenze previste, esclusivamente tramite il sistema web.

La UserID (nome utente) è costituita sempre dal nome e cognome della persona richiedente in caratteri minuscoli separati da un punto (ad esempio: mario.rossi).

I caratteri speciali (accenti e apostrofi) del nome e del cognome non sono riconosciuti: basta digitare nome e cognome senza accento, senza apostrofo e senza spazio. In caso di omonimie le utenze si differenziano tramite un numero progressivo immesso dopo il nome proprio (ad esempio: mario1.rossi) oppure dopo il cognome (ad esempio: mario.rossi1).

In particolare, la password dovrà essere gestita secondo le seguenti norme:

a) il Sistema richiede il cambio password o al primo accesso al sito oppure in caso di reset password: nel campo «vecchia password» si deve scrivere quella comunicata dall'assistenza tramite mail, nei campi «nuova password» e «conferma nuova password» se ne deve digitare una nuova scelta dall'utente;

b) la nuova password non deve essere uguale alla password precedentemente scaduta;

c) la password deve essere composta da almeno cinque caratteri alfanumerici in minuscolo e non può essere uguale al nome utente;

d) la password deve essere mantenuta riservata;

e) la password può essere comunque cambiata in qualsiasi momento tramite il link «cambio password» contenuto nella pagina del nome utente;

f) la password scade dopo centottanta giorni dalla sua generazione ed è possibile rinnovarla negli ultimi trenta giorni di validità. Nel caso in cui siano decorsi novanta giorni dall'ultimo accesso al «Patto di Stabilità» la password scadrà per una protezione del sistema e verrà richiesto di cambiarla. Ciò vuol dire che ogni volta si accede la scadenza dei novanta giorni viene posticipata.

Si precisa che la password è strettamente personale e che gli utenti dovranno riporre la massima cura nel mantenere la riservatezza di tali codici: qualora l'utente l'abbia dimenticata o la password sia scaduta, potrà richiederne una nuova (reset password) mediante la segnalazione diretta del problema alla casella di posta elettronica assistenza.cp@tesoro.it specificando sempre il nome utente, il codice fiscale dell'utente (e non dell'ente) e il comune di appartenenza: si prega cortesemente di inviare richieste di reset password che contengano tutte queste informazioni assolutamente necessarie.

Sicurezza.

Al fine di garantire un maggior livello di sicurezza, nelle fasi di «Acquisizione modello», «Variazione modello» e «Cancellazione modello», prima di digitare «Conferma» verrà richiesto all'utente l'inserimento di un codice PIN, scelto dall'utente stesso secondo i criteri sotto riportati e mantenuto riservato:

a) il PIN deve essere composto da un minimo di 4 e un massimo di 8 caratteri alfanumerici (cioè necessariamente un insieme di lettere e numeri con all'interno almeno un numero) ed è diverso dalla password di accesso al sito;

b) il PIN deve essere mantenuto riservato;

c) il PIN ha una durata di centottanta giorni.

Qualora l'utente abbia dimenticato il PIN, può richiederne il reset tramite mail all'indirizzo assistenza.cp@tesoro.it

Help Desk.

Le funzionalità del Sistema informatico «Monitoraggio Patto di Stabilità Interno» ed il loro utilizzo, sono descritte nel «Manuale Utente» (tramite il tasto omonimo del menù contenuto all'interno del sito dopo essersi autenticati) e scaricabile dall'applicazione stessa.

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza.cp@tesoro.it. per i quesiti di natura strettamente tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto «Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti». Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il comune di appartenenza; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00, con interruzione di un'ora tra le 13.00 e le 14.00.

Requisiti tecnici e impostazioni - Regole generali.

Dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer 5.5 o superiore, Netscape 7.0) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (e coi relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe.

L'assistenza tecnica fornisce informazioni sul funzionamento dell'applicativo del «Patto di Stabilità»: non gestisce il dominio del sito del «Patto di Stabilità».

L'applicativo «Patto di Stabilità» funziona correttamente al seguente indirizzo: http://pattostabilitainterno.tesoro.it come un qualsiasi sito internet su un qualsiasi dominio.

L'applicativo «Patto di Stabilità» funziona regolarmente con una semplice linea ADSL.

Per un migliore collegamento al sito, vi segnaliamo che:

l'Error 500 o la riga bianca in alto al posto del menù, sono SEMPRE dovuti al server LOCALE (cioè quel computer che mette in rete tutti i pc di un ufficio) che blocca la visualizzazione corretta del sito. Qualora tale problema si dovesse effettuare sulla vostra macchina, provare ad effettuare le seguenti operazioni: Aprire Internet Explorer e dal menu in alto selezionare Strumenti e poi Opzioni Internet ... viene aperta una finestra dove nella parte centrale si trova un riquadro File temporanei Internet. Selezionare Elimina Cookie e dare ok. Selezionare Elimina file ..., selezionare la casella Elimina tutto il contenuto non il linea e premere ok. Selezionare Impostazioni ... e nella parte superiore della finestra aperta selezionare all'apertura della pagina e premere ok. Premere di nuovo ok. Chiudere Internet Explorer. Riaprire di nuovo l'applicativo «Patto di Stabilità» con Internet Explorer all'indirizzo: http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Provare anche da altre postazioni collegate in rete nell'ufficio in cui si lavora (anche in orari diversi). Nel caso in cui la difficoltà persista, bisogna farsi ripulire la memoria cache del Proxy SERVER o del ROUTER dal referente informatico (cioè bisogna agire nel computer che mette in linea tutti i pc dell'ufficio locale), poi togliere le protezioni riguardo ai certificati e RIAVVIARE il server (non il computer dell'utente); nel caso del ROUTER, agire sulle modalità di configurazione dello stesso;

per uscire dalla procedura si prega di non utilizzare MAI la X in alto a destra, ma solo il tasto «Logoff» contenuto nel menù in alto a destra;

si fa presente che il sistema di autenticazione mantiene aperta la sessione per un tempo massimo di 30 minuti di inattività utente (time *out)*, cioè senza digitare niente sulla tastiera. Allo scadere del time out, la sessione viene terminata, e sarà pertanto necessario autenticarsi nuovamente al Sistema;

se non si è certi di un'avvenuta acquisizione, la verifica si effettua andando su «Interrogazione» del modello e, se presente, sarà la conferma dell'acquisizione dei dati. Consigliamo sempre di confermare i dati durante la fase di acquisizione e poi stamparli dalla funzione di «Interrogazione».

Certificato di sicurezza.

Le regole di sicurezza del Sistema informatico «Monitoraggio Patto di stabilità interno» prevedono il transito dei dati tramite canale protetto.

Il certificato di protezione del sito è autogenerato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In fase di autenticazione al Sistema (ovvero dopo la digitazione del nome utente e della password), il sistema stesso restituisce il messaggio «Avviso di protezione» sull'attendibilità del certificato.

Cliccando su «Sì» si accede al Sistema informatico «Monitoraggio Patto di Stabilità Interno» le cui modalità di navigazione e funzionalità sono descritte nel Manuale Utente.

12A04880
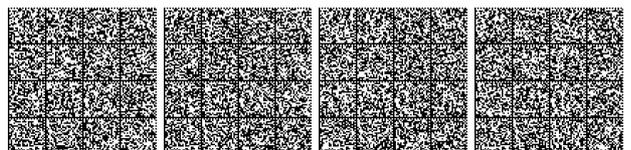
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione alla determinazione V&A.N/ n. 241/2012 del 20 febbraio 2012, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oki infiammazione e dolore».

Estratto determinazione V&A/382 del 23 marzo 2012

Titolare AIC: DOMPE' S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in 67100 - L'Aquila, via Campo di Pile s.n.c., codice fiscale 01241900669.

Medicinale: «OKI INFIAMMAZIONE E DOLORE».

Variazione AIC: Richiesta rettifica determinazione.

Alla determinazione V&A.N/ n. 241/2012 del 20 febbraio 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1º marzo 2012 concernente «l'Autorizzazione all'immissione in commercio» del medicinale: «OKI infiammazione e dolore» è apportata la seguente modifica:

Al paragrafo Smaltimento scorte in luogo di:

«I lotti già prodotti contraddistinti dal numero AIC 028511, dalla denominazione, dalle indicazioni terapeutiche e dal regime di fornitura in precedenza attribuito, non possono più essere venduti a decorrere dal 13° mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.»;

leggasi:

«I lotti già prodotti contraddistinti dal numero AIC 028511, dalla denominazione, dalle indicazioni terapeutiche e dal regime di fornitura in precedenza attribuito, possono essere venduti al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta, con il nuovo regime di fornitura autorizzato dalla presente determinazione.».

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A04853

Modificazione alla determinazione V&A.N/ n. 1382/2011 del 13 dicembre 2011, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neraxer».

Estratto determinazione V&A.N n. 312 del 12 marzo 2012

Titolare AIC: Abiogen Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Loc. Ospedaletto, 56014 - Pisa, via Meucci, 36 - codice fiscale 05200381001.

Medicinale: NERAXER.

Variazione AIC: Richiesta rettifica determinazione.

Alla determinazione V&A.N/ n. 1382/2011 del 13 dicembre 2011 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana supplemento ordinario n. 9 del 9 gennaio 2012 serie generale n. 6 concernente «l'Autorizzazione all'immissione in commercio» del medicinale: «Neraxer» è apportata la seguente modifica:

Al paragrafo «Classificazione ai fini della fornitura» in luogo di:

Confezione: AIC n. 039307018 - «25 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare ed endovenoso» 1 fiala - RR: medicinale non soggetto a prescrizione medica;

leggasi:

Confezione: AIC n. 039307018 - «25 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare ed endovenoso» 1 fiala - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Nella parte relativa all'estratto della determinazione V&A.N/ n. 1382/2011 del 13 dicembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana supplemento ordinario n. 9 del 9 gennaio 2012 serie generale n. 6 è apportata la seguente modifica:

Al paragrafo «Composizione» in luogo di:

Confezione: «25 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare ed endovenoso» 1 fiala - AIC n. 039307018 (in base 10) 15HKSB (in base 32).

Composizione una fiala di soluzione iniettabile contiene:

Principio attivo: acido neridronico sale monosodico 27 mg (pari a mg 25 di acido neridronico).

Eccipienti: sodio cloruro 3,8 mg; sodio citrato diidrato 25,73 mg; acido citrico monoidrato 7,87 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

Confezione: «100 mg/8 ml concentrato per soluzione per infusione per uso endovenoso» 2 fiale - AIC n. 039307020 (in base 10) 15HKSD (in base 32).

Composizione una fiala di concentrato per soluzione per infusione contiene:

Principio attivo: acido neridronico sale monosodico 108 mg (pari a mg 100 di acido neridronico).

Eccipienti: sodio cloruro 15,2 mg; sodio citrato diidrato 102,92 mg; acido citrico monoidrato 31,48 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 8 ml;

leggasi:

Confezione: «25 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare ed endovenoso» 1 fiala - AIC n. 039307018 (in base 10) 15HKSB (in base 32).

Composizione una fiala di soluzione iniettabile contiene:

Principio attivo: acido neridronico sale monosodico 27 mg (pari a mg 25 di acido neridronico).

Eccipienti: sodio cloruro; sodio citrato diidrato; acido citrico monoidrato; acqua per preparazioni iniettabili.

Confezione: «100 mg/8 ml concentrato per soluzione per infusione per uso endovenoso» 2 fiale - AIC n. 039307020 (in base 10) 15HKSD (in base 32)

Composizione una fiala di concentrato per soluzione per infusione contiene:

Principio attivo: acido neridronico sale monosodico 108 mg (pari a mg 100 di acido neridronico).

Eccipienti: sodio cloruro; sodio citrato diidrato; acido citrico monoidrato; acqua per preparazioni iniettabili.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A04854

Sospensione, su richiesta, dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, alla società Tecnogen S.p.a.

Con provvedimento n. aM - 51/2012 del 13 aprile 2012 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Caserta (CE) località La Fagianeria (loc. Piana di Monte Verna), rilasciata alla società Tecnogen società per azioni.

12A04875

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Recombinate».

Estratto determinazione V&A n. 532 del 16 aprile 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società «Baxter Healthcare Corporation, con sede in 550 North Brand Boulevard, Glendale California, Stati Uniti d'America, rappresentata dalla società «Baxter S.p.a.», con sede in piazzale dell' Industria n. 20 - Roma, con codice fiscale n. 00492340583.

Specialità medicinale RECOMBINATE.

Confezioni:

A.I.C. n. 028687010/M - flacone 250 U.I. + flacone solvente;

A.I.C. n. 028687022/M - flacone 500 U.I.+ flacone solvente;

A.I.C. n. 028687034/M - flacone 1000 U.I.+ flacone solvente,

è ora trasferita alla società: «Baxter S.p.a.», con sede in piazzale dell'Industria n. 20 - Roma, con codice fiscale n. 00492340583.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04954

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Daivonex».

Estratto determinazione V&A n. 461 del 4 aprile 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società «Prodotti Formenti S.r.l.», con sede in via Vittor Pisani n. 16 - Milano, con codice fiscale n. 04485620159.

Specialità medicinale: DAIVONEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 028253019 - «0,005% unguento» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 028253021 - «0,005% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 028253033 - «0,005% crema» tubo 100 g;

A.I.C. n. 028253045/M - soluzione cutanea 0,005% 30 ml;

A.I.C. n. 028253058/M - soluzione cutanea 0,005% 60 ml,

è ora trasferita alla società: «Leo Pharma A/S», con sede in 55 Industriparken, 2750 Ballerup, Danimarca.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04955

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avviso di pubblicazione sul sito internet dell'Autorità della delibera n. 154/12/CONS, recante "Disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali".

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha pubblicato in data 24 aprile 2012 sul proprio sito internet all'indirizzo www.agcom.it la delibera n. 154/12/CONS, recante "Disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali", unitamente ai relativi Allegati da 1 a 20.

12A05076

Avvio di procedimento istruttorio concernente la valutazione e l'eventuale modifica delle Condizioni tecniche attuative del servizio di posta massiva offerto da Poste Italiane (valide dal 1° maggio 2011). (Delibera 153/12/Cons).

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la delibera n.153/12/CONS del 29 marzo 2012, ha avviato il procedimento istruttorio concernente la valutazione e l'eventuale modifica delle Condizioni tecniche attuative del servizio di posta massiva offerto da Poste Italiane (valide dal 1° maggio 2011).

La delibera è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it. I contributi dei soggetti interessati dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana secondo i termini e le modalità indicate nell'allegato A alla delibera n.153/12/CONS.

12A05077

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Emissione di dieci nuove serie di buoni fruttiferi postali.

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), a partire dal 1° maggio 2012, ha in emissione dieci nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B91», «X24», «D29», «J24», «M71», «P56», «Z10», «T08», «S05» e «N03».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione i Fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B91», «X24», «D29», «J24», «M71», «P56», «Z10», «T08», «S05» e «N03» non sono più sottoscrivibili i buoni delel serie «B90», «X23», «D28», «J23», «M70», «P55», «Z09», «T07», «S04» e «N02».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e nel sito internet della CDP S.pa. www.cassaddpp.it

12A04855

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2011

Il Consiglio dell'ISVAP nella seduta del 28 marzo 2012 ha approvato, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 agosto 1982, n. 576, il bilancio consuntivo dell'ISVAP per l'esercizio finanziario 2011.
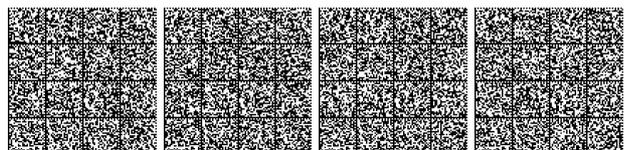
ALL.D

	RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE			
	ENTRATE			
		Previsione definitiva anno 2011 (euro)	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni
A	ENTRATE CONTRIBUTIVE			
A1.0	CONTRIBUTI DI VIGILANZA			
A1.1	Contributo vigilanza sull'attività di ass. e riass.	48.923.749,00	50.426.168,11	1.502.419,11
A1.2	Contributo vigilanza sugli intermediari	8.650.000,00	8.813.065,00	163.065,00
A1.3	Contributo vigilanza sui periti	350.000,00	324.050,00	-25.950,00
		57.923.749,00	*59.563.283,11*	1.639.534,11
A2	Contributo di enti e privati	0,00		0,00
A3	Altre entrate	0,00		0,00
	Totale …	57.923.749,00	59.563.283,11	1.639.534,11
B	ENTRATE DIVERSE			
B1	Entrate non contributive	200.000,00	319.590,69	119.590,69
B2	Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali e			
B3	Riscossione di crediti e realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
B4	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
	Totale …	200.000,00	319.590,69	119.590,69
	TOTALE ENTRATE	58.123.749,00	59.882.873,80	1.759.124,80
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio presunto da:			
	-contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	4.469.000,00	0,00	0,00
	-contributo di vigilanza sugli intermediari	0,00	0,00	0,00
	-contributo di vigilanza sui periti	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo Avanzo di amministrazione ex art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	1.735.211,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	64.327.960,00	0,00	0,00

ALL.D

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
SPESE				
		Previsione definitiva anno 2011 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C	SPESE DIRETTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI			
C1.0	SERVIZI DI VIGILANZA I E II			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.456.320,00	1.351.420,24	-104.899,76
	Compensi per lavoro straordinario	22.101,00	6.371,86	-15.729,14
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		1.478.421,00	*1.357.792,10*	-120.628,90
C1.1	SEZIONE ATTUARIATO			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	2.259.140,00	1.686.226,57	-572.913,43
	Compensi per lavoro straordinario	45.069,00	31.608,55	-13.460,45
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		2.304.209,00	*1.717.835,12*	-586.373,88
C1.2	SEZIONE PATRIMONIALE 1			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	3.434.949,00	3.322.286,22	-112.662,78
	Compensi per lavoro straordinario	75.224,00	61.669,76	-13.554,24
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		3.510.173,00	3.383.955,98	-126.217,02
C1.3	SEZIONE PATRIMONIALE 2			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	3.379.822,00	3.021.951,79	-357.870,21
	Compensi per lavoro straordinario	80.104,00	57.786,91	-22.317,09
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		3.459.926,00	3.079.738,70	-380.187,30
	Totale …	*10.752.729,00*	*9.539.321,90*	-1.213.407,10
C2.0	SERVIZIO ISPETTORATO			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	448.216,00	486.523,23	38.307,23
	Compensi per lavoro straordinario	3.999,00	1.261,59	-2.737,41
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		452.215,00	*487.784,82*	35.569,82
C2.1	SEZIONE ISPETTORATO I			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.814.462,00	1.848.200,89	33.738,89
	Compensi per lavoro straordinario	40.416,00	20.623,22	-19.792,78
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	750.000,00	700.235,22	-49.764,78
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		2.604.878,00	*2.569.059,33*	-35.818,67
C2.2	SEZIONE ISPETTORATO II			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.510.385,00	1.614.233,62	103.848,62
	Compensi per lavoro straordinario	37.658,00	18.831,36	-18.826,64
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	750.000,00	700.235,23	-49.764,77
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		2.298.043,00	*2.333.300,21*	35.257,21
	Totale …	*5.355.136,00*	*5.390.144,36*	35.008,36
C3.0	DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	351.933,00	290.367,76	-61.565,24
	Compensi per lavoro straordinario	1.971,00	3.184,62	1.213,62
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		353.904,00	*293.552,38*	-60.351,62
C3.1	SEZIONE CONSULENZA LEGALE			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.543.034,00	1.291.893,98	-251.140,02
	Compensi per lavoro straordinario	33.527,00	48.272,81	14.745,81
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		1.576.561,00	*1.340.166,79*	-236.394,21
	Totale …	*1.930.465,00*	*1.633.719,17*	-296.745,83

ALL.D

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
SPESE				
		Previsione definitiva anno 2011 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C4.0	SERVIZIO DI VIGILANZA INTERMEDIARI E PERITI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.129.865,00	911.070,32	-218.794,68
	Compensi per lavoro straordinario	20.771,00	32.736,63	11.965,63
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		1.150.636,00	943.806,95	-206.829,05
C4.1	SEZIONE INTERMEDIARI E PERITI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.980.686,00	1.929.726,82	-50.959,18
	Compensi per lavoro straordinario	49.910,00	56.442,79	6.532,79
	Spese per il Collegio di Garanzia	310.000,00	289.402,04	-20.597,96
	Spese per espeltamento prove di idoneità	210.000,00	143.948,64	-66.051,36
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
	Altre spese direttamente imputabili	155.000,00	131.330,09	-23.669,91
		2.705.596,00	*2.550.850,38*	-154.745,62
	Totale ...	*3.856.232,00*	*3.494.657,33*	-361.574,67
C5.0	SERVIZIO SANZIONI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.821.706,00	1.880.733,12	59.027,12
	Compensi per lavoro straordinario	38.877,00	64.011,70	25.134,70
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
	Totale ...	*1.860.583,00*	*1.944.744,82*	84.161,82
C6.0	SERVIZIO LIQUIDAZIONI ORDINARIE E COATTE AMMINISTRATIVE			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	896.530,00	1.100.685,98	204.155,98
	Compensi per lavoro straordinario	22.575,00	16.917,89	-5.657,11
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
	Totale ...	*919.105,00*	*1.117.603,87*	198.498,87
C7.0	SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	908.431,00	847.033,37	-61.397,63
	Compensi per lavoro straordinario	16.055,00	6.057,70	-9.997,30
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		924.486,00	*853.091,07*	-71.394,93
C7.1	SEZIONE TUTELA DEI DANNEGGIATI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	2.756.143,00	2.817.858,52	61.715,52
	Compensi per lavoro straordinario	65.101,00	54.506,02	-10.594,98
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		2.821.244,00	*2.872.364,54*	51.120,54
C7.2	SEZIONE TUTELA DEGLI ASSICURATI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.369.139,00	1.359.762,91	-9.376,09
	Compensi per lavoro straordinario	29.370,00	35.530,32	6.160,32
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		1.398.509,00	*1.395.293,23*	-3.215,77
	Totale ...	*5.144.239,00*	*5.120.748,84*	-23.490,16
C8.0	SERVIZIO RISORSE UMANE			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	469.080,00	501.239,32	32.159,32
	Compensi per lavoro straordinario	5.027,00	3.681,60	-1.345,40
	Spese di formazione professionale	270.000,00	185.599,27	-84.400,73
		744.107,00	*690.520,19*	-53.586,81
C8.1	SEZIONE GESTIONE RISORSE UMANE E FORMAZIONE			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.829.356,00	1.877.123,21	47.767,21
	Compensi per lavoro straordinario	40.685,00	63.864,23	23.179,23
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		1.870.041,00	*1.940.987,44*	70.946,44
	Totale ...	*2.614.148,00*	*2.631.507,63*	17.359,63

ALL.D

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
SPESE				
		Previsione definitiva anno 2011 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C9.0	*SERVIZIO STUDI*			
C9.1	SEZIONE AFFARI INTERNAZIONALI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.398.879,00	1.693.082,46	294.203,46
	Compensi per lavoro straordinario	29.931,00	53.253,42	23.322,42
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	1.210.000,00	679.699,87	-530.300,13
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		2.638.810,00	*2.426.035,75*	-212.774,25
C9.2	SEZIONE STUDI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.184.879,00	1.040.009,62	-144.869,38
	Compensi per lavoro straordinario	24.564,00	18.243,59	-6.320,41
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		1.209.443,00	*1.058.253,21*	-151.189,79
C9.3	UFFICIO RIASSICURAZIONE			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	200.262,00	199.611,38	-650,62
	Compensi per lavoro straordinario	4.978,00	5.182,83	204,83
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		205.240,00	*204.794,21*	-445,79
	Totale ...	*4.053.493,00*	*3.689.083,17*	-364.409,83
C10.0	*SERVIZIO CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE (*)*			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	50.991,00	462.014,12	411.023,12
	Compensi per lavoro straordinario	1.223,00	11.622,60	10.399,60
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		52.214,00	*473.636,72*	421.422,72
C10.1	SEZIONE CONTABILITA' E BILANCIO			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.523.456,00	1.688.839,64	165.383,64
	Compensi per lavoro straordinario	34.489,00	43.621,60	9.132,60
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		1.557.945,00	*1.732.461,24*	174.516,24
C10.2	UFFICIO SERVIZI GENERALI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	*1.340.705,00*	1.131.488,84	-209.216,16
	Compensi per lavoro straordinario	*33.726,00*	27.487,58	-6.238,42
	Spese di formazione professionale	*0,00*	0,00	
		1.374.431,00	*1.158.976,42*	-215.454,58
			0,00	
C10.3	UFFICIO GARE E CONTRATTI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	*337.130,00*	417.254,76	80.124,76
	Compensi per lavoro straordinario	*8.348,00*	19.788,77	11.440,77
	Spese di formazione professionale	*0,00*	0,00	
		345.478,00	*437.043,53*	91.565,53
	Totale ...	*3.330.068,00*	*3.802.117,91*	472.049,91
C11.0	*SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI*			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	279.482,00	302.309,72	22.827,72
	Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		279.482,00	*302.309,72*	22.827,72
C11.1	SEZIONE TECNOLOGIE E SISTEMI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	2.032.464,00	1.907.449,12	-125.014,88
	Compensi per lavoro straordinario	45.260,00	62.088,90	16.828,90
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		2.077.724,00	*1.969.538,02*	-108.185,98
	Totale ...	*2.357.206,00*	*2.271.847,74*	-85.358,26
	Totale spese dirette	42.173.404,00	40.635.496,74	-1.537.907,26

ALL.D

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione definitiva anno 2011 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
	SPESE INDIRETTE PER SERVIZI GENERALI			
D	*– Funzionamento*			
D1	**Organi d'Istituto**	1.005.000,00	969.875,75	-35.124,25
D2	**Uffici di staff**	2.262.091,00	2.164.439,44	-97.651,56
D3	**Internal auditing**	222.525,00	211.159,88	-11.365,12
D4	**Oneri di funzionamento**	15.078.940,00	11.783.422,84	-3.295.517,16
	Totale…	18.568.556,00	15.128.897,91	-3.439.658,09
	– Investimenti			
D5	**Acquisto immobilizzazioni**	3.586.000,00	548.576,77	-3.037.423,23
D6	**Concessione di crediti e acquisto valori mobiliari**	0,00	0,00	
D7	**Uscite derivanti da estinzioni di prestiti**	0,00	0,00	
	Totale…	3.586.000,00	548.576,77	-3.037.423,23
	Totale spese indirette	22.154.556,00	15.677.474,68	-6.477.081,32
	TOTALE USCITE	64.327.960,00	56.312.971,42	-8.014.988,58
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
	TOALE A PAREGGIO	64.327.960,00	56.312.971,42	-8.014.988,58

Oneri di funzionamento:

Spese per servizi e utenze	3.195.980,72
Canoni di locazione	3.350.000,00
Oneri tributari, finanziari e vari	807.565,09
Beni di consumo	211.320,31
Commissioni e comitati e prestazioni professionali	94.147,89
Manutenzioni	106.926,25
Pubblicazioni	11.424,50
Pubblicità	24.370,82
Spese di rappresentanza	36.058,82
Organizzazione e partecipazione convegni e congressi	45.628,44
Versamenti ad altre Autorità ex Legge 191/2009	3.900.000,00
	11.783.422,84

(*) In sede di redazione del bilancio di previsione 2011, era stata prevista, per il Servizio Contabilità e amministrazione, una sola risorsa della carriera operativa, a decorrere dal 1° giugno 2011.
I costi che si rilevano alla chiusura dell'esercizio tengono conto tuttavia dell'assegnazione, nel mese di febbraio 2011, di ulteriori tre risorse, di cui un dirigente. Due delle predette risorse, una direttiva ed una operativa, sono state assegnate alla Sezione contabilità nei mesi, rispettivamente, di aprile e ottobre 2011.
Pertanto, al 31.12.2011 risultava assegnata al Servizio, oltre al responsabile, una sola risorsa.

ALL. D1

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI									
ENTRATE									
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2011 (a)	Accertamenti				Differenza accertamenti - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi	
I			ENTRATE CORRENTI						
	1^		ENTRATE CONTRIBUTIVE						
		10101	Contributo di vigilanza sull'attività di	48.923.749,00	50.426.168,11	50.426.168,11	0,00	0,00	1.502.419,11
		10102	Contributo di enti e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10103	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10104	Contributo di vigilanza sugli intermediari	8.650.000,00	8.813.065,00	8.428.841,00	384.224,00	0,00	163.065,00
		10105	Contributo vigilanza sui periti	350.000,00	324.050,00	242.210,00	81.840,00	0,00	-25.950,00
			Totale …	57.923.749,00	59.563.283,11	59.097.219,11	466.064,00	0,00	1.639.534,11
	2^		ENTRATE NON CONTRIBUTIVE						
		10201	Entrate derivanti da sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10202	Altre entrate	200.000,00	319.590,69	252.502,43	67.088,26	0,00	119.590,69
			Totale …	200.000,00	319.590,69	252.502,43	67.088,26	0,00	119.590,69
			Totale titolo I	58.123.749,00	59.882.873,80	59.349.721,54	533.152,26	0,00	1.759.124,80
II			ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
	3^		ALIENAZIONE DI BENI						
		20301	Alienazione beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20302	Alienazione beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale …	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALL. D1

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI										
ENTRATE										
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2011 (a)	Accertamenti				Differenza accertamenti - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi	
	4^		RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI						
		20401	Riscossione crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20402	Realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale …	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	5^		ACCENSIONE PRESTITI						
		30501	Accensione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30502	Accensione altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale …	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALL. D1

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2011 (a)	Accertamenti - Importo totale (b)	Accertamenti - di cui riscossioni	Accertamenti - di cui totale crediti	Accertamenti - di cui totale residui attivi	Differenza accertamenti - previsioni (b - a)
			Totale entrate	*58.123.749,00*	*59.882.873,80*	*59.349.721,54*	*533.152,26*	*0,00*	*1.759.124,80*
IV			PARTITE DI GIRO						
	6^		ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO						
		40601	Partite di giro	53.223.000,00	20.861.346,30	20.035.579,62	825.766,68	0,00	-32.361.653,70
		40602	Fondo per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli (decreto M.A.P. 23.11.2004)	0,00	25.962,48	19.594,08	0,00	6.368,40	25.962,48
		40603	Convenzione MISE progetto "preventivatore"	0,00	22,47	22,47	0,00	0,00	22,47
		40604	Preventivatore unico	0,00	474,96	301,42	0,00	173,54	474,96
			Totale …	53.223.000,00	20.887.806,21	20.055.497,59	825.766,68	6.541,94	-32.335.193,79
			Totale titolo IV	53.223.000,00	20.887.806,21	20.055.497,59	825.766,68	6.541,94	-32.335.193,79
			TOTALE	111.346.749,00	80.770.680,01	79.405.219,13	1.358.918,94	6.541,94	-30.576.068,99
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO da:						
			-contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	4.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-contributo di vigilanza sugli intermediari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-contributo di vigilanza sui periti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	1.735.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	117.550.960,00	80.770.680,01	79.405.219,13	1.358.918,94	6.541,94	-30.576.068,99

ALL. D1

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2011 (a)	Impegni				Differenza impegni - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi	
I			SPESE CORRENTI						
	1^		ORGANI DELL'ISTITUTO						
		10101	Indennità di presidenza	295.000,00	291.717,45	291.717,45	0,00	0,00	-3.282,55
		10102	Indennità componenti Consiglio	670.000,00	644.451,44	644.451,44	0,00	0,00	-25.548,56
		10103	Missioni e rimborsi organi Istituto	40.000,00	33.706,86	33.185,71	521,15	0,00	-6.293,14
			Totale ...	1.005.000,00	969.875,75	969.354,60	521,15	0,00	-35.124,25
	2^		ONERI DI FUNZIONAMENTO						
		10201	Stipendi	26.520.000,00	26.190.672,29	24.833.768,01	36.614,51	1.320.289,77	-329.327,71
		10202	Oneri previdenziali e assistenziali	6.960.000,00	6.710.909,71	6.572.815,35	6.594,36	131.500,00	-249.090,29
		10203	Compensi per lavoro straordinario	925.000,00	915.102,04	915.102,04	0,00	0,00	-9.897,96
		10204	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	1.500.000,00	1.400.470,45	1.279.164,89	188,70	121.116,86	-99.529,55
		10205	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	1.210.000,00	679.699,87	638.074,52	14.906,84	26.718,51	-530.300,13
		10206	Altri oneri del personale	4.170.000,00	4.050.024,41	2.076.671,43	1.484.187,83	489.165,15	-119.975,59
		10207	Spese di formazione professionale	270.000,00	185.599,27	55.489,33	19.990,00	110.119,94	-84.400,73
		10208	Spese per funzionamento di commissioni e comitati	380.000,00	332.546,43	310.249,52	0,00	22.296,91	-47.453,57
		10209	Prestazioni professionali	107.000,00	77.395,34	59.022,48	5.310,19	13.062,67	-29.604,66
		10210	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni e altre manifestazioni	90.000,00	45.628,44	45.628,44	0,00	0,00	-44.371,56
		10211	Canoni di locazione e oneri accessori	3.350.000,00	3.350.000,00	3.252.835,64	0,00	97.164,36	0,00
		10212	Acquisto di beni di consumo	232.000,00	211.320,31	137.044,51	60.686,68	13.589,12	-20.679,69
		10213	Spese per servizi e utenze	3.833.960,00	3.444.867,61	2.208.291,72	897.768,20	338.807,69	-389.092,39
		10214	Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili	108.000,00	106.926,25	57.095,21	31.847,57	17.983,47	-1.073,75
		10215	Spese di rappresentanza	60.000,00	36.058,82	22.152,90	10.605,12	3.300,80	-23.941,18
		10216	Spese di pubblicità	43.000,00	24.370,82	14.753,82	9.616,60	0,40	-18.629,18
		10217	Spese per pubblicazioni	26.000,00	11.424,50	8.460,00	847,00	2.117,50	-14.575,50
			Totale ...	49.784.960,00	47.773.016,56	42.486.619,81	2.579.163,60	2.707.233,15	-2.011.943,44

ALL. D1

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2011 (a)	Impegni				Differenza impegni - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi	
	3^		ONERI VARI E STRAORDINARI						
		10301	Oneri tributari e finanziari	2.909.000,00	2.825.844,22	2.475.161,00	295.153,22	55.530,00	-83.155,78
		10302	Altri oneri	1.523.000,00	295.658,12	293.329,27	2.328,85	0,00	-1.227.341,88
		10303	Versamenti ad altre Autorità ex legge n.191 / 2009	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	8.332.000,00	7.021.502,34	6.668.490,27	297.482,07	55.530,00	-1.310.497,66
	4^		FONDI COSTITUITI IN BASE A DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI						
		10401	Fondo di riserva spese impreviste	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
		10402	Fondo Legge 122/2010	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.540.000,00
		10403	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.620.000,00
			Totale titolo I	60.741.960,00	55.764.394,65	50.124.464,68	2.877.166,82	2.762.763,15	-4.977.565,35
II			SPESE IN CONTO CAPITALE						
	5^		ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI						
		20501	Acquisto immobili e oneri di ristrutturazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20502	Acquisto impianti, attrezzature e macchine d'ufficio non informatiche	18.000,00	7.422,27	6.391,09	551,18	480,00	-10.577,73
		20503	Acquisto apparecchiature e programmi informatici	3.458.000,00	451.873,65	75.076,97	125.426,79	251.369,89	-3.006.126,35
		20504	Acquisto mobili d'ufficio e arredi	110.000,00	89.280,85	46.570,41	9.769,45	32.940,99	-20.719,15
		20505	Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	3.586.000,00	548.576,77	128.038,47	135.747,42	284.790,88	-3.037.423,23
	6^		CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI						
		20601	Concessione crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20602	Acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo II	3.586.000,00	548.576,77	128.038,47	135.747,42	284.790,88	-3.037.423,23

ALL. D1

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2011 (a)	Impegni				Differenza impegni - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi	
III			USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI						
	7^		ESTINZIONE PRESTITI						
		30701	Rimborsi mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30702	Rimborsi di altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese	*64.327.960,00*	*56.312.971,42*	*50.252.503,15*	*3.012.914,24*	*3.047.554,03*	*-8.014.988,58*
IV			PARTITE DI GIRO						
	8^		USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO						
		40801	Partite di giro	53.223.000,00	20.861.346,30	18.813.493,42	2.020.852,88	27.000,00	-32.361.653,70
		40802	Fondo per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli (decreto M.A.P. 23.11.2004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40803	Convenzione MISE progetto "preventivatore"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40804	Preventivatore unico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	53.223.000,00	20.861.346,30	18.813.493,42	2.020.852,88	27.000,00	-32.361.653,70
			Totale titolo IV	53.223.000,00	20.861.346,30	18.813.493,42	2.020.852,88	27.000,00	-32.361.653,70
			TOTALE	117.550.960,00	77.174.317,72	69.065.996,57	5.033.767,12	3.074.554,03	-40.376.642,28
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	117.550.960,00	77.174.317,72	69.065.996,57	5.033.767,12	3.074.554,03	-40.376.642,28

ALL. D2

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

ENTRATE

Tit.		Previsione definitiva anno 2011 (a)	Accertamenti				Differenza accertamenti-previsioni (b - a)
			Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi	
I	ENTRATE CORRENTI	58.123.749,00	59.882.873,80	59.349.721,54	533.152,26	0,00	1.759.124,80
II	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	*58.123.749,00*	*59.882.873,80*	*59.349.721,54*	*533.152,26*	*0,00*	*1.759.124,80*
IV	PARTITE DI GIRO	53.223.000,00	20.887.806,21	20.055.497,59	825.766,68	6.541,94	-32.335.193,79
	TOTALE	111.346.749,00	80.770.680,01	79.405.219,13	1.358.918,94	6.541,94	-30.576.068,99
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO	4.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	1.735.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	117.550.960,00	80.770.680,01	79.405.219,13	1.358.918,94	6.541,94	-30.576.068,99

ALL. D2

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI								
SPESE								
Tit.		Previsione definitiva anno 2009 (a)	Impegni				Differenza impegni-previsioni (b - a)
			Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi	
I	SPESE CORRENTI	60.741.960,00	55.764.394,65	50.124.464,68	2.877.166,82	2.762.763,15	-4.977.565,35
II	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.586.000,00	548.576,77	128.038,47	135.747,42	284.790,88	-3.037.423,23
III	USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	*64.327.960,00*	*56.312.971,42*	*50.252.503,15*	*3.012.914,24*	*3.047.554,03*	*-8.014.988,58*
IV	PARTITE DI GIRO	53.223.000,00	20.861.346,30	18.813.493,42	2.020.852,88	27.000,00	-32.361.653,70
	TOTALE	117.550.960,00	77.174.317,72	69.065.996,57	5.033.767,12	3.074.554,03	-40.376.642,28
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	117.550.960,00	77.174.317,72	69.065.996,57	5.033.767,12	3.074.554,03	-40.376.642,28

ALL. E

SITUAZIONE GENERALE FINANZIARIA AL 31/12/2011

FONDO DI CASSA All'1/1/2011				*12.296.003,73*
TOTALE RISCOSSIONI ANNO 2011	+	88.788.158,39		
TOTALE PAGAMENTI ANNO 2011	-	77.548.245,47		
DIFFERENZA RISCOSSIONI/PAGAMENTI			+	11.239.912,92
FONDO DI CASSA AL 31/12/2011				*23.535.916,65*
CREDITI				
Totale crediti anno 2011 e precedenti	+	5.673.473,90		
Totale crediti anni precedenti eliminati	-	0,00	+	5.673.473,90
RESIDUI ATTIVI				
Totale residui attivi anno 2011 e precedenti	+	25.052,06		
Totale residui attivi anni precedenti eliminati	-	0,00	+	25.052,06
DEBITI				
Totale debiti anno 2011 e precedenti	+	5.832.295,03		
Totale debiti anni precedenti eliminati	-	12.408,50	-	5.819.886,53
RESIDUI PASSIVI				
Totale residui passivi anno 2011 e precedenti	+	11.219.250,65		
Totale residui passivi anni precedenti eliminati	-	333.317,93	-	10.885.932,72
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011				12.528.623,36
Parte vincolata:				5.582.693,61
Prenotazioni di impegno trasferite all'esercizio successivo ex art.18 del Regolamento di Contabilità		1.253.400,00		
Fondo giudizi pendenti ex art.12 del Regolamento di Contabilità		2.594.082,61		
Avanzo di amministrazione "indisponibile" residuale generato il 31.12.1998		1.735.211,00		
Parte disponibile:				6.945.929,75
- per la copertura degli oneri di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	+	6.945.929,75		
-per la copertura degli oneri di vigilanza sugli intermediari	+	0,00		
-per la copertura degli oneri di vigilanza sui periti	+	0,00		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma 3 reg.cont.	+			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011				12.528.623,36

12A04668

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 27 marzo 2012 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Giorgio Giorgi, console onorario d'Ucraina in Genova.

12A04764

Istituzione del vice Consolato onorario in Fes (Marocco)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Fes (Marocco) un vice consolato onorario posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Casablanca, con la conseguente circoscrizione territoriale: regione di Fes e regione di Meknes.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A04767

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 aprile 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3153
Yen	106,54
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,803
Corona danese	7,4384
Lira Sterlina	0,82470
Fiorino ungherese	296,90
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6989
Zloty polacco	4,1802
Nuovo leu romeno	4,3745
Corona svedese	8,8912
Franco svizzero	1,2027
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6100
Kuna croata	7,4758
Rublo russo	38,7840
Lira turca	2,3664
Dollaro australiano	1,2645
Real brasiliano	2,4075
Dollaro canadese	1,3132
Yuan cinese	8,2961
Dollaro di Hong Kong	10,2128
Rupia indonesiana	12055,30
Shekel israeliano	4,9348
Rupia indiana	67,8550
Won sudcoreano	1500,58
Peso messicano	17,2124
Ringgit malese	4,0360
Dollaro neozelandese	1,6001
Peso filippino	56,176
Dollaro di Singapore	1,6507
Baht tailandese	40,564
Rand sudafricano	10,4472

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A04876

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 aprile 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3148
Yen	106,49
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,750
Corona danese	7,4386
Lira Sterlina	0,82480
Fiorino ungherese	297,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6985
Zloty polacco	4,1808
Nuovo leu romeno	4,3760
Corona svedese	8,8945
Franco svizzero	1,2017
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5990

Kuna croata	7,4743
Rublo russo	38,8060
Lira turca	2,3536
Dollaro australiano	1,2640
Real brasiliano	2,4066
Dollaro canadese	1,3068
Yuan cinese	8,2869
Dollaro di Hong Kong	10,2046
Rupia indonesiana	12015,39
Shekel israeliano	4,9239
Rupia indiana	67,4530
Won sudcoreano	1490,69
Peso messicano	17,1913
Ringgit malese	4,0197
Dollaro neozelandese	1,5848
Peso filippino	56,048
Dollaro di Singapore	1,6382
Baht tailandese	40,404
Rand sudafricano	10,3850

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A04877

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 aprile 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3024
Yen	105,18
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,789
Corona danese	7,4389
Lira Sterlina	0,82270
Fiorino ungherese	298,88
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6988
Zloty polacco	4,1940
Nuovo leu romeno	4,3730
Corona svedese	8,8822
Franco svizzero	1,2025
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5530

Kuna croata	7,4753
Rublo russo	38,6740
Lira turca	2,3453
Dollaro australiano	1,2590
Real brasiliano	2,3965
Dollaro canadese	1,3029
Yuan cinese	8,2250
Dollaro di Hong Kong	10,1062
Rupia indonesiana	11947,71
Shekel israeliano	4,9004
Rupia indiana	67,2800
Won sudcoreano	1482,75
Peso messicano	17,2429
Ringgit malese	3,9899
Dollaro neozelandese	1,5925
Peso filippino	55,694
Dollaro di Singapore	1,6301
Baht tailandese	40,126
Rand sudafricano	10,4033

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A04878

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 aprile 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3132
Yen	105,96
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,799
Corona danese	7,4397
Lira Sterlina	0,82340
Fiorino ungherese	297,35
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6989
Zloty polacco	4,1905
Nuovo leu romeno	4,3753
Corona svedese	8,8822
Franco svizzero	1,2018
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5475

Kuna croata	7,4900
Rublo russo	38,8550
Lira turca	2,3515
Dollaro australiano	1,2664
Real brasiliano	2,4229
Dollaro canadese	1,3082
Yuan cinese	8,2758
Dollaro di Hong Kong	10,1902
Rupia indonesiana	12051,80
Shekel israeliano	4,9309
Rupia indiana	67,6000
Won sudcoreano	1493,52
Peso messicano	17,2779
Ringgit malese	4,0223
Dollaro neozelandese	1,6034
Peso filippino	56,008
Dollaro di Singapore	1,6412
Baht tailandese	40,433
Rand sudafricano	10,2708

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A04879

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia «Sacra Famiglia», in Villapiana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 aprile 2012, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla parrocchia «Sacra Famiglia», con sede in Villapiana (Cosenza).

12A04766

MINISTERO DELLA SALUTE

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «RevitaCAM».

Provvedimento n. 264 del 28 marzo 2012

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione Numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Specialità medicinale: REVITACAM.

Titolare A.I.C.: Abbott Laboratories Limited (UK).

Rappresentante in Italia: Esteve spa.

Confezioni autorizzate	NIN	Nr Procedura europea
5 mg/ml Spray per mucosa orale per cani flacone da 6 ml	104494012	EU/2/12/138/001
5 mg/ml Spray per mucosa orale per cani flacone da 11 ml	104494024	EU/2/12/138/002
5 mg/ml Spray per mucosa orale per cani flacone da 33 ml	104494036	EU/2/12/138/003

Regime di dispensazione: da vendersi solo dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla commissione C(2012)1337 del 23 febbraio 2012 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

12A04758

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Socatil pasta orale».

Provvedimento n. 232 del 20 marzo 2012

Specialità medicinale per uso veterinario SOCATIL pasta orale.

Confezioni:

confezione da 2 siringhe da 100 g - A.I.C. n. 100132048 (Bovini-Suini);

confezione da 1 siringa da 100 g - A.I.C. n. 100132051 (Bovini-Suini).

Titolare A.I.C.: ACME S.r.l. con sede in via Portella della Ginestra, 9 - 42025 Cavriago (Reggio-Emilia) - Codice fiscale n. 01305480350.

Oggetto: Variazione - Revisione (Decreto ministeriale 4 marzo 2005) - Modifica tempi di attesa per le carni e visceri della specie bovina e conferma dei tempi di attesa per carne e visceri di suini.

È autorizzata a seguito di revisione (Decreto ministeriale 4 marzo 2005) esclusivamente per le confezioni indicate in oggetto la modifica, dei tempi di attesa per: carne e visceri di bovini da 7 a 17 giorni.

Si confermano i tempi di attesa di 14 giorni per carne e visceri di suini.

I tempi di attesa ora autorizzati sono:

bovini:

carne e visceri: 17 giorni;

latte: 11 giorni (22 mungiture) (invariato);

suini:

carne e visceri: 14 giorni (invariato).

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04759

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Oxtra Long Acting» 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, bufalini, ovini e caprini, suini, polli da carne, tacchini.

Provvedimento n. 235 del 20 marzo 2012

Specialità medicinale per uso veterinario OXTRA LONG ACTING 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, bufalini, ovini e caprini, suini, polli da carne, tacchini.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101709020;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101709044;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101709032;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101709018.

Titolare: FATRO SpA con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia 285 - Codice fiscale 01125080373.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II, C.II.3 - Modifica tempi di attesa.

Si autorizza la riduzione dei tempi di attesa per le carni della specie bovini, bufalini, ovini e caprini, polli da carne, tacchini e suini, e la riduzione dei tempi di attesa per il latte della specie bovini e bufalini. Resta invariato il tempo di attesa per il latte ovino e caprino.

I tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

bovini e bufalini:

carni e visceri: 39 giorni;

latte:14 giorni (28 mungiture);

ovini:

carni e visceri: 26 giorni;

latte:15 giorni (30 mungiture);

caprini:

carni e visceri: 39 giorni;

latte:15 giorni (30 mungiture);

suini: carni e visceri: 16 giorni;

polli da carne: carni e visceri: 20 giorni;

tacchini: carni e visceri: 30 giorni.

Uso non consentito, durante l'ovodeposizione, in galline ovaiole e tacchine che producono uova per il consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04760

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lidocaina 2%»

Provvedimento n. 219 del 19 marzo 2012

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario LIDOCAINA 2%.

Confezioni: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100452010.

Titolare: Azienda Terapeutica Italiana - A.T.I. Srl con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà, 1 - Codice fiscale 00416510287.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IB n.B.II.f.1.b.2 - Introduzione validità dopo prima apertura;

variazione tipo IA - Eliminazione sito rilascio lotti prodotto finito.

Si autorizza l'introduzione della validità dopo prima apertura pari a 28 giorni.

La validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Si autorizza, inoltre, l'eliminazione del sito di produzione responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito - SALF SpA con sede in Cenate Sotto (Bergamo).

La produzione ed il rilascio dei lotti del prodotto finito sono effettuate dall'officina Fatro SpA con sede in Ozzano Emilia (Bologna), già autorizzata.

I lotti già prodotti nell'officina SALF, possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne l'introduzione del periodo di validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04761

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sospensione del dott. Nicola Ermini dall'incarico di commissario liquidatore della cooperativa Tessile di Soci, in Bibbiena.

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Nicola Ermini, già nominato Commissario liquidatore con Decreto Ministeriale del 20 giugno 2005, ai sensi dell'art. 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sospeso dall'incarico per la durata di un anno.

Art. 2.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2012

p. Il dirigente: SERANI

12A04861

Sospensione del dott. Nicola Ermini dall'incarico di Commissario liquidatore della cooperativa Su Forti, in Quartu Sant'Elena.

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Nicola Ermini, già nominato Commissario liquidatore con Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2002, ai sensi dell'art. 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n.241 è sospeso dall'incarico per la durata di un anno.

Art. 2.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2012

p. Il dirigente: SERANI

12A04862

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 15 del 30 marzo 2012

Il Presidente della regione toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4002 del 16 febbraio 2012, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2011 per gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011.

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 15 del 30 marzo 2012 ha approvato il piano generale degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4002/2012 e un primo stralcio dello stesso;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 17 del 13 aprile 2012 - parte prima.

12A04762

Approvazione dell'ordinanza n. 13 del 27 marzo 2012

Il Presidente della regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana.

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 13 del 27 marzo 2012 ha proceduto, ai sensi dell'art. 3 ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974/2011, alla concessione dei contributi per:

l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati (comma 3);

la sistemazione alloggiativi alternativa (comma 4);

gli oneri conseguenti i traslochi (comma 5);

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 17 del 13 aprile 2012 - parte prima.

12A04763

S.I.A.E. - SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI

Elenco degli autori per i quali non è stato ancora rivendicato il diritto di seguito .

S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori)
Ente Pubblico Economico a base Associativa ex lege n.02/08

Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito - pubblicazione semestrale ex art.47 del Regolamento per l'esecuzione della legge n.633/41, come modificato dal DPR n.275/07.

La S.I.A.E. pubblica l'elenco degli autori per i quali non è stato ancora rivendicato il diritto di seguito e/o le cui posizioni non sono ancora perfezionate. Trattasi del diritto, riconosciuto all'autore ed ai suoi aventi causa, a percepire un compenso calcolato in percentuale sul prezzo delle vendite delle opere d'arte, concluse grazie all'intervento di "professionisti del mercato". Gli autori il cui nominativo è presente nell'elenco - o i loro aventi causa - sono tenuti a contattare gli Uffici S.I.A.E. - Sezione OLAF - Viale della Letteratura 30, 00144 Roma- per far valere il proprio diritto a norma di legge avvalendosi della modulistica già presente sul sito istituzionale dell'Ente (http://www.siae.it).

AALDERS STEVEN
ACKERMANN FRANZ
ADDAMIANO NATALE
ADEAGBO GEORGES
AGAZZI ERMENEGILDO
AGAZZI RINALDO
AJERMAN MICHAEL
AJMONE LIDIO
AKRITHAKIS ALEXIS
ALBERTINI SERGIO-GIORGIO
ALBINO LUCA
ALEBARDI ANGIOLO
ALFANO CARLO
ALLIMANDI ENRICO
ALLOATI ADRIANO
ALLOATI GIOVAN BATTISTA
ALLOSIA GIUSEPPE
ALMAVIVA MARCO
AMADIO GIUSEPPE
AMBROSI GAURO
AMISANI GIUSEPPE
ANDREOLI ATTILIO
ANDREONI CESARE
ANGELUCCI COMINAZZINI LEANDRA
ANGI ALEX
ANONIMO
APOLLONIO MARINA
APPELT DIETER
ARIAS-MISSON ALAIN
ARIATTI ALESSANDRA
ARMANI ERNESTO GIULIANO
ARNEGGER ALOIS
ARNOLDI NAG
ARNOULD REYNOLD
ARRIGONI LUIGI
ASCO FRANCO
ASSETTO FRANCO
ATZA ANTONIO
AUBLET ALBERT
AVALLE FILIPPO
AVENALI MARCELLO
AVONDO SILVIO
BACCI EDMONDO
BACCIO MARIA BACCI
BADA FORNS
BADODI ARNALDO
BAER MONICA
BAGNOLI MARCO
BALBI ANGELO
BALDASSINI CARLO
BALDASSINI GUGLIELMO
BALDESSARI ROBERTO MARCELLO (IRAS)
BALESTRIERI LIONELLO
BALLESTER ANSELMO
BALLOCCO MARIO
BAMBIC MILKO
BANCHIERI GIUSEPPE
BARABINO ANGELO
BARACCHINI CAPUTI ADRIANO
BARBIERI CONTARDO
BARBIERI OSVALDO
BARBINI ALFREDO
BARBISAN GIOVANNI
BARCLAY PER
BARETTA MICHELE
BARGONI GIANCARLO
BARICCHI MIRCO
BARILLI LATINO
BAROVERO ERMANNO
BAROVIER ERCOLE
BARRY ROBERT
BARTOLENA GIOVANNI
BARTOLINI LUCIANO
BARUFFI DA CARAVAGGIO FERRUCCIO
BARZANTI LICINIO
BASALDELLA MIRKO
BASELITZ (KERN GEORGE) GEORGE
BASILE' MATTEO
BASSANO LUIGI
BASSIRI BIZHAN
BASTIANINI AUGUSTO
BATTAGLIA CARLO
BATTAINI RINO GASPARE
BAUMGARTNER FRITZ
BAZAN ALESSANDRO
BAZZARO LEONARDO
BECCHINA GIOVANNI
BECHER BERND & HILLA
BECHERI EMANUELE
BEDINI MARIA CARLA
BEEL PAUL
BEGBIE DAVID
BEISONE ALFREDO
BELCASTRO ALFREDO
BELLANDI GIORGIO
BELLI CARLO
BELLINI GIANNI
BELLONI GIORGIO
BELLOTTO UMBERTO
BELTRAME ACHILLE
BEMPORAD FRANCO
BENEDETTO ENZO
BENETTON SIMON
BENETTON TONI
BENISCELLI ALBERTO
BENTIVOGLIO CESARE
BENZI GIULIO
BEPI ROMAGNONI
BERALDINI ETTORE
BERALDO FRANCO
BERGAGNA VITTORIO
BERGAMASCO MATTEO
BERGOLLI ALDO
BERMAN EUGENE G.
BERNARDI ROMOLO
BERNARDONI PINUCCIA
BERNASCONI UGO
BERROETA
BERTELLI FLAVIO
BERTELLI RENATO
BERTI VINICIO
BERTINI VASCO
BERTOCCHI NINO
BERTOLETTI MARCELLI PASQUAROSA
BERTOZZI & CASONI S.N.C.
BERTUCCI GIACOMO
BESANA CAMILLO
BETTINELLI MARIO GIUSEPPE
BETTIS GIANCARLO
BETTOLO LEONARDO
BIAGINI ALFREDO
BIANCALANI ANTONIO
BIANCHI BARRIVIERA LINO
BIASI DA TEULADA GIUSEPPE
BIASI GUIDO
BICCHI SILVIO
BIGAS LUNA JUAN JOSE
BIGLIONE ANNIBALE
BILLI STEFANO
BIONDA MARIO
BIONDI MAURIZIO
BITZER MATTHIAS
BIZANZIO ANDREA
BLAINE JULIEN
BLOC ANDRE'
BLUHM NORMAN
BOCCACCI MARCELLO
BOCCALATTE PIETRO ANACLETO
BOCCHETTI GAETANO
BOCCHI AMEDEO
BODINI FLORIANO
BOEHM ARMIN
BOETTO GIULIO

BOGART BRAM
BOGLIARDI ORESTE
BOGONI ADRIANO
BOHRINGER VOLKER
BOILLE LUIGI
BOLLA NICOLA
BOLOGNESI MARCO
BOLTANSKI CHRISTIAN
BONALDI FEDERICO
BONAMINI EROS
BONAVITA ALFONSO
BONECHI LORENZO
BONFANTI ARTURO
BONFANTINI SERGIO
BONIFASI VIRGILIO
BONIVENTO EUGENIO
BORDIGNON VINCENZO
BORGHI ENRICA
BORGHI PAOLO GIUSEPPE
BORGONZONI ALDO
BORIANI DAVIDE
BORRA POMPEO
BORRINI SERGIO
BORTOLOSSI WALTER
BORTOLOTTI TIMO
BORTOLUZZI PIETRO BIANCO
BOSIA AGOSTINO
BOSIO GIANBATTISTA
BOSISIO FRANCO
BOSSI ERMA
BOSWELL JASSIE
BOTERO FERNANDO
BOTTO CESARE
BOUNAN CHARLY
BOZZALLA GIUSEPPE
BRAETSCH KERSTIN
BRAGHIERI FRANCESCO
BRANCACCIO GIOVANNI
BRANDANI ANDREA
BRANDO ANGELO
BRAQUE GEORGES
BRASS ITALICO
BREITZ CANDICE
BREMER SEBASTIAN
BRESCIANI ANTONIO
BREVEGLIERI CESARE
BRIANTE EZELINO
BRIGNOLI LUIGI
BRITTO ROMERO
BROCKHURST GERALD L.
BROGGINI LUIGI
BROGLIO EDITA
BROMBO ANGELO
BRONSTEIN PABLO
BROODTHAERS MARCEL
BRUGNOLI EMANUELE
BRUNELLESCHI UMBERTO
BRUNETT FERNANDA
BRUSCIA FRANCESCO
BUCCHI DANILO
BUCCI ANSELMO
BUDDEMBERG WILHELM
BUONO LEON GIUSEPPE
BURTIN MARCEL
BUSH HARRY
BUTZER ANDRE'
BUZZATI DINO
CABELLUT LITA
CABRAS CESARE
CACCAVALE GIUSEPPE
CACCIÒ LUCIANO
CACCIONI LUCA
CADORIN GUIDO
CAGLI CORRADO
CAGLIANI LUIGI
CALANDRI MARIO
CALDERARA ANTONIO
CALDERINI LUIGI
CALDERINI MARCO
CALVI GREGORIO
CAMARDA FRANCESCO
CAMPAGNARI OTTORINO
CAMPANILE PAOLO ALBERTO
CAMPESTRINI GIANFRANCO
CAMPIGOTTO LUCA
CAMPORESI CESARE
CANCOGNI AGOSTINO
CANEGALLO SEXTO
CANINO VINCENZO
CANO JOSÉ MARIA
CANONICA PIETRO
CANOVAS FERNANDO
CANTARONI STEFANO
CANU RAFFAELLO
CAPASSO GIUSEPPE
CAPOCCHINI UGO
CAPOGROSSO PIETRO
CAPPA LEGORA GIOVANNI
CAPPA MARINETTI BENEDETTA
CAPPELLI GIOVANNI
CAPPELLO CARMELO
CAPRILE VINCENZO
CAPUTO ULISSE
CARÀ UGO
CARAVAGGIO GIANNI
CARBIRIU MOZ
CARDELUS MAGGIE
CARDILLO GIUSEPPE
CARELLI AUGUSTO
CARENA ANTONIO
CARENA FELICE
CARGIOLLI CLAUDIO
CARGO IVAN
CARIGNANI ROBERTO
CARIOT GUSTAVE
CARLANDI ONORATO
CARLO NANGERONI
CARLO QUAGLIA
CARMASSI ARTURO
CARMONA BRIONES FERNANDO
CAROTENUTO MARIO
CARPI ALDO
CARROLI MIRTA
CARROLL ROBERT
CARSTEN HOLLER
CARTA GIUSEPPE
CARUSO BRUNO
CASADEI MACEO
CASARINI PINO
CASCELLA BASILIO
CASCELLA PIETRO
CASCI A.
CASCIARO GIUSEPPE
CASCIARO GUIDO
CASELLI GIUSEPPE
CASIMIRO JODI
CASONI AURELIA
CASORATI FRANCESCO
CASS YVES
CASTAGNINO RODOLFO
CASTEGNARO FELICE
CASTEL ROGER
CATELANI ANTONIO
CATTI AURELIO
CAVAGLIERI MARIO
CAVALERI LODOVICO
CAVALIERI LUDOVICO
CAVALIERI PAOLO
CAVALLERI VITTORIO
CAVALLI EMANUELE
CAVASANTI GIUSEPPE
CECCONI ALBERTO
CECCONI LORENZO
CECCONI P.
CELOMMI RAFFAELLO
CERESOLI ALESSANDRO
CERIBELLI PAOLO
CERNIGOJ AUGUSTO
CETERA PIERLUCA
CHABAS MAURICE
CHAPLIN ELISABETH
CHECCHI ARTURO
CHERUBINI GIUSEPPE
CHETWYND SPARTACUS
CHEVRIER FERDINANDO
CHIACIGH GIUSEPPE
CHIANCONE ALBERTO
CHIAPPELLI FRANCESCO
CHIERICOZZI ELVIO
CHIESI GIORGIO
CHINI MATTEO
CHIPARUS DEMETER H.
CIAM GIORGIO
CIAMPI ALIMONDO
CIARDO VINCENZO
CICCARINI CARMINE
CIGLER VACLAV
CIMA LUIGI
CIOLINA GIOVANNI BATTISTA
CIOMPI DELLE NOTTI FAUSTO
CISINSKI VIVIANE
CLEMENT SERVEAU CLEMENT
COCCHI MARIO
COCEANI ANTONIO
COFFA ANDREA
COLACICCHI FRANCESCO
COLACICCHI GIOVANNI
COLINET CLAIRE J.R.
COLLA ETTORE
COLLINA RAFFAELE
COLLISHAW MATT
COLLU PIETRO

COLMO GIOVANNI
COLOMBO GIANNI
COLOMBOTTO ROSSO ENRICO
COLTRO DAVIDE
COMBA ANNA
COMELLI DANTE
COMOLLI LUIGI
COMPARINI GIUSEPPE
CONSADORI SILVIO
CONSIGLIO MARIO
CONSORTI PAOLO
CONSTANT ANTON
CONTE PINO
CONTI AUGUSTO
CONTI PAOLO
CONTI PRIMO
CONTINI CARLO
CORBELLI EDGARDO
CORLIN GUSTAVE AUGUSTE
COROMALDI UMBERTO
CORONA VITTORIO
CORRADI ALFONSO
CORRIGA ANTONIO
CORSI CARLO
CORVAYA SALVATORE
COSTA GIACOMO
COSTA TONI
COSTALDI ETTORE
COSTANTINI VIRGILIO
COSTETTI GIOVANNI
COSTETTI ROMEO
COTANI PAOLO
COVILI GINO
CRAFFONARA AURELIO
CRALI TULLIO
CREED MARTIN
CREMONA ITALO
CRESSINI CARLO
CREWDOS GREGORY
CRIDA GIOVANNI PAOLO
CRISCONIO LUIGI
CRIVELLI RENZO
CROATTO BRUNO
CROCE SCARPA LUIGI
CROTTI JEAN
CUIXART MODEST
CUOGHI GIOVANNI
CURTONI PINO
D'ACHIARDI PIETRO
D'AMATO GENNARO
D'ANCONA VITO
D'ANNA GIULIO
D'ANTINO NICOLA
D'ARCEVIA BRUNO
DA BUSNAGO GIOVANNI
DA GRADA RAFFAELE
DA MILANO GIULIO
DA ROS ANTONIO
DAGO ALEX
DAGO NDIAYE OUSMANE
DAHMEN KARL FRED
DAL CASTAGNE' ALBINO ARTURO
DALL'OLIO LUCA
DALLA ZORZA CARLO

DALMONTE MARIO GUIDO
DAMASIO HANNA
DANGELO SERGIO
DARREN ALMOD
DAUPHIN RAYMOND
DAVANZO MARCO
DAVIS ALAIN
DAVRINGHAUSEN HEINRICH MARIA
DE ALEXANDRIS SANDRO
DE AMICIS CRISTOFORO
DE BEUCKER PASCAL
DE BRUYCKERE BERLINDE
DE CARO GIOVANNI
DE COCK JAN
DE CORSI NICOLAS
DE FILIPPI LEONIDA
DE FRANCISCO PIETRO
DE GRADA RAFFAELE
DE GRANDI FRANCESCO
DE GREGORIO GIUSEPPE
DE JONG JACQUELINE
DE KOONING WILLEM
DE LIBERATO LUCIANO
DE LIMA MEDEIROS
DE LISIO ARMANDO
DE LISIO ARNALDO
DE LUCCHI OTTORINO
DE LUIGI MARIO
DE MARCHI RICCARDO
DE MOLFETTA FRANCESCO
DE NICOLA FRANCESCO
DE NISCO FAUSTO
DE PANIS FRANCESCO
DE ROCCHI FRANCESCO
DE SALVO GIOVAN BATTISTA
DE SCEVOLA GUIRANJ LUCIEN VICTOR
DE SERVI LUIGI
DE STEFANO ARMANDO
DE VEROLI CARLO
DEABATE TEONESTO
DEL BON ANGELO
DEL MARLE FELIX
DELITALA MARIO
DELLA PORTA STEFANO
DELLA VEDOVA MARIO
DELUIGI MARIO
DEMARCO HUGO RODOLFO
DEMETZ ARON
DEMETZ GEHARD
DENNING GUY
DESIATO GIUSEPPE
DESSY STANIS
DETROY LEON
DEVECCHI GABRIELE
DEXEL WALTER
DI BELLO BRUNO
DI BENEDETTO FLORENCE
DI BOSSO RENATO
DI GIUSTO WALTER
DI MARINO FRANCESCO
DI MONTEZEMOLO GUIDO
DI SALVATORE NINO
DI SPILIMBERGO ADRIANO
DI VICCARO ANTONIO

DIAMANTOPOULOS STELIO
DIATO ALBERT
DIAZ DE SENTILANA PAOLO
DIBBETS JAN
DIDONE GIUSEPPE
DINETTO LINO
DIODATI FRANCESCO PAOLO
DISCACCIATI PAOLO
DISCOVOLO ANTONIO
DIULGHEROFF NICOLAJ
DJURBERG NATHALIE
DODERO PIETRO
DONADINI JEAN-PAUL
DONATI PIERAUGUSTO
DONGHI ANTONIO
DONI LUIGI
DORFLES GILLO
DORMICE DORMICE
DOUBOSSARSKI VLADIMIR
DREI ERCOLE
DREI LIA
DUBOSSARSKY & VINOGRADOV VLADIMIR ALEXANDER
DUDREVILLE LEONARDO
DUFY RAOUL
DURDEN JAMES
DURENNE EUGENE
DURST JOSEF JULIUS
DUTHOO JACQUES
DYBBROE MØLLER SIMON
DZAMONJA DUSAN
EBENSPERGER HANS
EBERL FRANCOIS
EKEGARDH HANS
ELSTERMANN RAINER
EPSTEIN MITCH
ERBA CARLO
ERMILOVA PLATOVA EFROSINA
ERRANTE FEDERICO
ESPOSITO CESARE
ESSER ELGER
EUSEBI TERENZIO
EVANGELISTI VALERIO
EXTER ALEXANDRA
FABBI FABIO
FABBI ROMEO
FABRE JAN
FABRI POMPEO
FABRICATORE NICOLA
FAIT CAMILLO
FALCHETTI ALBERTO
FALCONE FRANCESCO
FALCONI GIGINO
FALK ISTVAN
FANCELLO SALVATORE
FANTINI DINO
FANTUZZI ELIANO
FARA SALVATORE
FARALDO DIAMANTE
FARULLI FERNANDO
FASCE GIANFRANCO
FASSIANOS ALECOS
FAULKNER IAIN
FAVAI GENNARO
FAVELLI FLAVIO

FEDERICI GINO
FEDERICO MICHELE
FELISI MANUEL
FERDINAND PREISS
FERMARIELLO SERGIO
FERRARI BERTO
FERRARI VINCENZO
FERRARIO LINDA
FERRARIS SERAFINO
FERRARIS SEVERINO
FERRAZZI FERRUCCIO
FERRERO ALBERTO
FERRIGNO ANTONIO
FICO ETTORE
FIGARI ANDREA
FIGARI FILIPPO
FILLIA LUIGI COLOMBO
FINAZZER FLORI EUGENIO
FINLAY IAN HAMILTON
FIORESI
FIORESI STEFANO
FISHER LOTHAR
FISSORE DANIELE
FISZL H.YOHZSA
FIUME LAURA
FLAMM CHRISTIAN
FLOREANI ROBERTO
FLORIS CARMELO
FLUMIANI UGO
FOCARDI PIERO
FOGLIATI PIERO
FOIS FOISO
FOLLINI CARLO
FONTANA DANIELE
FONTANA FRANCO
FOPPIANI GUSTAVO
FORG GUNTHER
FORGHIERI GIOVANNI
FORGIOLI ATTILIO
FORMICHETTI SILVIO
FORNARA CARLO
FORT AURELIO
FRACASSIO GAETANO
FRAI FELICITA
FRANCALANCIA RICCARDO
FRANCESCHINI EDOARDO
FRANCESCONI ANSELMO
FRANCESCONI LUCA
FRANCIA CAMILLO
FRANCIS SAM
FRANZOSI
FRASCHETTI GIUSEPPE
FRIEDLANDER LEE
FRIESZ ACHILLE EMILE OTHON
FRISIA DONATO
FRISONI DAVIDE
FROSECCHI PAOLO
FUJIWARA SIMON
FUNI ACHILLE
FUSI WALTER
GABORIAUD JOSUE'
GAGLIARDO ALBERTO HELIOS
GAILLARD CYPRIEN
GAJONI ADRIANO
GAJONI ANTON LUIGI
GALANTE FRANCESCO
GALANTE NICOLA
GALLI ALDO
GALLI FEDERICA
GALLI RICCARDO
GALLIANI MICHELANGELO
GALLO LUCIANA
GALTRUCCO PIERANDREA
GALVANO ALBINO
GAMBETTI DINO
GAMBINO GIUSEPPE
GAMBOGI RAFFAELLO
GAMBONE GUIDO
GANDER RYAN
GARACCIONI ORESTE
GARAU SERGIO
GARCIA ROSSI HORACIO
GAREL QUENTIN
GARELLI FRANCO
GARGANI ALFREDO UBALDO
GARINO ANGELO
GAROSIO OTTORINO
GASPARI LUCIANO
GASPARIAN ARMEEN
GATTO SAVERIO
GAUDENZI PIETRO
GAUTHIER OSCAR
GAZZERA ROMANO
GELATI LORENZO
GELITIN KUNSTHANDEL
GENDEREN MONIQUE
GERANZANI CORNELIO
GERMANA' MIMMO
GHEDUZZI AUGUSTO
GHEDUZZI CESARE
GHERARDI ISABELLA
GHERMANDI QUINTO
GHERSI MIMINA
GHIGLIA PAULO
GHIGLIA VALENTINO
GHIRARDELLI VINCENZO
GHIRRI LUIGI
GIANATTASIO UGO
GIANI GIOVANNI
GIANNATTASIO UGO
GIANNONI MASSIMO
GIARRIZZO MANLIO
GIARRUSSO CESARE
GIGNOUS LORENZO
GILBERT & GEORGE
GILMOUR CHRISTOPHER WILLIAM
GIOLI LUIGI
GIORDANO EDUARDO
GIORDANO FELICE
GIORGI A.
GIOVACCHINI ULDERICO
GIOVAGNOLI LUCA
GIOVANNINI AGOSTINO
GIRARDI DANIELE
GISCHIA LEON
GLIGOROV ROBERT
GLORIA ADELE
GOBBETTO NICOLA
GOETZ HENRI
GOLDANIGA DARIO
GOLDIN NAN
GONINI CLAUDIO
GONSCHIOR KUNO
GONTCHAROVA NATALIA
GONZALEZ JULIO
GONZATO PAOLO
GORDIGIANI EDUARDO
GORIN JEAN
GRASSI ALFONSO
GRASSINO PAOLO
GRASSIS GIUSEPPE
GRAZIANI ALFIO PAOLO
GRAZIANI CICCIO
GRAZIOSI GIUSEPPE
GRECO EMILIO
GRECO LEONARDO
GREEN ALAN
GRIGNANI FRANCO
GRIPPO CARLOS
GRISELLI ITALO ORLANDO
GROSSI GIANNINO
GROSSI PROFERIO
GROSSO GIACOMO
GROSSO ORLANDO
GRUNFELD THOMAS
GUAITA CARLO
GUARICCI ENZO
GUARIENTI CARLO
GUARLOTTI GIOVANNI
GUASTI MARCELLO
GUASTI MIRELLA
GUERRESCHI GIUSEPPE
GUERRESI PATRIZIA
GUERRIERI FRANCESCO
GUERZONI GIOVANNI
GUNTHER UECKER
GUSSONI VITTORIO
GUTOV DMITRY
GUZZI BEPPE
HAGGERTY TERRY
HAKANSON HENRIK
HALLEY PETER
HAMAK HERBERT
HEIN JEPPE
HEINS NO NAME
HELIDON XHIXHA
HENRI FLORENCE
HENRY MAURICE
HERVIAULT ANDRE
HESS RICHARD
HIRSCHHORN THOMAS
HODGES WILLIAM MERRIT
HOFER JORG
HOFFMANN KURT RUDOLF
HOLSTAD CHRISTIAN
HUNDERTWASSER FRIEDRICH
HUSNI-BEY ADELITA
ICARO PAOLO
IEVOLELLA ANTONIO
INNOCENTI CAMILLO
IROLLI VINCENZO
ISSUPOFF ALESSIO

ISTRATI ALEXANDRE
IULIANO ENRICO
IVANOVICH ALEKSANDR
IVO GONÇALO
JANAS PIOTR
JODICE FRANCESCO
JULIUS EVOLA
KAKABADZE DAVID NESTOROVICH
KALCKREUTH PATRICK
KAPLAN MARK
KATZ ALEZ
KAVAN VADISLAV
KAZMA ALI
KEES GOUDZWAARD
KELYNE LAMBERT
KESSANLIS NICOS
KETTEMANN ERWIN
KIAER IAN
KIEN JOSEF
KIERNEK GIORGIO
KIRCHHOFF THORSTEN
KLEIN STEVEN
KLINE
KLIOUNE IVAN VASSILIÈVITCH
KLODIC PAOLO
KNAP JAN
KNORR KAREN
KNOWLES TIM
KOENIG JOHN FRANKLIN
KOLAR JIRI
KOONS JEFF
KOPITZEVA MAYA
KOROMPAY GIOVANNI
KRONSCHNABL ROLAND
KRYSTUFEK ELKE
KSUTA MAXIM
KUBOTA MASATAKA
KURI GABRIEL
KUSMIROWSKI ROBERT
KUSTERLE ROBERTO
KUZNECOV PAVEL
LA BELLA VINCENZO
LA REGINA GUIDO
LA VACCARA FILIPPO
LABO' SAVINO
LACALLE ABRAHAM
LAFOI LEBRUN
LAGASSE KARL
LAIB WOLFGANG
LAJ MARIA
LAMB OSCAR HERMANN
LAMBERT KELYNE
LAMBRI LUISA
LANCIANO ALDO
LANDI ANGELO
LANDI BRUNO
LANDOZZI LANDO
LANTERI ALBERTO REMO CARLO
LARIONOV MICHEL
LARRIEU JEAN
LARRY SULTAN
LASAGNI HYENA PAOLO
LATASTER GER
LAUDY JEAN
LAURENTI CESARE
LAURETTA FRANCESCO
LAVAGNINO PIERLUIGI
LAVERI GIORGIO
LAVRENKO BORIS
LAZZARI BICE
LAZZARO WALTER
LE BAUBE GUY
LE DUC PIERRE YVES
LEBRECHT ISE
LED
LEDDA MARIUS
LEGER FERNAND
LEIBER FERDINANDO OTTO
LEITSCH MARKUS
LENCI LUCA
LEONARDO PAOLO
LEONE ROMOLO
LEPORE MARIO
LEPORSKAJA ANNA ALEXANDROVNA
LEPRI STANISLAO
LEVASTI FILLIDE
LEVENSON SILVIA
LEVI MONTALCINI PAOLA
LEVIER ADOLFO
LEVINI FELICE
LEVORATI GUIDO
LIDIO AJMONE
LIGABUE ANTONIO
LISA MARIO
LISANTI TOMMASO
LIZARITURRY CARLOS
LLOYD LLEWELYN
LO CASCIO FRANCO
LO GIUDICE MARCELLO
LO SAVIO FRANCESCO
LOCATELLI ROMUALDO
LOMBARDI LUIGI
LONGONI BALDASSARRE
LORENZETTI CARLO
LOTTO ROMANO
LOVISON ANTONIO
LUCANO PIETRO
LUCARINI ADOLFO
LUCCHESI GIORGIO
LUCIBERTO MATTA
LUDWIG WILLIAM
LUIZ EDUARDO
LUPERTZ MARKUS
LUPO ALESSANDRO
LURINI IN MORI MARIA LUISA
LUTHI URS
LUXARDO LAZZARO
LUZZATI EMANUELE
MACDONALD EVAN
MACUGA GOSHKA
MADCHEN ALBERT
MADDALENA SALVATORE
MADIAI MARIO
MAFFEI MARIO
MAGARIL EUGENIA MARKOVNA
MAGAZZINI SALVATORE
MAGGI CESARE
MAGGIONI PIERO
MAGGIONI SILVIA
MAGNAVACCA UBALDO
MAGNUS PLESSEN
MAGROTTI ERCOLE
MAHE' DE LA VILLEGLE' JACUES
MAINO ANGELO
MAIO ENZO
MAIOLINO ANNA MARIA
MAJANI AUGUSTO
MAJEWSKI LECH
MAKOWSKI ZBIGNIEW
MALACARNE CLAUDIO
MALICE LUIGI
MALVANO UGO
MANAI PIERO
MANCA MAURO
MANCIONE SALVATORE
MANELLI LUCIANA
MANETAS MILTOS
MANFREDI GIUSEPPE
MANGANELLI FERRUCCIO
MÄNNIKKÖ ESKO
MANNUCCI CIPRIANO
MANNUCCI EDGARDO
MANSOUROFF PAUL
MANZONE GIUSEPPE
MAPPLETHORPE ROBERT
MARAGLIANO FEDERICO
MARANIELLO GIANFRANCO
MARCA RELLI CONRAD
MARCH GIOVANNI
MARCHELLI MIRCO
MARCHESINI ANNA
MARCHIG GIANNINO
MARCUCCI LUCIA
MARCUCCI MARIO
MARGOTTI ANACLETO
MARIANI ELIO
MARINETTI JULIEN
MARINI GIOVANNI
MARINI GRAZIANO
MARINIELLO RAFFAELLA
MARLIN JAMES
MARMA RODOLFO
MAROTTA NICOLA
MARRA MAX
MARROCCO ARMANDO
MARRONI ANTONIO
MARSI ROMEO
MARSIC CVETO
MARTELLI PLINIO
MARTENS CONRAD
MARTENS MAX
MARTIAL RAYSSE
MARTIN PHILIP
MARTINELLI ONOFRIO
MARTINI ALBERTO
MARTINUZZI NAPOLEONE
MARUSIC ZIVKO
MARUSSIE PIERO
MARUSSIG GUIDO
MARUSSIG PIERO
MASCELLANI NORMA
MASCHERINI MARCELLO

MASINI V.
MASSAGRANDE MATTEO
MASSINI CLAUDIO
MASTROIANNI UMBERTO
MATANIA PABLO
MATTIACCI ELISEO
MATTUCCI SERAFINO
MAUGERI CONCETTO
MAURI FABIO
MAUSS NICK
MAZZEI GIUSEPPE
MAZZETTI EMO
MAZZOLARI ENRICO
MAZZOLARI UGO
MAZZON GALLIANO
MAZZONI GIUSEPPE
MCBRIDE RITA
MEACCI RICCARDO
MEGGIATO GIANFRANCO
MEINERI GUIDO
MELANDRI PIETRO
MELE PIETRO
MELIS MERCHIORRE
MELLI ROBERTO
MELONI GINO
MEMO
MENDJISKY SERGE
MENDOZA RYAN
MERCADANTE BIAGIO
MERELLO AMEDEO
MERLINO SILVIO
MERLO METELLO
MERZ MARISA
MESCHIS RENZO
MESSINA FRANCESCO
METZINGER JEAN
MEYER HARDING
MICCINI EUGENIO
MICHAELEDES MICHAEL ANTHONY
MICHAELLES RUGGERO
MICHAHELLES RUGGIERO ALFREDO
MICHAUX HENRY
MICHELACCI LUIGI
MICHELETTI MARIO
MICHELOZZI CORRADO
MIDDENDORF HELMUT
MIGLIARO VINCENZO
MIGO
MIKA TAJIMA
MILANI UMBERTO
MILESI ALESSANDRO
MILLAR BEATRIZ
MINERBI ARRIGO
MINGUZZI LUCIANO
MINJUNG KIM
MINO MACCARI
MINOLI PAOLO
MIRABELLA SABATINO
MIRABELLA SARO
MITRI ERNESTO
MIZOKAMI KAZUMASA
MOCCHIUTTI CESARE
MODOTTO ANGILOTTO
MOLARD ISABELLA
MOLLINO CARLO
MOMBELLI EUGENIO
MONACHESI SANTE
MONDRIAN PIET
MONK JONATHAN
MONNINI ALVARO
MONTALI DEDALO
MONTANARINI LUIGI
MONTANELLA EVASIO
MONTARINI LUIGI
MONTEAN & ROSENBLUM MARCUS & ADI
MONTI CESARE
MONTI EMILIO
MONTI MICHELANGELO
MOODY CHARLES
MORALES CARMEN GLORIA
MORANDIS GINO
MORANDO PIETRO
MORETTI ALBERTO
MORETTI FOGGIA MARIO
MORETTI GIACOMO
MORGAN ROBERT
MORGANTI MARIA
MORGARI CARLO
MORI NENO
MORISHITA KEIZO
MORODER LUSENBERG JOSEF
MORONI ADRIANO
MOROZ GEORGIS
MORRIS ROBERT
MORTEO ETTORE
MORZENTI NATALE
MOSCONI LUDOVICO
MOSSA DE MURTAS MARIO
MOZ
MUCCHETTI ANGELO
MUCCHI TONO
MULAS UGO
MULLER ALFREDO
MUNCH EDWARD
MUNIZ VIK
MURA ANTONIO
MURAKAMI TAKASHI
MURTIC EDO
MUSSNER GUIDO
MUSSO CARLO
MUZII ALFONSO
NAGASAWA HIDETOSHI
NAHMAD BARBARA
NAJJAR MICHAEL
NALIN FERRUCCIO
NANGERONI CARLO
NAPOLEONE PELLIS GIOVANNI
NARDONI SERGIO
NATALI RENATO
NATHAN ARTURO
NATKIN ROBERT
NATTINO VITTORIO
NDIAYE OUSMANE DAGO
NEBBIA ALESSIO
NEGRI GRAZIANO
NEGRI MARIO
NELSON MIKE
NEPRAS JAKUB
NESHAT SHIRIN
NEUMANN MAX
NEX FRANCESCO
NICOLAUS HEINRICH
NIEDERMAYR WALTER
NIVOLA COSTANTINO
NOCERA ANTONIO
NOCI ARTURO
NOELQUI
NONNI FRANCESCO
NONNIS GIOVANNI
NOTTE EMILIO
NOVATI MARCO
NOVELLO GIUSEPPE
NUSSI ARNALDO
NUTI MARIO
O' LYNCH OF TOWN KARL
OBISO ENZO
ODAINIK VADIM IVANOVICH
ODERMATT ARNOLD
ODIERNA GUIDO
OHIRA YOICHI
OLDENBURG CLAES
OMICCIOLI GIOVANNI
ONETTI LUIGI
OPPENHEIM DENNIS
OPPENHEIMER MAX
OPRANDI GIORGIO
ORTA LUCY E JORGE
ORTEGA JOSE
ORTELLI GOTTARDO
ORTONA GIORGIO
OSSOLA GIANCARLO
OSSOLA RAFFAELLO
OTTKOWSKY PETRA
OURSLER TONY
PACOR GIOVANNI
PADDY CAMPBELL
PAGAN LUIGI
PAGLIACCI MIRKO
PAGLIANI PIETRO
PAGLIETTI MARIO
PAILES ISAAC
PALANTI GIUSEPPE
PALAZZI BERNARDINO
PALTRINIERI ORESTE
PANE GINA
PANNAGGI IVO
PANTALEONI IDEO
PANZA GIOVANNI
PAOLUCCI ENRICO
PARIN GINO
PARIS GUILLAUME
PARISOT ADRIANO
PASCALE LOISEL
PASCALI PINO
PASCHKE ED
PASEGA MARCO
PASINI LAZZARO
PASMOOR VICTOR
PASMORE VICTOR
PASSANI DECIMO
PASSIGLI CARLO
PASSON LICIO

PASTINA GIUSEPPE
PASTOR PHILIPPE
PATELLA LUCA MARIA
PATRINI MAURO
PATRISI ANDREA
PAULUCCI ENRICO
PAULUCCI GIORGIO DARIO
PAVAN ANGELO
PEBEN
PECORINI EMI
PEINADO BRUNO
PEIRCE GUGLIELMO
PELLEGRINI RICCARDO
PELLIS JOHANNES NAPOLEON
PELLIZZONI GIANFRANCO
PENALBA ALICIA
PENDINI FULVIO
PENGO RENATO
PENK RALF WINKLER
PENNASILICO GIUSEPPE
PEREZ AUGUSTO
PERGOLA ROMOLO
PERI PETER
PERISSINOTTI LINO
PERIZI NINO
PERUZZI OSVALDO
PESAVENTO LIZZY PAOLA
PETERCOL GORAN
PETRONI ANDREA
PETRUOLO SALVATORE
PEVERELLI CESARE
PEYRAT BENEDICTE
PEYRON GUIDO
PIACESI WALTER
PIANA FERDINANDO
PIATTELLA OSCAR
PIATTI ANTONIO
PICCIONI GINO
PICKING JOHN
PIEROTTI STEFANO
PIETRONIRO GIUSEPPE
PIGALLE SABINE
PIGATO ORAZIO
PIGNOTTI LAMBERTO
PILLITTU LUIGI
PINA ALFREDO
PINK LUTKA
PINOT
PIOMBANTI AMMANNATI GIUSEPPE
PIRELLI MARINELLIA
PIROVANO GIOVANNI
PISANI GIANNI
PISANI VETTOR
PISANO GIOVANNI
PISCITELLI GIULIA
PISCITELLI PAOLO
PIVA GIANNI
PIZZANELLI FERRUCCIO
PIZZANELLI PIZZANELLI
PIZZINATO ARMANDO
PIZZIRANI GUGLIELMO
PLANTEY MADALEINE
PLATNER KARL
POBBIATI MARIO
PODESTA' GIAMPIERO
POIRIER ANNE E PATRICK
POLESELLO EUGENIO
POLIDORI FABIO
POLLONI SAVERIO
POLONI ROBERTO
POMA ALESSANDRO
POMI ALESSANDRO
POMPA GAETANO
POMPILI GRAZIANO
PONGA LUCIA
PONTI PINO
PONTRELLI GIOACCHINO
PORTOCARRERO RENÈ
POSSENTI ANTONIO
POSTIGLIONE LUCA
POZZO UGO
PRADA CARLO
PRATELLA FAUSTO
PRENCIPE UMBERTO
PRESICCE LUIGI
PRESTA SALVADOR
PRESTILEO ENZO
PREVIDI RICCARDO
PRINCIPI PIERO
PRINI EMILIO
PRIVATO COSIMO
PROCOPIO PINO
PROSA ALFREDO
PROTTI ALFREDO
PROUSCH GILBERT PASSMORE GEORGE
PUCCI SILVIO
PUCCINI MARIO
PUGNI VALTER
PULEO STEFANO
PULGA BRUNO
PULVIRENTI ROSARIO
QUAGLINO MASSIMO
QUARTI MARCHIO' ERNESTO
QUASIMODO
QUATTROCIOCCHI DOMENICO
QUATTRUCCI CARLO
QUERCI BRUNO
QUERIN MARCO
QUINCOCES ALEJANDRO
QUINONES LEE GEORGE
RABUZIN IVAN
RACCAGNI ANDREA
RACHELI SIMONE
RACITI MARIO
RADI PAOLO
RAGALZI SERGIO
RAIMONDI ALDO
RAMASSO MARCO
RAMBALDI EMANUELE
RAMBAUDI PIERO
RAMBELLI DOMENICO
RAMPIN SAVERIO
RANALDI RENATO
RANUCCI LUCIO
RAUSCHENBERG ROBERT
RAVENNA JUTI
REGAZZONI DOMENICA
REGGIANINI VITTORIO
REICH ADOLF
REIMONDO DAVID
REINHARD ROY
REPOSSI GIOVANNI
RESCALLI DON ANGELO
REVESZ IMRE
REVIGLIONE MARIO
REYNA ANTONIO
RHODE ROBIN
RICCHETTI LUCIANO
RICCIARDI OSCAR
RICHTER GERHARD
RICHTER HANS
RICRETT SOPHY
RIELLO ANTONIO
RIETTI ARTURO
RIGHETTI ANGELO
RIGHETTI RENATO
RIGHI FEDERICO
RINAUDO MAURIZIO
RIVAROLI GIUSEPPE
RIZZI
RIZZI EMILIO
RIZZO PIPPO
ROASIO MAURIZIO
ROBYN DENNY
ROCCAMONTE GIORGIO AMELIO
ROCHEGROSSE GEORGES
RODOCANACHI STAMATY PAOLO
RODRIGUEZ LARRAIN EMILIO
ROGNIAT
ROLLA ADOLFO
ROMA ALESSANDRO
ROMAGNOLI GIOVANNI
ROMANI MAURIZIO
RONDA OMAR
RONDELLO G.
ROSELLI CARLO
ROSIN MARIA GRAZIA
ROSSELL DANIELA
ROSSI GINO
ROSSI HORACIO GARCIA
ROSSI VIRGINIO
ROSSINI ROMANO
ROSSO GELSOMINO
ROTELLI NEREO MARCO
ROUERO GIOVANNI
ROUSSEY ROC
ROUX MOTTROUX
ROYER VINCENT
RUBSAMEN GLEN
RUFFI GIANNI
RUMI DONNINO
RUOPPOLO GIAMBATTISTA
RUPERT SHRIVE
RUSSOLO LUIGI
RUTELLI MARIO
RUYTER LISA
SACCHI CLAUDIO
SACCOROTTI OSCAR
SACERDOTE ROSY
SACHERI GIUSEPPE
SADUN PIERO
SALA ANRI

SALGADO SEBASTIAO
SALIETTI ALBERTO
SALIMBENI RAFFAELLO ARCANGELO
SALINAS PABLO
SALOMÈ
SALTI GIULIO
SALVADORI ALDO
SALVARANI ARCANGELO
SALVATORE SCARPITTA
SALVIATI GIOVANNI
SAMBA CHERI
SAMBO EDGARDO
SANGREGORIO GIANCARLO
SANTACHIARA CARLO
SANTAGATA ANTONIO GIUSEPPE
SANTORO RUBENS
SARONI SERGIO
SARRADE MARIE-THERESE
SARRI SERGIO
SARTELLI
SARTORELLI FRANCESCO
SARTORIO AURELIO
SASSU ALIGI
SATOSHI HIROSE
SAURA ANTONIO
SAVELLI ROBERTA
SAVINI MAURIZIO
SAVINOV GLEB
SBISA' CARLO
SCALCO GIORGIO
SCARPA NATALINO BENTIVOGLIO
SCARPELLA LIVIO
SCAVINI KONIG HELEN
SCHEIBER HUGO
SCHEIBL HUBERT
SCHIAFFINO ANTONIO
SCHIAVOCAMPO PAOLO
SCHINWALD MARKUS
SCHLICHTER RUDOLF
SCHLOSSER GERARD
SCHMIDLIN PAOLO
SCHMITZER REMIGIO
SCHOONHOVEN JAN
SCHUTTE THOMAS
SCHWEIZER RICCARDO
SCHWONTKOWSKI NORBERT
SCIACCA ANTONIO
SCILTIAN GREGORIO
SCOGNAMIGLIO FRANCO
SCORZELLI EUGENIO
SCROPPO FILIPPO
SCUFFI MARCELLO
SCUOLA NAPOLETANA
SEDA KATERINA
SEGHI TOM
SEGUSO ARCHIMEDE
SEIBEZZI FIORAVANTE
SEMEGHINI PIO
SEMPREBON BRUNO
SENONER WILHELM
SERRALUNGA LUIGI
SERZO JOSE LUIS
SESIA GIOVANNI
SEVERINO FEDERICO
SHISHKIN DASHA
SHUANG LI
SIGNORI MARIO
SILVA ROBERTA
SIMBARI NICOLA
SIMETI FRANCESCO
SIMON ANDREE
SIMONCINI SALVATORE
SIMONETTI MASI
SIMONETTI GIANNI EMILIO
SKYLAKOS VASILIS
SMITH RAY
SOAVE MARIO
SOBRILE GIUSEPPE
SOBRINO FRANCISCO
SOCRATE CARLO
SOFIANOPULO CESARE
SOLAKOV NEDKO
SOLDATI ATANASIO
SOLDATI MASSIMO
SOLDERA ERMINIO
SOLENGHI GIUSEPPE
SOLERO PIO
SOMEDA DOMENICO
SONEGO NELIO
SONZINI LUIGI
SORA ORLANDO
SORESSI ALFREDO
SORKINE RAYA
SOULE' ARIEL
SPACAL LUIGI
SPAZZAPAN LUIGI
SPAZZOLI VANNI
SPESSOT SILVANO
SPILIMBERGO ADRIANO
SPILIMBERGO ADRIANO DI
SPINOSA DOMENICO
SPOLDI ALDO
SPRINGOLO NINO
SQUICCIARINI ANTONIO
SQUITIERI ITALO
STACCIOLI PAOLO
STADBAUMER PIA
STARLING SIMON
STAUDT NO NAME
STAVI MARCO
STEINBERG SAUL
STELLA ANDREA
STOLL ROLF
STOLZ ALBERT
STRACCA GUGLIELMO
STRADONE GIOVANNI
STRICCOLI CARLO
STULTUS DYALMA
SUGIMOTO HIROSHI
SURDI LUIGI
SUTHERLAND GRAHAM
SVEDOMSKAJA ALEKSANDROVA ANNA
SWETLANA HEGER
TACCANI REMO
TAGLIABUE CARLO COSTANTINO
TAGLIAPIETRA LINO
TAKAHASHI SHU
TALLONE GUIDO
TAMBURI FRANCESCO
TAMBURRO ANTONIO
TANDA AUSONIO
TANGUY YVES
TANO BRUNO
TARASEWICZ LEON
TARICCO MICHELE
TATAFIORE ERNESTO
TATO
TAVAGNACCO GUIDO
TAVERNA NELLO
TEDESCHI B
TEIS EVGHENI
TERZOLO CARLO
THAYAHT
THE FABULOUS FIVE
THOREL PAUL
TIMMEL VITO
TINTORI LEONETTO
TIRELLI GIUSEPPE
TIRINNANZI NINO
TITO
TITO ETTORE
TKACEV ALEXSEJ
TKACEV SERGEJ
TODESCHINI LUCIO
TOFFOLO GIOVANNI
TOMASELLI ONOFRIO
TOMBA CLETO
TOMBOLONI SANDRA
TOMMASI FERRONI RICCARDO
TOMMASI LODOVICO
TOMMASI LUDOVICO
TOMMASI MARCELLO
TOMMASINI VITTORIO OSVALDO (PSEUD. FARFA)
TORO ATTILIO
TORONI NIELE
TORRES AGUERO LEOPOLDO
TORRIERI ELIO
TOSHIMITSU IMAI
TOSO STEFANO
TOSTI PAOLO
TOXIC
TOZZI MARIO
TRAGLIO IRABELLA
TRAMONTIN FRANCO
TRENTINI GUIDO
TREVI CLAUDIO
TRINKEWITZ KAREL
TROBLA ANTONIO
TROILO PAOLO
TROUBETZKOY PAOLO
TRUBBIANI VALERIANO
TURAN SELIM
TURINA CARLO
TWOMBLY CY
ULIVI GIORGIO
ULVI LIEGI
UMBERG GÜNTER
UNIA SERGIO
URSELLA ENRICO
USELLINI GIAN FILIPPO
UTRILLO MAURICE
VAGLIERI GIUSTINO

VAGNETTI GIANNI
VALDELLI GIOVANNI
VALENTI ITALO
VALENTINI NANNI
VALIER WILLY
VALLAZZA MARKUS
VALLE PAOLO
VALLI AUGUSTO
VALLORZ PAOLO
VALSECCHI CARLO
VAN DER MERVE CAROLINA
VAN DER WALK JOHN
VAN LIESHOUT ATELIER JOEP
VAN' T SLOT JOHN
VANIER CLAUDE
VANMECHELEN KOEN
VARAGNOLO MARIO
VARI SOPHIA
VARIO
VARVARO GIOVANNI
VASARELY JEAN PIERRE
VASCELLARI NICO
VELASCO
VELLANI MARCHI MARIO
VELLY JEAN PIERRE
VENZO MARIO
VERCELLI GIULIO ROMANO
VERCRUYSSE JAN
VERDECCHIA CARLO
VERJUX MICHEL
VERLANTI & BONETTI SAS
VERMI ARTURO
VERNIZZI RENATO
VERZETTI LIBERO
VESPASIANI MARIO
VIALLAT CLAUDE
VIANELLO VINICIO
VIANI ALBERTO
VIANI LORENZO
VIAZZI ALESSANDRO
VIAZZI CESARE
VIDAL QUADRAS ALEJO
VIGEVANI JUNG SIMONETTA
VIGLIATURO SILVIO
VIGNANI GIUSEPPE
VIGO NANDA
VILLA EMILIO
VILLORESI FRANCO
VIOLETTA VITO
VIRIGLIO RICCARDO
VISMARA AMBROGIO
VIVARELLI JORIO
VIVIANI GIUSEPPE
VIVIANI RAUL
VIVIANI ROBERTO
VOLPE ANGIOLO
WANDAVI MOHAMED
WEBER KLAUS
WEHN RANDOLF
WEST FRANZ
WHETTNALL SOPHIE
WHITNEY STANLEY
WILDER ANDRE'
WILKES CATHY
WILSON RICHARD
WOLF FERRARI TEODORO
WOLF SILVIO
WOLFGANG SCHULZE WOLS ALFRED OTTO
WOLS OTTO
WOSTRY CARLO
XERRA WILLIAM
XHAFA SISLEJ
XHIXHA HELIDON
YAKERSON DAVID
YASUDA KAN
ZAGO ERMA
ZAJAC JACK
ZAMBELETTI LUDOVICO
ZAMPELLI LUCA
ZANDRINO ADELINA
ZANETTI ZILLA VETTORE
ZANGRANDO GIOVANNI
ZANI CORRADO
ZANNI SERGIO
ZAULI CARLO
ZECCHIN VITTORIO
ZENDEL
ZENNARO GIORGIO
ZIVERI ALBERTO
ZOLLA VENANZIO
ZUCCHERI LUIGI

12A04666

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-100) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.